



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 292

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 maggio 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

| | |
|---|--------|
| 1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) | Pag. 5 |
| 1 ^a (Affari costituzionali) e 12 ^a (Igiene e sanità) | » 10 |
| 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri) | » 16 |
| 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) | » 21 |

Commissioni permanenti

| | |
|--|---------|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. 28 |
| 2 ^a - Giustizia | » 36 |
| 3 ^a - Affari esteri | » 42 |
| 4 ^a - Difesa | » 58 |
| 5 ^a - Bilancio | » 61 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » 68 |
| 7 ^a - Istruzione | » 73 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » 107 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 111 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo | » 117 |
| 11 ^a - Lavoro | » 121 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea | » 128 |

Commissioni bicamerali

| | |
|---|----------|
| Questioni regionali | Pag. 148 |
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi | » 159 |
| Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | » 162 |
| Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione | » 164 |
| Per l'infanzia e l'adolescenza | » 166 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut; UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

| | | |
|---|------|-----|
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti | Pag. | 167 |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale | » | 169 |
| Commissioni monocamerali d'inchiesta | | |
| Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale | Pag. | 173 |
| Commissione straordinaria | | |
| Per la tutela e la promozione dei diritti umani | Pag. | 174 |
| Sottocommissioni permanenti | | |
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 176 |
| 4 ^a - Difesa - Pareri | » | 179 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 180 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri | » | 183 |
| <hr/> | | |
| CONVOCAZIONI | Pag. | 184 |

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 11 maggio 2010

73^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono il ministro della giustizia Alfano e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(2044) BAIIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione

(2164) LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di Governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(2168) D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(Esame congiunto e rinvio)

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) ricorda la necessità di verificare in sede di Uffici di Presidenza riuniti e, quindi, presso la Presidenza del Senato, la procedura più opportuna per l'esame

del disegno di legge n. 2156, strettamente connesso ai disegni di legge di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione (Atti Senato n. 850 e n. 2058), ora all'esame delle Commissioni riunite giustizia e affari esteri. Ricorda, in proposito, che altri disegni di legge in titolo, il n. 2164 e il n. 2174, d'iniziativa quest'ultimo della senatrice Finocchiaro e di altri senatori del suo Gruppo, vertono sulla stessa materia dei citati disegni di legge n. 850 e n. 2050, ad esclusione del dispositivo di autorizzazione alla ratifica.

Il presidente BERSELLI fa presente che tale questione è emersa anche nel corso della seduta delle Commissioni 2^a e 3^a riunite di stamane. In quella sede, nel rilevare come i disegni di legge nn. 850 e 2058 di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione coincidano, salvo che per le norme di ratifica in senso stretto, nel merito con i disegni di legge nn. 2164 e 2174, assegnati alle Commissioni 1^a e 2^a, è emersa l'esigenza di decidere in quale delle due sedi e con quali modalità portare avanti l'esame delle norme penali per il contrasto della corruzione.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), nel concordare con i rilievi formulati dal senatore Bianco, fa presente che la Conferenza dei Capigruppo ha sollecitato la conclusione dell'esame dei provvedimenti di ratifica al fine di un tempestivo inserimento degli stessi nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene che l'esame delle norme di natura penale per il contrasto della corruzione debba essere svolto nell'ambito della trattazione dei disegni di legge nn. 850 e 2058 assegnati alle Commissioni 2^a e 3^a riunite.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali MALAN (*PdL*) illustra l'articolo 1 del disegno di legge n. 2156, che prevede la predisposizione del piano nazionale anticorruzione, in attuazione della convenzione ONU contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4. A tal fine è istituito un Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti della pubblica amministrazione che cura l'analisi dei fenomeni corruttivi.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che la trasparenza amministrativa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e rafforza gli strumenti a disposizione delle amministrazioni per assicurare tale scopo; in particolare si stabilisce l'obbligo di rendere noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione di istanze e per la richiesta di informazioni da parte dei cittadini sui provvedimenti e procedimenti che li riguardano.

L'articolo 3 reca misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici, in particolare l'istituzione di una banca dati nazionale dei contratti pubblici, mentre l'articolo 4 è diretto a ridurre gli oneri amministrativi

per le imprese e a garantire maggiore certezza pubblica all'azione amministrativa: vi si prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella banca dati nazionale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare.

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso ogni prefettura di un elenco di fornitori e di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso e la verifica periodica circa la perdurante insussistenza di quel rischio. L'articolo 6, al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico amministrativo e gestione amministrativa, affida agli amministratori degli enti utenti il compito di dichiarare le opere, i servizi e le forniture da considerare segreti o che devono essere eseguiti con speciali misure di sicurezza.

L'articolo 7 apporta una serie di modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Stabilisce anzitutto che è sempre richiesto il parere del responsabile di ragioneria o del segretario dell'ente in merito alla regolarità contabile delle proposte di deliberazione, salvo gli atti di mero indirizzo. Inoltre, indica gli obiettivi dei controlli interni che gli enti locali predispongono nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, secondo il principio della distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione, e introduce alcune novelle che disciplinano il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, i controlli sulle società partecipate e il controllo sulla qualità dei servizi, nonché il controllo di gestione.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del cosiddetto «fallimento politico»: si stabilisce che i responsabili siano temporaneamente incandidabili per cariche elettive locali o nazionali e si dispone un ampliamento dei casi di scioglimento delle assemblee locali qualora non sia deliberato il dissesto finanziario. Infine, l'articolo 10 apporta modifiche alle leggi elettorali, introducendo ulteriori condizioni di ineleggibilità all'ufficio di deputato e di senatore a seguito dell'accertamento della responsabilità per delitti di corruzione.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore BALBONI (*PdL*), riferisce sui provvedimenti in titolo, soffermandosi dapprima sul disegno di legge n. 2156. Nel dar conto delle norme di rilievo per la Commissione giustizia, illustra l'articolo 12, il quale contiene modifiche al codice penale, che aggravano le pene per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tali modifiche mirano a rafforzare l'efficacia dissuasiva delle norme penali e ad agevolare la repressione di fenomeni criminali che hanno un profondo disvalore sociale. Più nel dettaglio l'articolo prevede per i reati in questione un generale inasprimento del quadro sanzionatorio.

In secondo luogo, si sofferma sulla lettera *i*) dell'articolo 12, la quale prevede una nuova circostanza aggravante, destinata ad operare nei confronti del solo pubblico ufficiale, e che inasprisce ulteriormente le pene, aumentandole fino ad un terzo, in presenza di due presupposti: che il fun-

zionario pubblico abbia compiuto atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione o che i fatti siano commessi per far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2164, il quale ridisegna il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, da un lato, razionalizzando la normativa vigente e, dall'altro, conferendo rilevanza ad alcune condotte emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione.

Si sofferma in particolare sull'articolo 11, il quale sancisce le cause ostative all'assunzione delle cariche di Governo per coloro nei cui confronti sia stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Riferisce poi sul contenuto del disegno di legge n. 2168, di iniziativa del senatore D'Alia, il quale tende, da un lato, a rendere più efficace l'azione di contrasto e prevenzione della corruzione e, dall'altro, ad introdurre norme di trasparenza nella vita pubblica e nell'esercizio della pubblica funzione. Si sofferma in particolare sulle norme di cui al titolo V il quale reca disposizioni in materia penale per il contrasto ai fenomeni di corruzione.

Conclude soffermandosi brevemente sul disegno di legge n. 2174, sul cui testo, disponibile peraltro solo in bozza, si riserva nel prosieguo dell'esame, di svolgere ulteriori rilievi.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) concorda con il senatore Li Gotti nel ritenere che sia più opportuno procedere allo stralcio delle norme di cui all'articolo 12 del disegno di legge n. 2156, onde si consenta l'esame di tali disposizioni nell'ambito della trattazione dei disegni di legge nn. 850 e 2058 di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che anche laddove si dovesse procedere allo stralcio delle norme di cui all'articolo 12 ciò non dovrebbe far comunque venir meno la competenza delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, tenuto conto che anche alcune disposizioni, ad esempio quelle di cui all'articolo 11, afferiscono a profili di rilievo della Commissione giustizia.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) osserva che ai fini di una corretta valutazione della procedura da seguire per l'esame del disegno di legge è opportuno tenere conto della stretta connessione tra la definizione delle sanzioni penali e le misure per assicurare la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione. A suo avviso, pertanto, dovrebbe essere confermata la competenza delle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali, salve le disposizioni che prevedono la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione, che resterebbero di competenza delle Commissioni riunite giustizia e affari esteri.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) insiste affinché le norme di cui all'articolo 12 del disegno di legge n. 2156 siano stralciate e esaminate insieme ai disegni di legge assegnati alle Commissioni riunite 2^a e 3^a. A ben vedere infatti la ratifica della Convenzione di Strasburgo è destinata a determinare significative modifiche dell'ordinamento in materia di contrasto della corruzione. Per tale ragione l'articolo 12, ove esaminato dopo la ratifica della Convenzione, porrebbe problemi di coerenza sistematica.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ritiene che i profili penalistici del disegno di legge n. 2156 dovrebbero essere affrontati in sede d'esame dei disegni di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo, mentre dovrebbe essere rimesso all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 2^a la trattazione di tutte quelle misure non strettamente di diritto penale che si possono ricondurre al piano nazionale anticorruzione.

Il presidente della Commissione affari costituzionale VIZZINI osserva che le Commissioni riunite devono rimettersi alla decisione che sarà assunta dalla Presidenza del Senato in merito alla procedura da seguire per l'esame dei provvedimenti recanti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, non potendo intervenire in questa sede sulle disposizioni relative all'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 1^a e 12^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 11 maggio 2010

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente TOMASSINI riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni 1^a e 12^a riunite testé svoltesi, nella quale si è convenuto di procedere con la massima speditezza all'esame del disegno di legge n.1012, in materia di punti di accoglienza del neonato, anche sulla base delle sollecitazioni in tal senso pervenute da parte della Presidenza del Senato ai fini della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(1012) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il relatore per la Commissione affari costituzionali BODEGA (*LNP*) osserva, in primo luogo, che il disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire i diritti

civili e sociali su tutto il territorio nazionale, affida ai comuni il compito di istituire punti di accoglienza del neonato atti a prevenire e arginare il fenomeno degli infanticidi e dell'abbandono dei bambini in strada. Richiamando l'articolo 2 della Costituzione, rileva che il diritto alla vita appare come un diritto inviolabile e indisponibile, da tutelare fin dal suo inizio. L'ordinamento giuridico italiano, prevedendo inoltre, ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, l'obbligo di osservare i principi di diritto internazionale, attribuisce rilevanza costituzionale a quegli atti che tutelano il diritto alla vita fin dal concepimento. Ricorda, in proposito, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York, la Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 22 novembre 1969, nonché la raccomandazione n. 874 del 1979.

La stessa Costituzione, ad avviso del relatore, pur non facendo riferimento espressamente alla tutela dei diritti del nascituro, nella parte relativa ai rapporti etico-sociali, sancisce determinati elementi che la comprendono implicitamente.

Il legislatore, proprio al fine di rendere effettivi i principi costituzionali richiamati in tema di tutela e garanzia del diritto alla vita del nascituro, ha ricercato negli anni soluzioni al drammatico problema degli infanticidi e dell'abbandono dei neonati in strada, introducendo la possibilità del «parto anonimo» presso le strutture ospedaliere. L'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, contenente il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, stabilisce, infatti, che il medico o l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto devono fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile o al direttore sanitario dell'ospedale «rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata». È stato così introdotto il diritto alla segretezza del parto nei servizi sociali e negli ospedali, prevedendo che tutto il personale ha l'obbligo di osservare la massima riservatezza rispetto alla madre che «non consente di essere nominata» e di mantenere il segreto all'esterno su tutto ciò che la riguarda. Il nome della madre e le notizie su di lei sono tutelate per legge dal segreto. Quindi coloro che, per motivi d'ufficio, siano venuti a conoscenza del nome della madre non possono rivelarlo e commettono reato se lo fanno.

Il relatore osserva che, purtroppo, anche questa soluzione non ha prodotto risultati soddisfacenti. Tale problematica riaffiora con prepotenza ogni qualvolta gli organi di informazione riferiscono il ritrovamento di un neonato abbandonato. L'ultimo caso risale proprio a pochi mesi fa, quando è stato rinvenuto il corpo di un neonato senza vita davanti al cancello di una ditta nel comune di Arcene, in provincia di Bergamo.

Richiamando i contenuti della relazione che accompagna il disegno di legge in esame, rileva che l'ospedale, specialmente nei piccoli centri, è un luogo al quale ci si presenta con la propria nudità dichiarata, dove è facile essere riconosciuti. In pratica l'anonimato è solo ufficiale, il figlio non è legalmente riconosciuto, ma la madre resta persona nota.

Il disegno di legge è volto a individuare nuovi strumenti che possano garantire adeguate risposte alle richieste di aiuto delle donne che non vedono altra possibilità, dopo aver portato a termine una gravidanza difficile, se non quella di celare la propria identità nell'anonimato e allo stesso tempo assicurare un futuro al proprio figlio. Il neonato può essere salvato soltanto garantendo un vero anonimato e, per far questo, il disegno di legge apporta una novella al codice penale, al fine di garantire effettivamente il parto in anonimato anche quando la madre, pur non recandosi direttamente in ospedale, dopo aver partorito, decide di affidare il proprio bambino, in forma anonima, a una struttura adibita a tale servizio. È previsto che i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscano punti di accoglienza del neonato presso i presidi ospedalieri o altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale. Il fine è quello di promuovere in tutto il territorio nazionale la diffusione di tale servizio che invece, attualmente, è attivato in modo spontaneo, soltanto in alcuni comuni italiani.

L'esame dei dati statistici sull'andamento del servizio, nei comuni dove è già funzionante, dimostrano la piena efficacia ed efficienza dello stesso: solo nell'anno 2009, nella città di Roma, dove è presente un'unica struttura, presso l'ospedale Policlinico Casilino, dedicata «all'abbandono protetto», sono stati salvati quindici bambini.

Si tratta in sostanza di attualizzare quella che anticamente era la «ruota degli innocenti» o «ruota degli esposti», in un luogo ovviamente consono ai tempi, situato presso punti di accoglienza controllati ventiquattro ore su ventiquattro, dove il neonato possa essere lasciato in piena sicurezza e riservatezza.

Riferisce quindi sui contenuti del disegno di legge.

L'articolo 1 modifica l'articolo 591 del codice penale (abbandono di persone minori o incapaci), eliminando la fattispecie di reato di abbandono nel caso in cui il neonato sia consegnato in una delle strutture istituite a tale scopo e secondo le modalità e i principi stabiliti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscano punti di accoglienza del neonato presso i presidi ospedalieri o altre strutture accreditate dal Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 affida ai comuni il compito di sovrintendere all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza. Stabilisce, inoltre, che i comuni debbono provvedere alla nomina di un responsabile amministrativo.

L'articolo 3 fissa i requisiti minimi organizzativi e funzionali che devono essere garantiti dai punti di accoglienza al fine di assicurare l'anonimato della madre e il benessere psico-fisico del neonato. I punti di accoglienza del neonato debbono garantire la piena attività nell'arco di tutte le ventiquattro ore. I punti di accoglienza devono essere dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva della presenza di un neonato abbandonato. Prevede, inoltre, che i punti di accoglienza devono essere dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei con-

trassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza e che il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

L'articolo 4 istituisce un numero verde nazionale che fornisce informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza e che riceve eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

L'articolo 5 stabilisce le sanzioni nel caso in cui sia violato il diritto di accesso gratuito al centro di accoglienza o il diritto all'anonimato della madre, mentre l'articolo 6 prevede la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), relatrice per la 12^a Commissione, riferisce sul disegno di legge in titolo, volto all'istituzione di punti di accoglienza dei neonati finalizzati ad evitare le tragiche pratiche, tuttora esistenti, di abbandono di neonati e di infanticidio.

Illustra quindi l'articolo 1, diretto ad escludere che l'ipotesi di consegna del neonato, entro i primi giorni di vita, a uno dei punti di accoglienza suddetti, ovvero ad un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, rientri nella fattispecie di reato di abbandono di persone minori o incapaci (di cui all'articolo 591 del codice penale). A tale riguardo, l'articolo 2, comma 1, demanda ai comuni il compito di istituire, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, tali punti di accoglienza, presso i presidi ospedalieri o presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale. I comuni (articolo 2, comma 2) sovrintendono all'organizzazione ed al corretto funzionamento dei punti di accoglienza, in conformità alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all'articolo 3 e provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

Dà quindi conto del successivo articolo 3, secondo cui tali strutture devono: essere attive per l'intero arco delle ventiquattro ore; garantire le condizioni, ambientali e strutturali, atte ad assicurare il benessere psicofisico del neonato nonché i mezzi tecnici per la tempestiva segnalazione al responsabile amministrativo della presenza di un neonato abbandonato; essere contraddistinte (all'esterno degli edifici dove siano ubicati) di idonei contrassegni. In questo quadro, il responsabile amministrativo è tenuto ad informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, il quale provvede al suo tempestivo ricovero, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 4 che prevede che il Ministero dell'interno istituisca, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un numero verde nazionale, attivo per l'intero arco delle ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sull'ubicazione e sul funzionamento dei

punti di accoglienza e a ricevere segnalazioni, anche anonime, relative a neonati abbandonati. L'articolo 5, invece, punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno la violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato o del diritto all'anonimato della madre.

Quanto alla copertura finanziaria, il comma 1 dell'articolo 6 reca uno stanziamento annuo di 1 milione di euro; esso viene ripartito dal Ministero dell'interno tra i comuni che istituiscano o abbiano istituito punti di accoglienza.

Conclude rilevando che le misure che si intendono proporre con l'iniziativa legislativa in titolo costituiscono certamente uno strumento appropriato per fronteggiare il fenomeno connesso all'abbandono dei neonati, ferma restando tuttavia l'esigenza di garantire un più fattivo impegno per una completa informazione nei confronti della donna; auspica pertanto una rapida definizione dell'*iter* di approvazione parlamentare, nel presupposto di pervenire all'elaborazione di un testo largamente condiviso.

La senatrice ADAMO (*PD*) chiede che, prima di dare inizio alla discussione generale, si effettui un ciclo di audizioni volto a verificare l'ampiezza del fenomeno, soprattutto in considerazione dell'attivazione spontanea, in molti ospedali, in particolare ad opera di associazioni di volontariato, di centri di accoglienza dei neonati. Ritiene, infatti, che, per poter individuare la soluzione normativa più appropriata, occorra preventivamente acquisire le informazioni necessarie sul grave fenomeno dell'abbandono dei neonati.

La senatrice BASSOLI (*PD*), associandosi alla richiesta formulata da parte della senatrice Adamo, ritiene quanto mai opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi al fine di affrontare più compiutamente le problematiche sottese all'iniziativa legislativa in esame, soprattutto alla luce dei brevi cenni avanzati dal relatore per la 1^a Commissione Bodega circa l'esperienza maturata presso il Policlinico Casilino di Roma. Nell'ambito delle audizioni informali, unitamente ai presìdi sanitari, sottolinea l'esigenza di coinvolgere anche i servizi territoriali di assistenza, con particolare riferimento ai responsabili delle strutture consultoriali che per legge svolgono compiti di aiuto nei confronti delle madri in difficoltà.

Il senatore VIZZINI (*PdL*), presidente della Commissione affari costituzionali, ritiene opportuno che i rappresentanti dei Gruppi facciano pervenire in tempi congrui le indicazioni delle persone che saranno ascoltate in una prossima riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi medesimi.

Il presidente TOMASSINI invita quindi i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a indicare, entro il prossimo giovedì 20 maggio, i soggetti che si richiede di ascoltare, nella prospettiva di iniziare lo svolgimento delle audizioni informali nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato

dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1^a e 12^a riunite che saranno convocate a partire dal prossimo giovedì 27 maggio.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 11 maggio 2010

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(851) LI GOTTI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il presidente DINI, dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri obbligatori e che quindi si potrà procedere alla votazione del mandato ai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite, previa verifica del prescritto numero legale, conferiscono mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandoli a svolgere la relazione oralmente.

(852) *LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il presidente DINI avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti presentati e già illustrati (allegati al resoconto della seduta dell'11 marzo scorso) relativi al provvedimento in titolo.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.1, in quanto tale emendamento sopprime le modifiche apportate dal disegno di legge all'articolo 270-*bis* del codice penale e dirette ad introdurre una formulazione più precisa del reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Le Commissioni riunite, previa verifica del prescritto numero legale, approvano l'emendamento 3.1.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.2, con il quale si finisce per escludere dal quadro sanzionatorio tutte quelle condotte che si sostanziano nel sabotaggio dei servizi pubblici essenziali e che sono contemplate esplicitamente nella Convenzione oggetto di ratifica.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 3.2.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 3.3, con il quale si incide sull'introducendo articolo 270-*octies*. Tale articolo è volto a sanzionare tutte quelle condotte di coloro che in luogo privato fanno apologia di uno o più dei delitti di terrorismo.

Il sottosegretario CALIENDO osserva come tali condotte siano già sanzionate a livello ordinamentale ai sensi dell'articolo 414 del codice penale, il quale punisce la condotta di chi fa pubblicamente apologia. Ricorda peraltro che la giurisprudenza costante della Corte di cassazione si è orientata nel riconoscere un'ampia portata normativa al concetto di istigazione e di pubblica apologia.

Il senatore CENTARO (*PdL*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, osserva come le condotte che si intendono sanzionare attraverso l'introduzione dell'articolo 270-*octies* sono sanzionate, laddove l'istigazione al terrorismo risulta possa in essere in un luogo

privato, ai sensi delle norme che puniscono i reati di associazione con finalità terroristiche.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) integrando le dichiarazioni di voto rese, ritiene non condivisibili i rilievi formulati testè, osservando come l'articolo 414 del codice penale consenta di punire la sola condotta di chi fa apologia pubblicamente e non già tutte le forme di indottrinamento svolte anche in luogo privato.

Dopo un'ulteriore precisazione del sottosegretario CALIENDO sull'articolo 414 del codice penale, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.3, ritenendo condivisibile l'interpretazione resa dal senatore Li Gotti, per la quale l'articolo 414 del codice penale non consente di sanzionare la condotta di chi in luogo privato, e quindi non pubblicamente, fa apologia.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato con distinte e successive votazioni gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5.1 e 6.1, conferiscono mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge così come modificato.

(850) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2058) FINOCCHIARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'industria e il commercio, in attuazione della suddetta Convenzione (Esame del disegno di legge n. 2058, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 850, e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 850, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2058, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio 2009.

Il presidente DINI ricorda che l'esame del disegno di legge in titolo era stato sospeso in attesa prima dell'assegnazione e quindi della disponibilità dello stampato del disegno di legge n. 2058, di iniziativa dei senatori del Partito democratico. Fa presente peraltro che la Conferenza dei Capi-gruppo ha sollecitato la ripresa e la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore BALBONI (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, chiede preliminarmente che sia rinviato l'incardinamento del disegno di legge n. 2058, la cui bozza è stata resa disponibile solo stamane. Fa presente peraltro che tale disegno di legge sembra incidere significativamente sulle norme del codice penale in materia di corruzione, intervenendo su que-

stioni affrontate fra l'altro dai disegni di legge n. 2156 ed altri, assegnati alle Commissioni riunite 1^a e 2^a di cui oggi dovrebbe essere avviato l'esame. Conclude quindi invitando a valutare l'opportunità di procedere allo stralcio di tutte le norme di carattere sostanziale e di proseguire unicamente nella ratifica della Convenzione.

La senatrice DELLA MONICA (PD) fa presente che il suo Gruppo ha presentato un disegno di legge, il n. 2174, il quale recepisce in larga parte le norme di natura sostanziale contenute nell'articolo 2058. Tale provvedimento risulta assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

Il senatore LI GOTTI (IdV) osserva come il disegno di legge n. 2058 se da un lato introduce norme di natura sostanziale, in parte coincidenti con quelle di alcuni dei disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, dall'altro però collega tali modifiche alla ratifica della Convenzione. Per tale ragione invita a valutare l'opportunità di effettuare lo stralcio di tali disposizioni, in quanto tale operazione rischierebbe di inficiare quell'importante collegamento fra obblighi internazionali e normativa nazionale *de jure condendo*.

La senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene condivisibili i rilievi testè formulati dal senatore Li Gotti.

Il senatore BERSELLI (PdL), Presidente della 2^a Commissione, osserva come per quanto riguarda il disegno di legge n. 2156 le norme penali in materia di corruzione siano limitate ad un solo articolo. Il provvedimento testè citato infatti presenta un ambito applicativo più ampio, ricomprendendo tutta una serie di misure anticorruzione. Ritiene pertanto necessario una riflessione sull'opportunità di procedere allo stralcio delle norme di carattere sostanziale contenute nel disegno di legge n. 2058.

Il sottosegretario CALIENDO ritiene necessaria una riflessione sulla questione invitando quindi le Commissioni riunite a rinviare l'avvio dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1969) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il presidente DINI ricorda che la relatrice per la 2^a Commissione Algrini aveva preannunciato, nell'ultima seduta, la predisposizione di

nuove formulazioni delle disposizioni previste dal disegno di legge in titolo da sottoporre all'esame delle Commissioni riunite.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), relatrice per la 2^a Commissione, fa presente che sta procedendo, alla predisposizione di proposte emendative che tengano conto anche della emanando direttiva in materia di sfruttamento sessuale dei minori. Chiede pertanto che sia rinviato il seguito dell'esame dei disegni di legge ad altra seduta.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 11 maggio 2010

4^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni, per le parti di competenza della 6^a Commissione, il senatore CONTI (*PdL*), osservando che il decreto-legge è stato significativamente ampliato in prima lettura con una serie di misure che concernono molti degli ambiti già presenti nel testo originario, con particolare riguardo al contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, il potenziamento dell'amministrazione finanziaria, la razionalizzazione della riscossione, le misure sui giochi e gli interventi agevolativi a sostegno della domanda.

Fa presente che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 recano disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni di evasione fiscale operati prevalentemente in materia di imposta sul valore aggiunto mediante scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità

privilegiata (paradisi fiscali) individuati con i decreti 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze e 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze (*black list*) e che il comma 4 dispone che, per le delibere assembleari approvate a decorrere dal 1° maggio 2010, nei casi di trasferimento all'estero della sede sociale i soggetti interessati debbano notificare tale modifica esclusivamente tramite la Comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

Il comma 5, finalizzato ad introdurre misure di contrasto alle frodi internazionali, estende all'Istituto di previdenza dei marittimi (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate l'applicazione della disciplina già vigente in favore dell'INPS e finalizzata a garantire la riscossione delle somme da parte degli enti creditori sopra richiamati, mentre il comma 6 reca disposizioni finalizzate a garantire un più efficace contrasto agli indebiti utilizzi dei crediti d'imposta effettuati attraverso compensazione.

Il comma 6-*quater*, inserito dalla Camera, affida sia la riscossione spontanea, sia la riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali alle società che hanno ceduto ad altre il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione, alla società Equitalia S.p.A. (ex Riscossione S.p.A.) e alle società da quest'ultima partecipate.

Parallelamente, il comma 6-*quinquies*, anch'esso inserito alla Camera, elimina la previsione secondo cui la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la potestà regolamentare è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

Passando all'articolo 2, il relatore osserva che il comma 1 reca norme funzionali alla prima applicazione della direttiva 2010/24/UE concernente l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Il comma 2-*bis*, introdotto (come i successivi commi 2-*ter* e 2-*quater*) dalla Camera, dispone in merito alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro, prevedendo che esso può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede che ne permetta la partecipazione telematica.

Il comma 2-*ter* precisa che la licenza per l'esercizio delle scommesse, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio di apposita concessione.

Il comma 2-*quater* prevede inoltre che la suddetta licenza è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

Ai sensi del comma 2-*quinquies*, introdotto dalla Camera, si dispone che le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-*bis* a 2-*quater* sono destinate: per l'anno 2010 al fondo per le missioni internazionali di pace; per l'anno 2011 al rifinanziamento per l'anno 2011 del 5 per mille.

Il comma 2-*sexies*, inserito dalla Camera, differisce al 16 maggio 2011 il termine – attualmente fissato al 15 settembre 2009 – per l'avvio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito. Conseguentemente, viene prorogato dal 30 giugno 2010 al 20 novembre 2010 il termine entro il quale è versata la seconda rata del contributo dovuto dai concessionari ai fini dell'installazione dei videotermini.

I commi da 2-*septies* a 2-*decies*, inseriti dalla Camera, consentono alle società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione, le cui quote sono state acquisite da Equitalia S.p.A., di definire con modalità agevolate alcune controversie, tuttora pendenti, relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione. La definizione agevolata si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute.

Il comma 2-*undecies*, anch'esso inserito alla Camera, reca la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni introdotte ai predetti commi (rifinanziamento delle missioni di pace e concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro).

Dopo aver illustrato analiticamente le disposizioni recate dai commi 4-*bis* a 4-*octies*, il relatore si sofferma sui commi da 4-*novies* a 4-*quaterdecies*, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera, che dettano la disciplina del 5 per mille dell'IRE per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo 2009. I commi da 4-*quinquiesdecies* a 4-*septiesdecies*, anch'essi inseriti dalla Camera, estendono, inoltre, la ripartizione delle quote del 5 per mille relative agli anni 2007 e 2008 ad ulteriori categorie di soggetti, rispetto a quelli indicati nella disciplina originaria.

Il relatore osserva poi che l'articolo 3 introduce norme eterogenee, complessivamente volte alla deflazione del contenzioso tributario, e ne dà analiticamente conto.

L'articolo 3-*bis*, inserito dalla Camera, reca i requisiti quantitativi di capitale sociale delle società di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali.

All'articolo 4, infine, i commi da 2 a 4 introducono un'agevolazione fiscale finalizzata ad incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, per la realizzazione di campionari nell'Unione europea, nei settori di industria tessile, confezione articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia. Ai sensi del comma 2, il beneficio fiscale consiste in una riduzione del reddito d'impresa determinato ai fini delle imposte sui redditi di un ammontare corrispondente al valore degli investimenti. Il comma 4 prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate diretto a definirne modalità e criteri di attuazione. Il comma 3, sostituito dalla Camera, dispone che l'agevolazione fiscale è fruibile ai sensi della disciplina sulla concessione di aiuti di Stato superiori alla soglia «*de minimis*» purché nel limite massimo di 500.000 euro per impresa.

Il presidente CURSI (*Pdl*), intervenendo in sostituzione del senatore Casoli, relatore per la 10^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo per quanto attiene alle parti di competenza della 10^a Commissione, evidenziando che l'articolo 2, comma 3, prevede alcune norme in materia di esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente per garantire una maggiore concorrenza in tale settore.

Rileva inoltre che l'articolo 2, comma 4, contiene una serie di disposizioni relative alle polizze vita cosiddette dormienti, mentre i commi da 4-*quinquies* a 4-*sexies*, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituiscono un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2010, finalizzato a misure di sostegno e incentivazione per le imprese dei distretti del tessile e dell'abbigliamento che decidano volontariamente di utilizzare il sistema di etichettatura dei prodotti recentemente introdotto dalla legge n. 55 del 2010 sulla tutela del *made in Italy*.

L'articolo 4, nei commi da 2 a 4, introduce un'agevolazione fiscale finalizzata ad aumentare gli investimenti in ricerca industriale per la creazione di campionari realizzati nell'Unione europea nel settore dell'industria tessile. Lo stesso articolo 4, stabilisce una ripartizione delle risorse del fondo per la finanza d'impresa, mentre viene prevista l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata al raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente e al miglioramento della sicurezza sul lavoro. Tale fondo ha una dotazione finanziaria pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Le modalità di erogazione dei contributi sono state successivamente individuate con un apposito decreto interministeriale. In particolare, beneficiano dei contributi per l'acquisto le seguenti categorie di beni: motocicli, elettrodomestici a basso consumo, cucine componibili complete di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, immobili che garantiscano un consistente risparmio energetico, nonché rimorchi per le gru per l'edilizia, le macchine agricole e i motori nautici. In particolare, il decreto adottato individua un limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi. Come è noto, inoltre, questi incentivi sono previsti per gli acquisti effettuati a partire dal 15 aprile 2010.

Per quanto riguarda il settore dei motocicli, il comma 1-*ter* dell'articolo 4 stabilisce che i contributi si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, mentre nel caso di acquisto di motocicli dotati di alimentazione elettrica, e quindi maggiormente ecocompatibili, l'incentivo previsto è pari al 20 per cento del prezzo praticato e può raggiungere un massimo di 1.500 euro.

Sempre per quanto attiene al risparmio energetico, segnala che il comma 1-*quinquies* istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico per gli anni 2010-2011 un fondo di un milione di euro destinato al miglioramento dell'efficienza energetica del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.

Il Presidente sostiene infine che sarebbe opportuno acquisire dal Governo il rendiconto degli impieghi del fondo incentivi, in particolare, per

conoscere i settori che più ne hanno beneficiato, in taluni casi a svantaggio di altri, come nel settore della nautica e dei motori fuoribordo.

Propone infine di fissare alle ore 12 di giovedì 13 maggio prossimo il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative e ordini del giorno al provvedimento in esame.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede di posticipare alle ore 18 di giovedì 13 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al decreto-legge.

La Commissione conviene.

La senatrice BAIIO (*PD*) rammenta che la 6^a Commissione finanze e tesoro ha da tempo avviato l'esame dei disegni di legge n. 1366 e connessi per la definitiva disciplina della devoluzione del cinque per mille dell'imposta sui redditi, entrambi di iniziativa parlamentare e sostenuti da un ampio consenso tra le varie forze politiche. In proposito giudica in termini estremamente negativi il fatto che il Governo abbia introdotto, nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati, una serie di disposizioni concernenti tale materia in palese contrasto con il contenuto e lo spirito dei disegni di legge citati. Reputa particolarmente grave tale decisione, con la quale l'Esecutivo ha di fatto sottratto l'iniziativa legislativa alla competenza del Parlamento, dimostrando uno scarso rispetto per le prerogative delle Camere. Rivolge pertanto alla maggioranza l'appello a sostenere realmente le proposte legislative d'origine parlamentare, dal momento che con l'impegno comune di tutte le parti politiche sarebbe possibile concluderne l'*iter* in tempi rapidi.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), riservandosi di svolgere un intervento più ampio, anticipa talune considerazioni di merito. Ricorda, in particolare, che la propria parte politica, insieme con altre forze della maggioranza e dell'opposizione, ha espresso un giudizio ampiamente positivo sull'istituto del cinque per mille, la cui introduzione va ascritta a merito dell'attuale Ministro dell'economia e delle finanze. Nel condividere i rilievi della senatrice Baio, sottolinea tuttavia che il regime di devoluzione del cinque per mille ha avuto sin dal principio un carattere meramente sperimentale: reputa pertanto fondamentale dotare di stabilità il meccanismo di devoluzione delle somme e di erogazione alle associazioni che operano nell'ambito del volontariato e del terzo settore, attesa la rilevanza sociale della loro attività.

Rileva quindi criticamente che le disposizioni in materia di devoluzione dei premi per le polizze dormienti al fondo di tutela per i risparmiatori vittime di frodi contrasta con l'impianto liberista che caratterizzerebbe la politica del Governo e concretizza al contempo un autentico esproprio a danno dei risparmiatori che hanno stipulato polizze di assicurazione sulla vita.

Rammenta infine che la 6^a Commissione finanze e tesoro ha svolto un'articolata discussione sulla crisi economica e sui nuovi scenari finanziari e monetari che si vanno delineando a livello internazionale, nel cui ambito sono state avanzate, anche da esponenti della maggioranza, autorevoli proposte per l'individuazione e l'allocatione di ulteriori risorse in chiave anticrisi e di stimolo dell'economia. Sottolinea al contrario l'inefficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge, ai fini del rilancio dell'economia interna, e osserva criticamente che il Governo non si adopera quanto dovrebbe per eliminare gli sprechi e le spese inutili.

Il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

5^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) esprime forti perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento che prevede lo stanziamento di circa 420 milioni di euro di risorse suddivisi in 300 milioni di euro di incentivi

per la promozione dei consumi, 70 milioni di euro a favore del comparto tessile e altri 50 milioni di euro per il settore della cantieristica.

Rileva, infatti, che circa un terzo delle risorse finanziarie risulterebbe derivante da maggiori entrate attribuibili ai proventi che giungeranno dall'adesione allo scudo fiscale. A tale proposito ricorda che secondo l'orientamento della Corte dei conti non è possibile garantire il finanziamento di spese certe, come quelle in questione, con entrate incerte come quelle derivanti dai futuri introiti frutto della lotta all'evasione fiscale.

Si sofferma quindi sul fondo per il sostegno alla domanda criticando l'impostazione del decreto-legge che rinvia ad un successivo decreto interministeriale l'individuazione delle categorie di prodotti destinatarie degli incentivi. Rileva, infatti, che tale modalità non ha consentito al Parlamento di intervenire nell'individuazione dei settori che beneficerebbero degli incentivi.

Da ultimo osserva che le norme sugli incentivi fiscali agli investimenti risultano estremamente ristrette sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo ed evidenzia come le esigue risorse finanziarie a disposizione, pari a circa 70 milioni di euro, non consentiranno alle norme sugli incentivi fiscali agli investimenti di essere realmente efficaci.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo Gruppo parlamentare sul provvedimento in esame.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) si riserva di intervenire nel corso della seduta di domani alla presenza del sottosegretario Giorgetti, in considerazione di una serie di valutazioni, che preannuncia di voler illustrare, in merito alle parti fiscali del provvedimento d'urgenza.

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*) rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 11 maggio 2010

189^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 40, che reca misure tributarie e finanziarie per il contrasto alle frodi fiscali e di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, nonché di finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. Sottolinea, tra l'altro, l'utilità del fondo incentivi e delle misure dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2171) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, illustra le ragioni che giustificano la necessità di adottare misure urgenti per approntare tempestive risposte al progressivo deterioramento delle condizioni finanziarie della Grecia. Già il 25 marzo scorso, gli Stati membri della zona euro hanno espresso la comune volontà di intraprendere un'azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Unione europea, anche attraverso prestiti bilaterali coordinati. Di fronte all'aggravarsi della crisi greca, l'Eurogruppo, il 2 maggio, ha dunque concordato all'unanimità di attivare un programma triennale di prestiti, cui si accompagnerà un analogo meccanismo di sostegno finanziario da parte del Fondo Monetario Internazionale, subordinato al rispetto, da parte della Grecia, di una serie di condizioni e di parametri nella conduzione della propria politica economica. Gli Stati membri si sono conseguentemente impegnati ad adottare con urgenza i provvedimenti normativi necessari per dare esecuzione ai prestiti in favore della Grecia, in particolare specificando che il primo rimborso dovrà avvenire entro il termine del 19 maggio 2010, data di emissione di una significativa emissione di titoli obbligazionari della Grecia.

Per dare attuazione a tali decisioni, assunte in ambito europeo, si rende necessario un intervento normativo straordinario e urgente che, anche in deroga alle ordinarie norme di contabilità dello Stato, consenta all'Italia di partecipare all'erogazione del prestito, sia in relazione alla prima scadenza sia per quanto concerne gli esborsi che si renderanno necessari successivamente.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo, diretto ad attuare il federalismo demaniale, disciplina la procedura per l'individuazione dei beni statali che potranno essere attribuiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Lo schema è emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19

della legge 5 maggio 2009, n. 42, che reca i principi e i criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle Regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio.

Si sofferma quindi sul procedimento di attribuzione dei beni, con particolare riguardo alle esclusioni. Ricorda che i beni saranno individuati e attribuiti attraverso l'inserimento in appositi elenchi; sono trasferiti con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi ed entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali. Ai fini della predisposizione dei suddetti elenchi, l'articolo 5, comma 1, elenca le tipologie di beni dello Stato oggetto di trasferimento, prevedendo un'espressa clausola di chiusura: possono essere oggetto di trasferimento tutte le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato, ad eccezione dei beni esplicitamente non trasferibili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5. In particolare, sono esclusi dal trasferimento tutti gli immobili in uso per effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici e alle Agenzie. Nota che la clausola di esclusione, tuttavia, in questo caso non opera *ex lege*: infatti, occorre attivare una complessa procedura che termina con l'emanazione del provvedimento del Direttore del demanio recante l'elenco dei singoli beni sottratti al trasferimento. L'ultimo comma dell'articolo 5, però, reca un'apposita clausola di esclusione dal trasferimento per i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica. Tale clausola, a differenza di quanto prevedono i commi 2 e 3, pare invece operare *ex lege*: dunque non troverebbe applicazione il procedimento amministrativo finalizzato a ottenere l'esclusione.

Ritiene opportuno segnalare la necessità di prevedere una forma di esclusione *ex lege* anche per i beni demaniali in uso agli organi costituzionali. Infatti, occorre evitare che la sottrazione alla trasferibilità possa dipendere dal provvedimento di un'autorità esterna, quale è il direttore dell'Agenzia del demanio. Ciò sarebbe suscettibile di ledere il principio costituzionale dell'autonomia degli organi costituzionali. A suo avviso, andrebbe dunque valutata l'opportunità di inserire un'ulteriore clausola di salvaguardia che preveda la non applicazione delle disposizioni ai beni in uso a qualsiasi titolo agli organi costituzionali.

Sempre in riferimento al regime di esclusione di alcune particolari categorie di beni, ritiene opportuno inserire fra le tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, oltre ai beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, quelli appartenenti al patrimonio ambientale nazionale, data la diretta rilevanza costituzionale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Inoltre ritiene opportuno segnalare, con riguardo all'articolo 6, comma 1, che il procedimento di delegificazione per il riordino della disciplina dei fondi immobiliari «chiusi» è disposto direttamente dal decreto delegato, senza che sia previsto espressamente dalla legge di delega.

Conclude, riservandosi di presentare una proposta di osservazioni con i rilievi emersi nel dibattito.

Il senatore VITALI (*PD*) esprime perplessità sul riferimento al patrimonio ambientale nazionale ai fini dell'esclusione del trasferimento: si tratta di un concetto eccessivamente ampio che potrebbe precludere il trasferimento anche elementi naturali, come un fiume.

Inoltre, ricorda che l'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 collega il conferimento dei beni alle funzioni degli enti territoriali, mentre lo schema di decreto legislativo richiama il principio di valorizzazione funzionale, non previsto dalla legge delega.

Osserva che si potrebbe introdurre una norma di chiusura, in base alla quale i proventi dell'eventuale alienazione del patrimonio dovranno essere posti a riduzione del debito delle regioni e degli enti locali.

Il senatore BODEGA (*LNP*) sottolinea l'opportunità di specificare il significato dell'esclusione dei beni del patrimonio culturale: infatti, in base alle leggi vigenti, il vincolo si applicherebbe a tutti i monumenti che hanno più di 50 anni, per cui sarebbe esclusa dal trasferimento una vasta categoria di elementi del patrimonio pubblico.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, condivide l'opportunità di individuare una formulazione giuridica più perspicua per l'individuazione dei beni del patrimonio ambientale e di quello culturale da escludere dal trasferimento.

Il senatore PASTORE (*PdL*) nota che in base alla formulazione attuale dello schema di decreto legislativo possono essere trasferite tutte le tipologie di beni appartenenti al patrimonio dello Stato. È opportuno precisare, con riferimento ai parchi naturali, che il trasferimento non può riguardare le aree su cui insiste un interesse nazionale.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) esprime perplessità in ordine all'obbligo di valorizzazione funzionale previsto all'articolo 1, comma 2: si tratta di un principio non previsto dalla legge di delegazione e che potrebbe aggravare i costi di gestione per le Regioni e gli enti locali.

Sottolinea l'opportunità di assicurare la partecipazione delle Regioni e degli enti locali al procedimento di individuazione dei beni da trasferire e di puntualizzare il regime delle esclusioni. Inoltre, ritiene che l'attribuzione a fondi comuni di investimento immobiliare degli enti territoriali appare eccessiva rispetto alla delega.

Infine, domanda quale ruolo possa svolgere la Commissione affari costituzionali nel procedimento di definizione degli schemi di decreti delegati sottoposti al parere della Commissione parlamentare per il federalismo fiscale.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, ritiene che la Commissione affari costituzionali, in occasione dell'esame dei decreti delegati da parte della Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, quando lo ritenga opportuno e utile considerati i rilevanti profili di propria compe-

tenza, possa formulare le proprie osservazioni, seguendo la procedura prevista dall'articolo 38 del Regolamento. Inoltre, il Governo potrebbe fornire direttamente alla Commissione affari costituzionali la risposta su singoli argomenti oggetto dei pareri.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) richiama l'attenzione sulla questione delle locazioni degli edifici in cui hanno sede gli uffici amministrativi: a seguito del trasferimento di beni, i relativi canoni saranno corrisposti agli enti territoriali.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, osserva che i trasferimenti dallo Stato agli enti locali in quel caso sarebbero corrispondentemente ridotti, in misura pari alle maggiori entrate derivanti dai canoni delle locazioni. Si tratta comunque di temi che saranno esaustivamente affrontati nella sede propria della Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, cui compete l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1350) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) dà conto di una proposta di nuovo testo del disegno di legge, redatta in forma di integrazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) condivide l'opportunità di redigere il testo in termini integrativi della disciplina vigente. In tal caso si potrebbero individuare gli edifici presso i quali è esposta la bandiera con riferimento all'articolo 2 di quella stessa legge. Esprime perplessità sulla formulazione del comma 2 del testo proposto dal relatore, che attribuisce al responsabile dell'ente o della struttura che ha sede nell'edificio l'obbligo di far rispettare il decoro e il buono stato di conservazione della bandiera: a suo avviso sarebbe stato preferibile mantenere la formulazione originaria del disegno di legge che attribuisce tale compito al responsabile giuridico dell'ente ospitato nella struttura.

Ritiene poi che sia pleonastica la clausola «senza oneri per la finanza pubblica», essendo sufficienti, a suo avviso, le risorse già previste per l'attuazione della legge n. 22. Inoltre, giudica eccessivamente modesta la misura minima della sanzione amministrativa e auspica che i compiti di vigilanza siano attribuiti a tutti i pubblici ufficiali.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, sull'uso della bandiera individua puntualmente il responsabile dell'esposizione della bandiera e stabilisce che i rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per l'iniziativa del senatore Ramponi e per lo sforzo compiuto dal relatore nel redigere il nuovo testo. Esso tuttavia sembra orientato piuttosto a svolgere una funzione punitiva nel caso di violazione delle disposizioni, mentre a suo avviso dovrebbe essere formulato in modo positivo, nel senso di promuovere un'esposizione dignitosa della bandiera, anche da parte di privati cittadini.

Per quanto riguarda le competenze relative alla vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni, condivide l'osservazione del Presidente, il quale ha evidenziato che le norme vigenti individuano correttamente le autorità responsabili.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) prospetta l'opportunità di prevedere la costituzione di un fondo con i proventi delle sanzioni amministrative per finanziare gli adempimenti previsti dalla legge. In caso contrario, con la clausola di salvaguardia «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», le amministrazioni non disporrebbero delle risorse necessarie per garantire una decorosa esposizione delle bandiere presso le loro sedi.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) prende atto della precisazione del Presidente a proposito dell'individuazione dei responsabili della vigilanza sulla corretta esposizione, in base al regolamento sull'uso delle bandiere.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), tenuto conto delle considerazioni svolte nel dibattito, presenta una riformulazione del testo, pubblicata in allegato.

La Commissione conviene di fissare alle ore 13 di lunedì 17 maggio il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (n. COM (2010) 93 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra la proposta in titolo che, in coerenza con l'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giu-

stizia nell'Unione europea, istituisce un'agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala, il cui compito essenziale consisterà nell'assicurare la gestione operativa a lungo termine del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema di informazione visti (VIS) e di EURODAC.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1350**

Disposizioni in materia di decoro della bandiera

Art. 1.

*(Integrazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22
e disposizione abrogativa di coordinamento)*

1. Alla legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea, esposte negli edifici sede di istituzioni e uffici pubblici ai sensi della presente legge, devono essere sempre decorosamente pulite, in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate.

2. Al responsabile di cui all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la disposizione di cui al comma 1. Quando vi sia inadempienza di tale obbligo, si applica la sanzione amministrativa da 200 a 500 euro, elevabile fino a 2000 euro in caso di reiterazione.

3. Le disposizioni a tutela del decoro della bandiera di cui al presente articolo si applicano anche a chiunque esponga le bandiere di cui al comma 1 fuori dei casi obbligatori prescritti dalla legge.»;

b) all'articolo 1, comma 2, è abrogato il primo periodo e, al secondo periodo, è soppresso l'inciso: «, altresì.».

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 maggio 2010

157^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) COSTA. – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) DELLA MONICA ed altri. – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) CASSON ed altri. – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame degli identici emendamenti 1.66, 1.67 e 1.68, accantonati nel corso dell'ultima seduta.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono parte i senatori LI GOTTI (*IdV*), D'AMBROSIO (*PD*), DELLA MONICA (*PD*), CASSON

(*PD*), il relatore CENTARO (*PdL*) e il sottosegretario CALIENDO, sulla stretta correlazione fra il comma 9 del disegno di legge n. 1611 e talune delle proposte emendative del relatore e del Governo, volte ad incidere sugli aspetti procedurali di autorizzazione delle intercettazioni, il presidente BERSELLI, accedendo alle sollecitazioni di alcuni senatori dell'opposizione, dispone che sia mantenuto l'accantonamento del complesso degli emendamenti volti ad incidere sul comma 9. Avverte poi che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2003 (testo 2), si devono considerare preclusi gli emendamenti 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89 e 1.90.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.91, il quale coincide peraltro con la prima parte dell'emendamento 1.89, dichiarato testé precluso. Tale emendamento appare ispirato a logiche di garanzia, intendendo estendere il regime previsto per le intercettazioni ambientali anche, in quanto compatibile, alle intercettazioni di corrispondenza postale.

Dopo che il relatore CENTARO (*PdL*) e il sottosegretario CALIENDO, rivedendo il parere in precedenza espresso, si sono espressi favorevolmente, l'emendamento 1.91 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritira quindi l'emendamento 1.92, sul quale la 5^a Commissione aveva espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (*IdV*), la Commissione respinge, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 1.93 e 1.94.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.95, con il quale viene integralmente riscritto l'articolo 267 del codice di rito. In particolare, con tale emendamento si prevede che sia il pubblico ministero a richiedere al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni di captazione. Si vogliono in tal modo evitare le conseguenze negative sul piano organizzativo derivanti dall'attribuzione al giudice collegiale della competenza a decidere in materia di intercettazioni. L'emendamento prevede inoltre la possibilità per il pubblico ministero di disporre le intercettazioni direttamente, con decreto motivato, nei casi di urgenza. La proposta inoltre individua tempi, modi ed eventuali proroghe all'espletamento delle operazioni captative, ciò al fine di evitare che l'eventuale superamento del termine di durata massima delle intercettazioni possa vanificare le indagini. Più in generale, l'emendamento è volto a evitare le cosiddette fughe di notizie, senza però inficiare l'efficacia delle intercettazioni quale essenziale mezzo di ricerca della prova.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.95.

Prende quindi la parola, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.96, il senatore D'AMBROSIO (PD). Nel riservarsi di svolgere talune considerazioni sulla questione relativa all'attribuzione della competenza a decidere in materia di intercettazioni, si sofferma sulla problematica concernente l'utilizzo delle intercettazioni nei processi per corruzione e concussione.

Il senatore CASSON (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannunciando che non parteciperà al voto. Si sofferma in particolare sui commi 5, 6 e 7 dell'articolo 267 così come modificato dall'emendamento 1.96. Le misure ivi contenute sono tutte finalizzate ad assicurare un'adeguata tutela della *privacy* delle persone coinvolte nelle indagini attraverso il contrasto di ogni forma di illegittima fuga di notizie. Tale finalità non può che essere perseguita attraverso la responsabilizzazione dei soggetti che intervengono a vario titolo nel procedimento. In questo contesto devono essere lette le previsioni di cui al comma 7, il quale prevede che ogni aspetto relativo alle operazioni di intercettazione sia annotato in un apposito registro tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero. Ricorda peraltro come ulteriori forme di responsabilizzazione dei magistrati inquirenti siano previste anche dagli emendamenti 1.248 e 1.250. Conclude, osservando come il Governo e il relatore, nell'esprimere parere contrario su tutte queste proposte emendative, sembrano dimostrare quanto in realtà alla maggioranza stia poco a cuore la questione della tutela della riservatezza.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.96, 1.97, 1.98 e i subemendamenti 1.1000/4, 1.1000/12, 1.1000/33, 1.1000/34, 1.1000/13 e 1.1000/14.

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di votazione favorevole sul subemendamento 1.1000/16, sottolineando come la questione relativa allo spostamento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni richieda una rivisitazione anche delle norme di cui all'articolo 328 del codice di rito.

Il sottosegretario CALIENDO manifesta la disponibilità del Governo a tenere conto favorevolmente dei subemendamenti del senatore Benedetti Valentini, volti ad ampliare il periodo di *vacatio legis* delle norme in materia di trasferimento della competenza per l'autorizzazione delle operazioni captative. L'ampliamento di tale periodo potrà consentire una più generale rivalutazione della problematica connessa alla competenza anche in materia di autorizzazione di misure cautelari, affrontata nel disegno di legge n. 1440, di riforma del processo penale. A ben vedere, inoltre, la previsione di un periodo di *vacatio legis* superiore a sei mesi appare compatibile anche con i tempi di completamento del processo di digitalizzazione e informatizzazione della giustizia penale.

Dopo una breve precisazione del relatore CENTARO (*PdL*) sulla questione relativa ad una generale rivisitazione della competenza in materia di misure cautelari nonché di intercettazioni, prende la parola il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Egli osserva in primo luogo che i ricorrenti interventi sulle norme processuali diretti a trasferire crescenti competenze ai tribunali distrettuali, vanno inquadrati in una filosofia dello sviluppo sociale e culturale fondata sul primato delle metropoli come centri erogatori di servizi, una filosofia che va a suo parere combattuta in favore di una concezione diffusa dei servizi che mantenga alta la qualità della vita civile su tutto il territorio. Si riserva quindi di valutare l'opportunità di ritirare i suoi emendamenti e subemendamenti volti ad incidere sulla competenza in materia di autorizzazione delle intercettazioni, qualora il Governo si impegni a rivalutare nel complesso la questione concernente l'ampliamento – inaccettabile in termini di efficienza e funzionalità del sistema – delle competenze dei tribunali del capoluogo del distretto.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/16, sottolineando come nel valutare la questione relativa allo spostamento della competenza in capo ai tribunali distrettuali si debba anche considerare la problematica connessa alle incompatibilità, nonché le possibili conseguenze in termini di efficienza del funzionamento delle Corti d'appello.

Conclude ricordando gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione nel corso della passata legislatura in materia di intercettazioni.

La Commissione respinge infine il subemendamento 1.1000/16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611**Art. 1.****1.2007**

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 616-bis. - (*Riprese e registrazioni fraudolente*). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa quando dalle riprese o registrazioni di cui al comma 1 emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria"».

1.2007 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 616-bis. - (*Riprese e registrazioni fraudolente*). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza nazionale;"».

1.2007 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 616-bis. - (*Riprese e registrazioni fraudolente*). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, se ne fa uso senza il consenso degli interessati.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi ad autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca dai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale.

Il reato è punibile a querela della persona offesa"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 11 maggio 2010

89^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(849) LI GOTTI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare IdV (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio 2009.

Dopo un intervento del relatore AMORUSO (*PdL*), che rammenta i contenuti dell'iniziativa in titolo, interviene il presidente DINI il quale segnala che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione Affari costituzionali. Anche la Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole. Nei giorni scorsi, infine, anche la Commissione Bilancio ha espresso un parere non ostativo sulla base di una nota elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Non vi sono dunque ostacoli ad una conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Il sottosegretario SCOTTI, per parte sua, ribadisce l'attenzione e la priorità attribuita dall'Esecutivo alla ratifica della Convenzione in esame, preannunciando nei prossimi giorni la presentazione di un disegno di legge del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'As-

semblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore CALIGIURI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha quale obiettivo l'essenziale esigenza di contrastare i sempre maggiormente diffusi fenomeni fraudolenti o abusivi dell'Iva, nell'ambito del commercio domestico e internazionale. Questa è divenuta una priorità assoluta non solo dei singoli ordinamenti nazionali, ma anche delle stesse istituzioni comunitarie.

Tra le innovazioni di maggiore interesse per gli operatori del diritto contenute nel decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, vi è il contrasto alle frodi fiscali nazionali e internazionali e potenziamento delle norme in materia di riscossione.

Numerosi sono stati i recenti interventi normativi che hanno ampliato la casistica del ricorso a meccanismi di assolvimento dell'imposta attraverso l'inversione contabile, a particolari forme di responsabilità solidale del cessionario, in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, nonché di determinazione della base imponibile mediante il ricorso a parametri di mercato. In siffatto contesto, si inseriscono a pieno titolo anche le previsioni di cui al decreto legge 40/2010.

L'articolo 1 del provvedimento introduce nel nostro ordinamento un nuovo adempimento, finalizzato a consentire l'acquisizione di informazioni sensibili da parte dell'amministrazione finanziaria. In particolare, si tratta dell'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici localizzati in Stati o territori inclusi nella *black list* dei cosiddetti paradisi fiscali.

La novità si inserisce nel solco delle varie iniziative finalizzate a intensificare la collaborazione e gli scambi di informazioni fra le amministrazioni finanziarie dei diversi Stati membri, adottate anche a livello comunitario.

Il medesimo articolo 1, al comma 4, si propone invece di fronteggiare le pratiche di evasione fiscale internazionale attuate mediante il trasferimento di sede all'estero da parte delle società italiane. Tale operazione,

infatti, è talvolta strumentale al conseguimento di indebiti risparmi di imposta, mediante la sottrazione di base imponibile a beneficio di ordinamenti caratterizzati da sistemi fiscali maggiormente accondiscendenti.

A tale proposito, viene infatti stabilito che – a partire dal 1° maggio di quest’anno e nel rispetto dei principi di diritto internazionale privato – anche le deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all’estero della sede sociale delle società siano comunicate agli uffici del Registro imprese, dell’Agenzia delle entrate, dell’Inps e dell’Inail. Ciò consentirà a tali organismi di disporre della relativa informativa in tempi utili ad attivarsi, se del caso, per la riscossione delle rispettive posizioni creditorie.

Nella stessa direzione si colloca la previsione per cui viene estesa ai crediti previdenziali dell’Ipsema (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e di quelli relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate la misura per cui l’autorizzazione alla dismissione di bandiera per la vendita di navi a stranieri o per la demolizione delle stesse non può essere accordata qualora risultino carichi pendenti.

Stretta sui controlli relativi agli utilizzi delle agevolazioni concesse dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali, nella forma del credito d’imposta. L’Agenzia delle entrate, in particolare, dovrà trasmettere alle amministrazioni e agli enti concedenti e titolari della gestione delle agevolazioni, in via telematica ed entro termini da stabilire con provvedimento d’intesa tra gli uffici dirigenziali generali interessati, i dati relativi alla fruizione dei crediti stessi.

Occorre infine segnalare che nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata inserita una disposizione (comma *5-bis* dell’articolo 4) volto a prevedere agevolazioni per il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l’acquisto di battelli solari. Per finanziare l’attuazione di questa disposizione (si tratta di 700 mila euro per l’anno 2010), si è prevista – al successivo comma *5-ter* – una riduzione dell’accantonamento relativo al Ministero degli esteri del Fondo speciale di parte corrente (la cosiddetta Tabella A). In proposito rileva che questo accantonamento, sul quale la citata disposizione va a incidere, reca le risorse volte a fornire copertura finanziaria alla ratifica degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia e più in generale per l’adempimento degli impegni internazionali del nostro Paese. A suo avviso non può non essere evidenziata l’inopportunità di questa previsione contenuta nel comma *5-ter* dell’articolo 4 che prevede l’uso difforme di risorse già peraltro esigue rispetto alle esigenze. Come è noto infatti sono molte le ratifiche ancora in attesa di essere sottoposto all’esame del Parlamento poiché deve essere trovata una adeguata copertura finanziaria.

Il presidente DINI dichiara di condividere i rilievi formulati dal relatore con riferimento a quanto disposto dal comma *5-ter*, dell’articolo 4. Si associa a queste considerazioni anche il senatore MARCENARO (PD).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere in parte non ostativo, in parte contrario, formulata dal relatore e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM (2010) 61 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta, che tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*), nell'apprezzare e condividere la proposta illustrata dal relatore, che tiene conto in modo esaustivo dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta, propone di precisare, nell'ultimo capoverso del dispositivo, che si fa riferimento ai soli paesi di origine e transito dei maggiori flussi migratori.

Prende quindi la parola la senatrice MARINARO (*PD*) la quale ricorda che sull'atto in titolo si è pronunciata, ai sensi dell'articolo 144, comma 5 del Regolamento, la 14^a Commissione. Questa pronuncia è stata resa il 29 aprile, nel rispetto del termine di otto settimane fissato dal Protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona.

Per evitare quindi che la pronuncia della Commissione Affari esteri sul documento in titolo possa apparire non coerente con la citata delibera della 14^a Commissione, propone di precisare nel testo illustrato dal relatore che le osservazioni rese dalla 14^a Commissione sono condivise dalla Commissione Affari esteri, ribadendo altresì anche la perfetta conformità della proposta in titolo con il principio di sussidiarietà.

Sarà così più chiaro che la risoluzione che la Commissione Affari esteri si accinge a votare integra la pronuncia già resa dalla 14^a Commissione, precisando e definendo l'indirizzo rivolto al Governo nella formazione della posizione nazionale su questo importante testo.

Condivide questi argomenti il presidente DINI, rilevando la perfetta coerenza tra la risoluzione che la Commissione sta elaborando e le osservazioni approvate dalla 14^a Commissione con particolare riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà.

Questa coerenza viene ribadita dalla proposta di risoluzione illustrata dal relatore, la quale, sulla base dell'ampio dibattito svolto nelle ultime sedute, precisa e definisce ulteriormente gli indirizzi che il Senato intende formulare su questa delicata materia.

Prende quindi la parola il sottosegretario SCOTTI che formula un parere favorevole del Governo sul nuovo schema di risoluzione illustrato dal relatore, integrato dalle modifiche emerse nel corso del dibattito.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine con un voto unanime il nuovo schema di risoluzione così come ulteriormente modificato in base ai rilievi emersi nel corso dell'esame, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (8029/10) (n. 64)

(Esame e rinvio)

Il relatore presidente DINI (*PdL*) illustra la proposta di decisione in esame, che rappresenta uno degli adempimenti più significativi per dare piena attuazione al nuovo assetto istituzionale previsto dal Trattato di Lisbona, con particolare riferimento alle relazioni esterne dell'Unione, alla PESC e alla PESD.

L'articolo 27 del Trattato sull'Unione europea prevede infatti che, nell'esecuzione delle sue funzioni, l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza si avvalga di un Servizio europeo per l'azione esterna, che lavori in stretta collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri e sia composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. Lo stesso articolo 27 precisa le modalità con cui fissare l'organizzazione e il funzionamento del Servizio: una decisione del Consiglio su proposta dell'Alto Rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

La tempistica per la presentazione della proposta di decisione è stata stabilita dal Consiglio europeo del 30 ottobre 2009, che ha auspicato un'adozione definitiva del testo entro il 30 aprile 2010. Lo stesso Consiglio europeo ha dettato una serie di principi direttivi nella definizione della proposta: più in particolare, il Servizio dovrebbe essere nettamente distinto dalla Commissione e dal Segretariato Generale del Consiglio e disporre di piena autonomia in termini di bilancio e gestione del personale. Posizione, questa, profondamente diversa da quella formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 22 ottobre 2009, nella quale si auspicava una integrazione dell'istituendo Servizio nella struttura amministrativa della Commissione. Altro elemento di contrasto tra Parlamento europeo e Consiglio è costituito dal tema del controllo parlamentare sulle nomine per po-

sti di alto livello in seno al Servizio, da esercitare, eventualmente, con un sistema di audizioni simile a quello previsto per i Commissari europei. Controllo ovviamente auspicato dal Parlamento europeo, mentre il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena autonomia decisionale dell'Alto Rappresentante.

La proposta di decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna è stata presentata dall'Alto Rappresentante lo scorso 25 marzo, insieme a una proposta di modifica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e a una proposta (non ancora formalizzata in via ufficiale) sul futuro statuto del personale del Servizio.

Suddivisa in dodici articoli, la proposta prevede che il Servizio europeo per l'azione esterna sia un organo funzionalmente autonomo, distinto dalla Commissione e dal Segretariato del Consiglio, posto sotto la diretta autorità dell'Alto Rappresentante e composto da un'amministrazione centrale e dalle delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi. Oltre ad assistere l'Alto Rappresentante, il Servizio dovrebbe fungere da supporto anche ai Presidenti della Commissione e del Consiglio europeo e collaborare con il Segretariato Generale del Consiglio, con i servizi della Commissione e con i servizi diplomatici degli Stati membri. Il Servizio dovrebbe essere gestito da un Segretario Generale coadiuvato da due vice, che operi sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante, e articolarsi in direzioni generali, ripartite tra unità geografiche in grado di coprire tutti i paesi del mondo, e unità tematiche. Il Servizio sarebbe chiamato a collaborare con la Commissione al ciclo di programmazione, pianificazione e attuazione degli strumenti finanziari dell'Unione, con la responsabilità di preparare le decisioni della Commissione relative all'assegnazione dei fondi ai paesi, i documenti strategici per paese e i programmi nazionali e regionali.

Come già accennato, il Servizio dovrebbe articolarsi in delegazioni nazionali, gestite da «capi delegazione» alle dipendenze dell'Alto Rappresentante. Anche la Commissione avrebbe la potestà di impartire istruzioni ai capi delegazione sulle materie di sua diretta competenza. La decisione di chiudere o aprire una delegazione spetterebbe all'Alto Rappresentante, sentiti il Consiglio e la Commissione. Il Servizio, infine, dovrebbe disporre di personale diplomatico selezionato mediante procedure individuate dall'Alto Rappresentante ma basate sul merito e sul criterio geografico più ampio possibile. Onde garantire la trasparenza delle procedure verrebbe istituita una commissione consultiva composta da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato Generale del Consiglio. Almeno un terzo dei diplomatici dovrebbe provenire dagli Stati membri.

La proposta è stata esaminata in modo dettagliato ed esaustivo in sede di Consiglio, e dal dibattito è scaturito, in occasione del Consiglio affari esteri del 26 aprile, un sostanziale accordo politico su una proposta di compromesso, sulla quale lo stesso Parlamento europeo sarà chiamato a pronunciarsi in sede consultiva.

Il Consiglio non ha modificato la natura del Servizio europeo di azione esterna, che rimane, anche nella proposta di compromesso, un organo funzionalmente distinto dalla Commissione e dal Segretariato del Consiglio. La gestione del Servizio resterebbe affidata a un Segretario Generale (definito «esecutivo»), assistito da due vice anziché, come auspicato dal Parlamento europeo, dai tre commissari europei responsabili rispettivamente delle politiche di sviluppo, degli aiuti umanitari e della politica di vicinato.

Per quanto concerne la procedura di assunzione dei diplomatici del servizio, i diversi esperti nazionali già distaccati presso l'Unione europea non dovrebbero essere contabilizzati nel terzo del personale in dotazione agli Stati membri. La Commissione, che deterrebbe la responsabilità di esaminare, in fase di preselezione, il profilo dei candidati al ruolo di capo delegazione, dovrebbe applicare criteri improntati alla massima obiettività e trasparenza, e non avrebbe potere di veto sulla nomina finale, per la quale l'ultima parola dovrebbe essere riservata all'Alto Rappresentante. Per quanto concerne infine i meccanismi finanziari, essi dovrebbero essere attivati sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante, il quale avrebbe anche «diretta responsabilità» sui vari capitoli di bilancio.

Il Parlamento europeo, e segnatamente la Commissione Affari esteri, ha avviato tempestivamente l'esame della proposta di decisione, dando mandato di approfondirla e di formulare osservazioni e suggerimenti di modifica a due relatori: Elmar Brok (della stessa Commissione) e Guy Verhofstadt (della Commissione Affari costituzionali). Dopo un primo documento di lavoro del 20 aprile, i due relatori hanno prodotto un secondo documento, in data 3 maggio, sul quale si è incentrato il dibattito in Commissione Affari esteri del giorno successivo, e che contiene vere e proprie proposte emendative.

In sintesi, gli onorevoli Brok e Verhofstadt insistono perché il Servizio, pur nella sua autonomia funzionale, resti dipendente dalla Commissione europea per gli aspetti amministrativi, organizzativi e di bilancio, onde garantire la massima efficienza in termini di costi ed evitare ogni inutile duplicazione funzionale. Il personale in dotazione al Servizio dovrebbe essere vincolato ai soli interessi dell'Unione europea, senza alcun riguardo alla propria provenienza, e dovrebbe includere una quota di militari assicurata dagli Stati membri. Tanto l'Alto Rappresentante quanto il Servizio per l'azione esterna dovrebbero rispondere al Parlamento europeo sia della propria azione politica, sia delle spese di bilancio. Le funzioni vicarie dell'Alto Rappresentante, come già accennato, dovrebbero essere svolte dai commissari responsabili per le politiche di sviluppo, gli aiuti umanitari e le politiche di vicinato, per gli ambiti di rispettiva competenza. Per le funzioni strettamente legate alla PESC, l'Alto Rappresentante potrebbe delegare suoi rappresentanti, che prima di assumere le proprie funzioni dovrebbero presentarsi di fronte alla Commissione competente del Parlamento europeo. Il Servizio per l'azione esterna dovrebbe essere gestito da un Direttore Generale (anziché da un Segretario Generale),

senza vice. Secondo i relatori del Parlamento europeo inoltre la gestione delle crisi dovrebbe essere controllata in via diretta dall'Alto Rappresentante, affiancato da un comitato che includa rappresentanti di tutti i settori geografici e tematici del Servizio. Lo staff, oltre che un terzo di personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri, dovrebbe includere almeno una metà di personale proveniente dalla Commissione. La richiesta verrebbe valutata direttamente dall'Alto Rappresentante. La gestione delle spese operative connesse all'azione esterna dell'Unione dovrebbe rimanere in carico alla Commissione. Tutte le decisioni e proposte relative agli strumenti connessi rispettivamente alla cooperazione allo sviluppo e alla politica di vicinato dovrebbero essere predisposte dal Servizio azione esterna, ma sotto la supervisione diretta dei Commissari competenti per materia. Infine, sempre secondo i relatori del Parlamento europeo, il rapporto dell'Alto rappresentante sul funzionamento del Servizio dovrebbe essere presentato con cadenza annuale, mentre l'eventuale revisione della decisione istitutiva del Servizio stesso dovrebbe essere anticipata al primo semestre del 2013.

Come deducibile dai documenti sintetizzati, esistono ancora significative discrepanze tra le posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo, che attengono soprattutto al livello di autonomia amministrativa e di bilancio, ma anche di *accountability* politica, del Servizio europeo di azione esterna.

Il Consiglio dovrebbe aver esaminato la proposta di decisione nella sua riunione del 10 maggio, in vista di un'approvazione finale da parte del Consiglio europeo di giugno, mentre non è ancora previsto quando il Parlamento europeo voterà i propri indirizzi in sede consultiva, anche perché la Commissione Affari esteri ha manifestato la propria volontà di esaminare la proposta di decisione contestualmente alle due proposte di regolamento recanti rispettivamente modifiche al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e norme sul futuro statuto del personale del Servizio. Quest'ultima proposta, come rilevato, non è ancora stata formalizzata, e se ne prevede la trasmissione alle istituzioni dell'Unione per l'inizio di giugno.

Per quanto concerne infine il contributo italiano al dibattito sul Servizio di azione esterna in sede di Consiglio, va ricordato come, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito dalla legge n. 30/2010, il Ministero degli affari esteri potrà mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione (in primo luogo dell'istituendo Servizio di azione esterna) fino a 50 funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni e uffici nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture preposte alla direzione o gestione di specifiche iniziative o operazioni in ambito PESC. A tal fine il Ministero è autorizzato, in deroga alle disposizioni sul blocco delle assunzioni del pubblico impiego, a bandire annualmente, negli anni 2010-2014, un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non

superiore a 35 segretari di legazione in prova. Va infine ricordato che il Governo, in sede di Consiglio, ha espresso un orientamento complessivamente favorevole all'autonomia del Servizio per l'azione esterna, con particolare riferimento alle modalità di selezione del personale.

Il senatore MARCENARO (PD), nel riservarsi un ulteriore approfondimento, ritiene che la posizione espressa dai relatori del Parlamento europeo vada oltre quanto previsto dal Trattato di Lisbona.

Ritiene infatti che necessari e opportuni meccanismi di verifica e controllo parlamentare sulla politica estera e di difesa debbano essere predisposti in perfetta osservanza delle disposizioni del Trattato. Al riguardo segnala che un ruolo preciso debba essere svolto dai Parlamenti nazionali.

Il senatore LIVI BACCI (PD) ritiene che occorra valutare come assicurare il coordinamento tra l'azione del nuovo servizio e quella delle reti diplomatiche nazionali.

Il presidente DINI, rileva che questi profili potranno essere ulteriormente approfonditi in occasione dell'audizione, prevista per domani, di una delegazione di parlamentari europei.

Prende infine la parola il sottosegretario SCOTTI il quale osserva che debba essere comunque garantita l'autonomia funzionale del servizio. Questo principio ha orientato e orienta l'azione del Governo italiano nel dibattito che si sta svolgendo sul progetto di decisione in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARCENARO (PD) ribadisce la richiesta di una informativa da parte del Governo sull'attuazione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista.

Segnala quindi la opportunità che la Commissione approfondisca i più recenti sviluppi della situazione in Kosovo, chiamando a riferire sia il rappresentante del Governo sia rappresentanti italiani della missione EULEX.

Il presidente DINI fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 16,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2165**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sull'articolo 4, comma 5-ter, poiché tale disposizione prevede una impropria riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del Fondo speciale di parte corrente. Si tratta infatti di un uso difforme di risorse destinate alla copertura finanziaria di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2010) 61 DEFINITIVO**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

premessi che:

– una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione è necessario corollario alla libera circolazione delle persone e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

– ogni intervento normativo dell'Unione in materia deve muoversi nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

– la proposta di normativa comunitaria in esame riveste grande importanza sia sul piano politico che su quello dei contenuti tecnici in quanto è suscettibile di incidere profondamente sulla disciplina oggi vigente in Europa in materia di controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea e di contrasto all'immigrazione irregolare;

– essa modifica la disciplina vigente per quanto concerne le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), alla quale spettano una serie di compiti a partire da quello consistente nell'assistere gli Stati membri nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, nell'effettuare analisi dei rischi e nell'offrire agli Stati membri il supporto necessario per operazioni di rimpatrio congiunte;

– la cooperazione con i Paesi terzi deve essere rafforzata anche al fine di promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana;

– nel corso dell'audizione tenutasi in data 29 aprile 2010, il Commissario europeo per gli Affari interni Cecilia Malmström ha evidenziato la necessità di un maggiore e crescente coinvolgimento degli Stati membri in materia di asilo e immigrazione, nel rispetto delle rispettive, specifiche competenze, e ha rilevato come l'azione dell'Ue muova in direzione della ricerca di strumenti sempre più efficaci per il coordinamento delle politi-

che in materia di immigrazione al fine del raggiungimento del triplice obiettivo della prevenzione, dell'accoglienza e della tutela dei migranti;

– in sede di audizione è stata altresì evidenziata la carenza, allo stato dell'arte, di una efficace normativa in materia e, di conseguenza, la necessità di una maggiore armonizzazione delle pratiche nazionali per l'asilo e di un rafforzamento della solidarietà intra-comunitaria, nonché il potenziamento dei controlli alle frontiere esterne e l'attuazione di una politica in sintonia con i principi di solidarietà e di non respingimento degli immigrati;

– che in quella stessa sede è stata ribadita l'importanza del rafforzamento nella cooperazione con i paesi terzi (sia di origine che di transito) e l'importanza strategica di rapporti sempre più collaborativi e di proficuo dialogo con i paesi africani e del Medio Oriente. L'obiettivo auspicato dovrebbe consistere nella creazione di un sistema comune nel rispetto delle competenze dei singoli stati membri in materia di asilo e di migrazione;

– considerato altresì che sul piano politico la proposta di regolamento è frutto dell'attività svolta congiuntamente dai Governi italiano e francese. Il 23 ottobre 2009 il Presidente del consiglio e il Presidente francese hanno infatti inviato una lettera congiunta all'allora presidenza di turno svedese dell'Unione europea e al presidente della Commissione europea, chiedendo esplicitamente un impegno da parte delle istituzioni comunitarie perché il peso del controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea non gravasse solo ed esclusivamente sui Paesi di frontiera affacciati sul Mediterraneo. Più in particolare, i Governi italiano e francese chiedevano tre azioni precise: il rafforzamento di FRONTEX; un dialogo intensificato con la Libia in qualità di Paese di transito verso la sponda europea del Mediterraneo; l'apertura in tempi brevi di un Ufficio europeo per l'asilo. Una struttura quest'ultima che auspichiamo possa entrare in funzione quanto prima.

– considerato infine che le richieste italo-francesi sono state accolte dal Consiglio europeo dell'11 dicembre 2009; che la proposta di regolamento in esame è uno dei frutti di questa azione concertata che ha trovato pieno sostegno da parte degli altri Paesi mediterranei dell'Unione maggiormente esposti alla pressione dell'immigrazione clandestina, ovvero Spagna, Grecia e Malta; che il contenuto della proposta di regolamento traduce in proposte operative gli indirizzi politici già esplicitati nelle parti relative a FRONTEX del «Programma di Stoccolma»; che l'avvio di un fattivo dibattito tra i Governi europei su una reale condivisione dei costi (sia economici che in termini di risorse umane e strumentali) è di pieno interesse anzitutto per l'Italia, che da molto tempo auspica un reale impegno comunitario sul fronte dell'immigrazione e del controllo delle frontiere esterne;

– rilevato altresì che la proposta di regolamento presenta, accanto all'aspetto politico, un contenuto tecnico molto ampio e incisivo in materia di controllo delle frontiere esterne dell'Unione e di contrasto all'immigrazione clandestina e si prefigge pertanto di rafforzare l'Agenzia;

– ritenuto infine che, in un contesto più ampio e al di là dello specifico contenuto e dello specifico significato politico del regolamento in esame sopra esposto, il rafforzamento dell'azione di FRONTEX può essere un fattore di dialogo e comunione di vedute in particolare tra l'Italia e Malta

– viste le osservazioni rese dalla 14^a Commissione;

– rilevato che, per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta in esame appare conforme, in quanto l'obiettivo di realizzare una gestione integrata della cooperazione operativa non può essere realizzato dagli Stati membri;

ritiene che:

sul tema dei rimpatri, la proposta costituisca una idonea base di dialogo in ambito europeo e, in tal senso, evidenzia la necessità che l'attività repressiva si accompagni all'introduzione di misure di prevenzione della migrazione illegale, soprattutto in accordo con i Paesi di origine, nel rigoroso rispetto dei diritti umani;

relativamente alla futura dotazione amministrativa di FRONTEX, debba essere garantita una forte presenza dell'Italia, in termini proporzionati all'importanza del Paese, ai suoi contributi operativi e all'incidenza a livello nazionale delle problematiche relative al controllo dei flussi migratori e delle frontiere esterne dell'Unione, e che tale presenza si sostanzi nell'invio di personale tecnicamente competente ed adeguatamente formato nelle delicate materie che saranno affrontate, tra cui, in particolare, quella relativa alla tutela dei diritti umani;

si debba invitare l'Unione europea a imprimere una forte accelerazione ai negoziati per accordi di riammissione già in corso, e ad aprirne di ulteriori, fino alla completa copertura dei paesi di origine e transito dei flussi migratori verso le proprie frontiere.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO
N. COM (2010) 61 DEFINITIVO**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

premessi che:

– una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione è necessario corollario alla libera circolazione delle persone e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

– ogni intervento normativo dell'Unione in materia deve muoversi nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

– la proposta di normativa comunitaria in esame riveste grande importanza sia sul piano politico che su quello dei contenuti tecnici in quanto è suscettibile di incidere profondamente sulla disciplina oggi vigente in Europa in materia di controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea e di contrasto all'immigrazione irregolare;

– essa modifica la disciplina vigente per quanto concerne le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), alla quale spettano una serie di compiti a partire da quello consistente nell'assistere gli Stati membri nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, nell'effettuare analisi dei rischi e nell'offrire agli Stati membri il supporto necessario per operazioni di rimpatrio congiunte;

– la cooperazione con i Paesi terzi deve essere rafforzata anche al fine di promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana;

– nel corso dell'audizione tenutasi in data 29 aprile 2010, il Commissario europeo per gli Affari interni Cecilia Malmström ha evidenziato la necessità di un maggiore e crescente coinvolgimento degli Stati membri in materia di asilo e immigrazione, nel rispetto delle rispettive, specifiche competenze, e ha rilevato come l'azione dell'Ue muova in direzione della ricerca di strumenti sempre più efficaci per il coordinamento delle politi-

che in materia di immigrazione al fine del raggiungimento del triplice obiettivo della prevenzione, dell'accoglienza e della tutela dei migranti;

– in sede di audizione è stata altresì evidenziata la carenza, allo stato dell'arte, di una efficace normativa in materia e, di conseguenza, la necessità di una maggiore armonizzazione delle pratiche nazionali per l'asilo e di un rafforzamento della solidarietà intra-comunitaria, nonché il potenziamento dei controlli alle frontiere esterne e l'attuazione di una politica in sintonia con i principi di solidarietà e di non respingimento degli immigrati;

– che in quella stessa sede è stata ribadita l'importanza del rafforzamento nella cooperazione con i paesi terzi (sia di origine che di transito) e l'importanza strategica di rapporti sempre più collaborativi e di proficuo dialogo con i paesi africani e del Medio Oriente. L'obiettivo auspicato dovrebbe consistere nella creazione di un sistema comune nel rispetto delle competenze dei singoli stati membri in materia di asilo e di migrazione;

– considerato altresì che sul piano politico la proposta di regolamento è frutto dell'attività svolta congiuntamente dai Governi italiano e francese. Il 23 ottobre 2009 il Presidente del consiglio e il Presidente francese hanno infatti inviato una lettera congiunta all'allora presidenza di turno svedese dell'Unione europea e al presidente della Commissione europea, chiedendo esplicitamente un impegno da parte delle istituzioni comunitarie perché il peso del controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea non gravasse solo ed esclusivamente sui Paesi di frontiera affacciati sul Mediterraneo. Più in particolare, i Governi italiano e francese chiedevano tre azioni precise: il rafforzamento di FRONTEX; un dialogo intensificato con la Libia in qualità di Paese di transito verso la sponda europea del Mediterraneo; l'apertura in tempi brevi di un Ufficio europeo per l'asilo. Una struttura quest'ultima che auspichiamo possa entrare in funzione quanto prima.

– considerato infine che le richieste italo-francesi sono state accolte dal Consiglio europeo dell'11 dicembre 2009; che la proposta di regolamento in esame è uno dei frutti di questa azione concertata che ha trovato pieno sostegno da parte degli altri Paesi mediterranei dell'Unione maggiormente esposti alla pressione dell'immigrazione clandestina, ovvero Spagna, Grecia e Malta; che il contenuto della proposta di regolamento traduce in proposte operative gli indirizzi politici già esplicitati nelle parti relative a FRONTEX del «Programma di Stoccolma»; che l'avvio di un fattivo dibattito tra i Governi europei su una reale condivisione dei costi (sia economici che in termini di risorse umane e strumentali) è di pieno interesse anzitutto per l'Italia, che da molto tempo auspica un reale impegno comunitario sul fronte dell'immigrazione e del controllo delle frontiere esterne;

– rilevato altresì che la proposta di regolamento presenta, accanto all'aspetto politico, un contenuto tecnico molto ampio e incisivo in materia di controllo delle frontiere esterne dell'Unione e di contrasto all'immigrazione clandestina e si prefigge pertanto di rafforzare l'Agenzia;

– ritenuto infine che, in un contesto più ampio e al di là dello specifico contenuto e dello specifico significato politico del regolamento in esame sopra esposto, il rafforzamento dell'azione di FRONTEX può essere un fattore di dialogo e comunione di vedute in particolare tra l'Italia e Malta

– viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione;

– ribadito che, per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta in esame appare conforme, in quanto l'obiettivo di realizzare una gestione integrata della cooperazione operativa non può essere realizzato dagli Stati membri;

ritiene che:

sul tema dei rimpatri, la proposta costituisca una idonea base di dialogo in ambito europeo e, in tal senso, evidenzia la necessità che l'attività repressiva si accompagni all'introduzione di misure di prevenzione della migrazione illegale, soprattutto in accordo con i Paesi di origine, nel rigoroso rispetto dei diritti umani;

relativamente alla futura dotazione amministrativa di FRONTEX, debba essere garantita una forte presenza dell'Italia, in termini proporzionati all'importanza del Paese, ai suoi contributi operativi e all'incidenza a livello nazionale delle problematiche relative al controllo dei flussi migratori e delle frontiere esterne dell'Unione, e che tale presenza si sostanzi nell'invio di personale tecnicamente competente ed adeguatamente formato nelle delicate materie che saranno affrontate, tra cui, in particolare, quella relativa alla tutela dei diritti umani;

si debba invitare l'Unione europea a imprimere una forte accelerazione ai negoziati per accordi di riammissione già in corso, e ad aprirne di ulteriori, fino alla copertura dei paesi di origine e transito dei maggiori flussi migratori.

DIFESA (4^a)

Martedì 11 maggio 2010

129^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009 (n. 210)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio scorso.

Il senatore SERRA (*PD*) rileva che il decreto ministeriale del 9 marzo si discosta nettamente dai principi stabiliti dalla legge finanziaria del 2008, ai quali, invece, dovrebbe dare concreta ed effettiva attuazione. Vengono infatti messe in discussione tutta una serie di importanti misure – enunciate a suo tempo dalla legge – a favore dei conduttori degli alloggi.

Inoltre l'atto non terrebbe conto della condizione formulata dalla Commissione difesa della Camera dei deputati lo scorso 27 gennaio in sede di esame per il prescritto parere, e sembrerebbe, altresì, oggetto di penetranti osservazioni da parte della Corte dei conti, presso la quale non risulta ancora registrato.

Considerata la dipendenza funzionale tra il citato decreto ministeriale e lo schema iscritto all'ordine del giorno (che lo cita espressamente in premessa), sarebbe pertanto a suo avviso opportuno, prima di assumere una qualsivoglia determinazione, prendere quanto meno cognizione dei predetti rilievi formulati dalla Corte dei conti sul provvedimento del 9 marzo.

Nell'associarsi a quanto poc'anzi rilevato dal senatore Serra, il senatore DEL VECCHIO (*PD*) pone l'accento sul mancato recepimento, sempre nel decreto ministeriale del 9 marzo, delle indicazioni formulate dalla Commissione difesa della Camera dei deputati in ordine alla permanenza

negli alloggi dei conduttori ultrasessantacinquenni che non abbiano superato la soglia reddituale annualmente fissata.

Il presidente CANTONI, preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1616) CONTINI e CAMBER. – Tutela assicurativa del personale medico militare per rischi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio scorso.

Il senatore PEGORER (*PD*) reputa opportuno, prima di pervenire ad eventuali conclusioni, attendere le risultanze in ordine a quei riflessi giuridici e finanziari che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di approfondire.

Il relatore GALIOTO (*PdL*) pone l'accento sulla sostanziale convergenza coagulatasi in ordine alle finalità sottese al disegno di legge, che lo induce comunque a ribadire il proprio avviso favorevole (ferma restando l'opportunità di procedere ai necessari approfondimenti tecnici).

Il senatore SCANU (*PD*) ritiene comunque opportuno, prima di pervenire all'approvazione finale del provvedimento, attendere che il Governo effettui i necessari approfondimenti.

Il presidente CANTONI fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1614) CONTINI. – Iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, alla Cassa sottufficiali della Marina militare e alla Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare dei volontari di truppa in servizio permanente

(Esame e rinvio)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*), dopo aver brevemente illustrato le finalità sottese al disegno di legge in titolo (volte a consentire l'iscrizione dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai fondi di previdenza ed alle casse per i sottufficiali), rileva che l'articolato andrebbe armonizzato con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2009, che riordina, per accorpamento, tutte le casse militari in un'unica «Cassa di previdenza delle Forze armate».

In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso opportuna un'approfondita riflessione che tenga conto della suddetta innovazione legislativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento ai disegni di legge nn. 162 e 168 (iscritti all'ordine del giorno, d'iniziativa del senatore Ramponi e vertenti sul trattamento di quiescenza del personale militare), il senatore PEGORER (PD) invita la Commissione a tenere conto anche del disegno di legge n. 2158, presentato lo scorso 4 maggio, a firma del senatore Scanu e di analogo tenore.

Il presidente CANTONI precisa che il provvedimento non risulta ancora assegnato alla Commissione. In ragione di ciò, non è possibile, ad oggi, valutarne l'eventuale congiungimento con quelli attualmente all'esame.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 11 maggio 2010

326^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti. Parziale rettifica del parere reso sul testo in merito all'articolo 21)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 aprile scorso.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli emendamenti fino all'articolo 66, trasmessi dall'Assemblea, relativi al testo unificato in titolo. Segnala la proposta 41.200, il cui numero 1) ricalca la proposta 10.228 (lettera *b*) sulla quale la Commissione si è già espressa, con un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione alla previsione del carattere tendenzialmente gratuito dei corsi di formazione. Occorre valutare la proposta 41.201. Occorre altresì valutare, acquisendo elementi rispetto alla legislazione vigente, le proposte 41.201, 41.202, 41.203, 41.204, 41.205. Occorre valutare la proposta 41.3; nonché la proposta

41.211. La proposta 41.208 prevede corsi a carattere tendenzialmente gratuito, analogamente alla proposta 41.200. In relazione alla proposta 50.202, occorrono chiarimenti in relazione agli oneri per le attività del Consiglio di disciplina. La proposta 50.207 sembra suscettibile di determinare maggiori oneri, sostituendo i costi con i rimborsi. La proposta 66.0.200 appare determinare maggiori oneri. Appare altresì onerosa la proposta 2.5 (testo 2), che reca una copertura inadeguata. Occorre valutare la proposta 33.700, che non recepisce correttamente la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Appare onerosa la proposta 38.700 relativa a un articolo su cui già è stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare le proposte 39.700 e 41.700 che recepiscono in modo difforme le condizioni poste sul testo; nonché 64.700 e 66.0.700, che occorre modificare con l'indicazione che non devono derivare nuovi o maggiori oneri. È altresì onerosa la proposta 39.0.200 (testo 2). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato espresso il parere sugli emendamenti riferiti fino all'articolo 21. Propone quindi di riprendere l'esame degli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 34.

Il vice ministro VEGAS esprime parere contrario sulle proposte 21.203 e 21.209, in quanto determinano maggiori oneri non quantificati né coperti.

Il senatore MORANDO (*PD*) in relazione a tali proposte rileva che i profili di onerosità risultano già presenti nel testo del provvedimento che all'articolo 21, comma 2, prevede l'istituzione di una Scuola superiore dell'avvocatura con una formulazione che non chiarisce la competenza esclusiva alla gestione e istituzione della stessa da parte del Consiglio nazionale forense. Occorrerebbe quindi specificare che la Scuola sia istituita e disciplinata con regolamento da parte del Consiglio nazionale forense.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*) volto a sottolineare il carattere di novità della Scuola in questione, che non risulta già prevista a legislazione vigente, il PRESIDENTE propone di condizionare, a parziale rettifica del parere già espresso sul testo, il parere relativo all'articolo 21 del provvedimento, specificando che la Scuola sia istituita e disciplinata con regolamento da parte del Consiglio nazionale forense. Conseguentemente, propone su segnalazione del senatore VACCARI (*LNP*) l'espressione della medesima condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sulla proposta 21.205. Propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 21.203 nonché sugli emendamenti 22.201, 22.203, 22.204, 22.205 e 23.206, sui quali il parere del Governo è contrario.

Il vice ministro VEGAS, in ordine alla proposta 23.202, rileva che potrebbero aversi effetti di aggravio sulla finanza pubblica.

Il PRESIDENTE rileva, al riguardo, che non si ravvedono effetti negativi di tipo diretto, per cui propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 23.202. Propone invece l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 24.202, in materia di destinazione degli immobili, non rinvenendosi effetti finanziari diretti.

Il senatore MORANDO (PD) rileva tuttavia la necessità dell'espressione di un parere di contrarietà, sebbene senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 24.202.

Il vice ministro VEGAS in ordine alle proposte 28.200 e 28.0.200 evidenzia la necessità di esplicitare nei testi emendativi che le attività siano a carico dei Consigli forensi. Rileva, poi, l'onerosità delle proposte 28.203 e 33.204.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un'apposita condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in tal senso sulle proposte 28.200 e 28.0.200. Alla luce anche del chiarimento sui profili di onerosità fornito dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 28.203 e 33.204, nonché sull'emendamento 1.208, a rettifica del parere già espresso sullo stesso. Propone, infine, l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 33.700.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.203, 22.201, 22.203, 22.204, 22.205, 23.206, 28.203 e 33.204, nonché, a rettifica del parere già espresso, sulla proposta 1.208. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 23.202 e 24.202. In ordine alle proposte 28.200 e 28.0.200 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia specificato che i relativi costi sono a carico dei consigli dell'Ordine. A rettifica del parere già espresso sul testo del provvedimento, in relazione all'articolo 21 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 2 le parole "del CNF" siano sostituite dalle seguenti: "dal CNF". La medesima condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è altresì resa sulla proposta 21.205. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 33. L'espressione del parere è rinviata su tutti gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 34, sulla proposta 2.5 (testo 2), nonché su tutti gli ulteriori emendamenti oggetto di riformulazione.».

La Commissione approva.

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, la disposizione dell'articolo 13, lettera *d-ter*), per la quale occorre conferma della effettiva sostenibilità dell'asserita invarianza finanziaria, rispetto al quadro delineato, che, pur prevedendo il versamento di un contributo da parte dei soggetti aderenti a favore dell'ente gestore, fa rinvio alla regolazione dei rapporti mediante apposita convenzione. Con riferimento all'articolo 17, lettera *d*), appare opportuna una conferma dell'invarianza finanziaria. In ordine alla lettera *e*) della medesima disposizione, occorre conferma della effettiva congruità della clausola di invarianza prevista, acquisendo elementi su come si determinino i sostegni previsti. In relazione alla lettera *i*), occorrono chiarimenti, posto che si prevede, a fronte di una revisione degli incentivi, l'assenza di incrementi delle tariffe a carico degli utenti. In ordine all'articolo 17, comma 2, segnala che la norma prevede sia l'assenza di effetti finanziari sulla finanza pubblica, sia il divieto di incremento degli oneri tariffari. Considerato che, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, prima della definitiva formulazione del testo ora in esame, si è richiamata l'invarianza finanziaria del testo proprio in relazione al fatto che i meccanismi di incentivi sono posti a carico delle tariffe, occorrono elementi di chiarimenti sulla sostenibilità del sistema delineato dalla norma. In relazione all'articolo 17, comma 3, lettera *c*), nonché comma 4 lettera *o*), pur trattandosi di diminuzioni di sanzioni, appare opportuna una conferma che le stesse non fossero volte al finanziamento dell'Autorità. In ordine all'articolo 17, comma 5, lettera *c*), occorrono elementi di chiarimento circa la compatibilità con la clausola di invarianza del comma 6 della disposizione, posto peraltro che si prevede che l'organismo eserciti l'attività senza scopo di lucro. In ordine all'articolo 37, lettera *h*), occorre conferma dell'invarianza finanziaria rispetto all'autorità richiamata, acquisendo elementi rispetto al quadro della legislazione vigente. Occorrono chiarimenti in ordine all'articolo 44, lettera *h*), circa gli effetti in materia di riutilizzo economico dei documenti nell'ambito della pubblica amministrazione. Occorrono infine chiarimenti circa l'introduzione, nell'ambito dell'allegato B, della direttiva 2010/12/UE, in materia di accise, acquisendo chiarimenti sugli effetti finanziari. In ordine agli emendamenti, segnala le proposte 13.1 e 13.2, lettera *d)-ter*, per le quali non è stata prevista la clausola di invarianza finanziaria, occorrendo valutare le stesse in relazione al testo. Occorre poi valutare la proposta 17.3, che, rispetto al testo, prevede anche l'esclusione di incrementi di tariffe a carico degli utenti, risultando necessario chiarire il meccanismo con il quale possa garantirsi l'invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuati i beni statali che, su richiesta dell'ente territoriale interessato, possano essere attribuiti a titolo non oneroso, al sistema delle autonomie. Per quanto riguarda i beni oggetto del trasferimento, la relazione tecnica non fornisce dati al riguardo. Secondo i dati indicati nel Conto del patrimonio, al 31 dicembre 2008, la consistenza delle attività non finanziarie, e in particolare dei beni immobili di proprietà dello Stato, ammonta a oltre 51 miliardi di euro. Di tale ammontare, tuttavia, una larga parte dovrebbe essere considerata non disponibile: oltre 25 miliardi si riferiscono a beni assegnati in uso governativo, i beni demaniali artistici e storici rappresentano una consistenza pari a 16 miliardi di euro. In base ai dati più aggiornati forniti dal Direttore dell'Agenzia del demanio, i beni patrimoniali disponibili, liberi o locati «manovrabili» sono indicati in 4,7 miliardi di euro, sebbene presentino problematiche di vario tipo (contenzioso, parziale occupazione abusiva, degrado manutentivo), una quota di queste ha una modesta appetibilità commerciale. Pertanto, l'effettivo valore dei beni interessato dal provvedimento sembrerebbe stimato dall'Agenzia del demanio in circa 3,2 miliardi di euro. La stima della Ragioneria generale dello Stato dei beni che potrebbero passare in periferia è di circa 2,975 miliardi di euro, in quanto il resto è patrimonio indisponibile o demanio storico-artistico. Gli immobili in questione determinano, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, incassi per circa 32,5 milioni di euro l'anno. La stima della portata finanziaria del provvedimento non è quindi univocamente determinata e su di essa incide ovviamente anche il tipo di valutazione contabile adottata dallo Stato per dare un valore a tali beni. In una logica di valorizzazione di tale patrimonio, il valore a consuntivo potrebbe essere significativamente diverso. La Corte dei conti ha auspicato il superamento dei valori storici dei beni e l'aggiornamento a valori di mercato, assente nel decreto. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, si fa presente che in base alla legislazione vigente, i proventi delle dismissioni di patrimonio dello Stato sono destinati alla riduzione del debito (articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2006). Il provvedimento trasferisce beni pubblici dallo Stato centrale agli enti pubblici decentrati ma non

è previsto alcun vincolo di riduzione del debito nel caso di una successiva dismissione. Sussiste quindi il rischio, senza un'esplicita previsione normativa, che i proventi di eventuali dismissioni vadano a finanziare maggiore spesa decentrata mantenendo inalterato il livello del debito e riducendo poste del patrimonio (a garanzia del debito stesso). Nell'ipotesi di introdurre un vincolo di destinazione dei frutti delle alienazioni a riduzione del debito dell'ente locale, occorre tener presente che non è possibile ex ante garantita una perfetta corrispondenza tra il valore dei beni oggetto di alienazione e situazione debitoria del singolo ente: il bene alienato potrebbe avere un valore maggiore al debito del singolo ente. Solo nel caso di riduzione del debito pubblico dello Stato non sussisterebbero problemi di coerenza tra patrimonio e passività. Occorre, poi, considerare che una fattispecie particolare è rappresentata dalla devoluzione di beni pubblici ai fondi immobiliari sottoscritti anche dai privati. La normativa vigente (articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994) prevede la possibilità di costituire fondi comuni di investimento immobiliare «chiusi» partecipati soltanto da enti pubblici: nel caso di dismissioni, la possibilità di destinare i proventi alla riduzione del debito pubblico dovrebbe essere agevolata dal fatto che la proprietà del Fondo è interamente pubblica. Il provvedimento in esame innova prevedendo la partecipazione dei privati. In tal caso, la devoluzione dei proventi delle dismissioni alla riduzione del debito appare più problematica dal punto di vista giuridico. Osserva poi che dal testo in esame la cessione del bene statale avviene in modo incondizionato sulla base di una richiesta dell'Ente che è tenuto a favorire la massima valorizzazione (articolo 2, comma 4). Sembrerebbe quindi che la cessione avviene a domanda e senza una previa verifica di un progetto di valorizzazione dell'immobile. L'unica indicazione in tal senso sembrerebbe il criterio della capacità finanziaria (articolo 2, comma 5, lettera e), intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene in cui non si parla di una procedura di valutazione specifica del progetto. Passando poi all'analisi degli incentivi o disincentivi presenti a livello di singolo Ente, tenuto conto che non è stata raggiunta l'intesa con la Conferenza unificata, e dunque non trova applicazione la deroga al patto di stabilità interno per le spese di gestione del bene trasferito, non appaiono chiari i presupposti economici della valorizzazione dei beni. Infatti, la valorizzazione del bene richiede la necessità di effettuare investimenti e di sostenerne, in una prima fase, le spese di gestione. Dati i vincoli di finanza pubblica vigenti, occorrerebbe chiarire con quali risorse i comuni potrebbero effettuare una reale valorizzazione del bene. Se manca poi un incentivo volto a riconoscere al comune almeno parte del maggior valore realizzato, l'operazione potrebbe essere addirittura suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala poi che l'articolo 7, comma 2, prevede la riduzione dei trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti al sistema delle autonomie in funzione della riduzione delle entrate erariali rivenienti dai beni oggetto di cessione. Occorre valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie nella definizione di tali partite finanziarie e

se si tratti di una riduzione complessivamente corrispondente alle minori entrate percepite con una opportuna cadenza temporale. Le minori entrate previste nella relazione tecnica sono quasi totalmente ascrivibili ai canoni demaniali per un importo di 140 milioni di euro. A tal fine, sarebbe opportuno chiarire se le nuove disposizioni innovano rispetto alla proroga fino al 2015 delle attuali concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative da ultimo disposte con l'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 194 del 2009 (decreto-legge mille proroghe). Tenuto conto che le entrate da alienazione sono classificate come una tantum, occorre evitare l'impiego di tali entrate per spese correnti. A tal fine, non sembrerebbe che l'attuale disciplina del patto di stabilità interno, impostato sostanzialmente come vincolo sul deficit, possa escludere situazioni suindicate.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 11 maggio 2010

167^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)

(Osservazioni alla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il relatore MURA (*LNP*) presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il presidente BALDASSARRI suggerisce al relatore di modificare il terzo capoverso dello schema, chiarendo che una quota dei proventi derivanti dalla dismissione degli immobili attribuiti agli enti locali deve essere destinata cumulativamente, e non in alternativa, alla riduzione del debito pubblico dello Stato e anche di quello dell'ente locale, in conformità con quanto emerso nel corso del dibattito finora svolto.

Il relatore MURA (*LNP*) accetta la proposta di riformulazione del presidente Baldassari, integrando lo schema di osservazioni pubblicato in allegato nei termini indicati in precedenza.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) reputa a sua volta meritevole di chiarimento lo schema illustrato dal relatore, laddove si afferma che, in caso di alienazione dei beni ceduti, una quota dei proventi, prioritariamente utilizzati a riduzione del debito, sia destinata a investimenti, soprattutto nel caso di enti locali che non presentano esposizioni debitorie rilevanti. Rileva infatti che l'attuale formulazione sembrerebbe esprimere un principio di per sé automatico e già desumibile dallo schema di decreto legislativo.

Il senatore FERRARA (*PdL*) interloquisce brevemente per far presente che la precisazione in questione non è affatto superflua: infatti, per gli enti locali con il maggior tasso di indebitamento, la possibilità di destinare una quota residua dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili ad essi attribuiti all'effettuazione di investimenti risulta al momento solo teorica.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) manifesta il proprio apprezzamento per lo schema di osservazioni predisposto dal relatore, del quale sono stati recepiti i rilievi espressi dalla propria parte politica. Ritiene comunque fondamentale esplicitare con chiarezza che il principio e l'obiettivo di valorizzazione degli immobili oggetto di trasferimento non devono essere assolutamente invocati per procedere al risanamento di gravi situazioni di dissesto finanziario, nei quali alcuni importanti comuni si trovano coinvolti a causa delle gestioni amministrative precedenti.

Giudica infine condivisibile anche la proposta di delineare in un'altra sede la disciplina di riordino delle norme in materia di fondi chiusi di investimento immobiliare, rilevando, infatti, che all'articolo 6 dello schema di decreto si ravvisa un eccesso di delega, rispetto alla materia normata, poiché la legge n. 42 del 2009 non contiene alcun principio o criterio di delega che autorizzi il Governo a intervenire in tal senso. Sottolinea criticamente il ricorso all'emanazione di uno o più regolamenti (e quindi a una fonte di rango secondario) per il riordino e l'adeguamento della predetta disciplina, attualmente contenuta all'interno di atti normativi di rango primario.

Su richiesta del relatore MURA (*LNP*), il presidente Baldassarri propone alla Commissione di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame dell'atto in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commis-

sioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il presidente BALDASSARRI rammenta, anche a nome del relatore Conti, che i gruppi devono ancora far conoscere il proprio orientamento in merito alle questioni sollevate nella precedente seduta, affinché se ne possa tener conto per la redazione di uno schema di risoluzione sull'atto in titolo.

Propone pertanto alla Commissione di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dell'Atto n. 328.

La Commissione concorda con tale proposta.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196

La 6^a Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, formula osservazioni con i seguenti rilievi.

L'attribuzione agli enti locali e territoriali di beni immobili appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato costituisce il primo passo per l'attuazione del federalismo fiscale, ma rappresenta anche una metodologia innovativa rispetto al passato per avviare un processo di valorizzazione dei beni in grado di produrre per gli enti locali e territoriali opportunità di sviluppo, anche in termini finanziari, e innescare un volano di iniziative con possibili positive ricadute sui territori nei quali insistono i beni.

In termini generali si suggerisce di attribuire i beni del demanio marittimo e idrico direttamente ed esclusivamente alla Regioni, quali enti in grado di valorizzare meglio tale tipologia di beni, lasciando inalterato il meccanismo della richiesta da parte degli enti locali per tutti i restanti beni.

Per tenere conto della diversa distribuzione sul territorio nazionale dei beni statali oggetto di attribuzione agli enti locali e per valutare con attenzione la connessione tra la consistenza patrimoniale dei beni dello Stato con la funzione di garanzia che gli stessi beni assolvono a fronte del debito pubblico statale, La Commissione suggerisce alla Commissione bicamerale di inserire una specifica indicazione al Governo, al fine di definire le modalità ritenute più adeguate per assegnare – anche per quote, per valore complessivo della dismissione e secondo un criterio di ragionevole tutela dell'interesse dell'ente locale a valorizzare il bene – i proventi della eventuale dismissione tra lo Stato e l'ente assegnatario, finalizzando l'utilizzo alla riduzione del debito pubblico, e alla riduzione del debito dell'ente locale. Inoltre la Commissione ritiene utile suggerire che, in caso di dismissione, una quota dei proventi, prioritariamente utilizzati alla riduzione del debito sia destinata ad investimenti, soprattutto nel caso di enti locali che non presentano esposizioni debitorie rilevanti.

La Commissione rileva inoltre che le norme previste all'articolo 6 dello schema di decreto – di riordino della disciplina dei fondi immobiliari – riguardano una materia indirettamente collegabile a quella del federalismo demaniale, pur essendo funzionali alla valorizzazione di beni immobili.

Si segnala quindi l'opportunità di definire in un'altra sede la disciplina di riordino delle norme in materia di fondi immobiliari chiusi, delineando solo le norme vigenti che sono fin d'ora funzionali al processo di valorizzazione nel rispetto delle finalità pubbliche.

La Commissione suggerisce di ampliare il termine di 30 giorni assegnato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 agli enti richiedenti per presentare la domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio.

In riferimento all'esplicita esclusione dalle procedure di attribuzione dei beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 5 dell'articolo 5, la Commissione suggerisce di prevedere esplicita esclusione per i beni immobili in uso a qualsiasi titolo agli organi costituzionali.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 11 maggio 2010

194^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

indi del Presidente

POSSA

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Bondi e i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Giro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Piza.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è svolta la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, pubblicati in allegato a quella seduta, salvo l'accantonamento di alcuni, connessi al successivo articolo 9.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rammenta che, nella seduta di Assemblea del 5 maggio scorso, il capogruppo Finocchiaro ha richiesto la presenza del ministro Gelmini e del ministro Tremonti in Commissione o in Aula al fine di chiarire la connessione tra il decreto-legge n. 112 del 2008 e il disegno di legge n. 1905 in merito alle risorse. Occorre infatti capire se l'Esecutivo intende davvero approvare il provvedimento sull'università senza stanziare ulteriori risorse.

Tiene dunque a precisare che, in assenza di un chiarimento da parte del Governo, il suo Gruppo potrebbe assumere un atteggiamento diverso nel corso dell'*iter*.

Il sottosegretario PIZZA, esprimendo l'auspicio che permanga un clima di collaborazione tra le forze politiche, assicura che il ministro Gelmini provvederà a fornire gli opportuni chiarimenti.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti all'articolo 9, pubblicati in allegato al presente resoconto, nonché su quelli all'articolo 8, in precedenza accantonati.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 9.1/1, 9.1/2, 9.1/4, 9.1/6, 9.1/7 e 9.1/11. Manifesta un orientamento favorevole anche sul 9.1/9, invitando tuttavia il Governo a suggerirne una riformulazione. Analogamente, il parere sul 9.1/10 è favorevole, purché esso sia riformulato nel senso di adeguare i riferimenti di cui alle lettere *b*) e *d*) al testo in esame e di richiamare, alla lettera *c*), gli studenti di corsi di laurea magistrale. Esprime invece parere contrario sui subemendamenti 9.1/3, 9.1/8 e 9.1/12. Quanto al subemendamento 9.1/5, invita i presentatori a ritirarlo in quanto è recepito nella sua proposta 9.1. Altrimenti, il parere sarebbe contrario. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 9.1.

Passando agli emendamenti accantonati all'articolo 8, esprime parere contrario sull'8.49, 8.55, 8.56 e 8.57.

Invita i presentatori a ritirare l'8.53 e 8.54. Invita altresì il presentatore a ritirare l'8.50, confluendo sulle analoghe proposte 8.51 e 8.52, che peraltro andrebbero riformulate in sintonia con quanto disposto dal suo emendamento 9.1.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore. Invita tuttavia il presentatore del subemendamento 9.1/8 a riformularlo nel senso di prevedere che le università possano accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le sue competenze linguistiche. Chiede invece l'accantonamento del 9.1/10, onde poter valutare la portata della riformulazione suggerita dal relatore. Quanto al 9.1, esprime parere favorevole a condizione che siano apportate alcune modificazioni: al comma 2, lettera *b*), le parole «da almeno un triennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005» siano sostituite dalle

seguenti «in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN» e, conseguentemente, siano soppresse le parole «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m)»; al comma 4, le parole «Nei primi sei anni dall'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12» siano sostituite dalle seguenti «Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo»; che le disposizioni abrogative di cui al comma 6 siano più opportunamente collocate all'articolo 15 fra le norme transitorie e finali.

Con riferimento infine all'8.51, condiziona il parere favorevole a che esso sia riformulato nel senso di inserire, dopo le parole «istituti di ricerca esteri», le seguenti «sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN».

Il relatore VALDITARA (*PdL*) prende atto della richiesta di riformulazione del Sottosegretario in ordine al subemendamento 9.1/8. Precisa peraltro di aver manifestato parere contrario su tale proposta in quanto, alla luce del proprio emendamento 9.1, le prove locali saranno definite con la massima autonomia dagli statuti sicché le ipotesi previste dal 9.1/8 saranno tutte fattibili. Elencarle invece legislativamente rischia di risultare restrittivo.

Accoglie indi i suggerimenti del Sottosegretario in ordine al 9.1 e presenta un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, riservandosi di presentare un emendamento all'articolo 15 che inserisca fra le norme transitorie e finali l'abrogazione recata dal comma 6 dell'emendamento 9.1.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alle votazioni, a partire dagli emendamenti accantonati all'articolo 8.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.49 prende la parola il senatore CERUTI (*PD*) il quale reputa indispensabile semplificare le procedure di abilitazione nei confronti di studiosi italiani o stranieri appartenenti a università o enti di ricerca esteri, onde ampliare le possibilità di concorrere. Si tratta dunque di un emendamento di buon senso che apre le frontiere del mondo accademico italiano, in linea con lo spirito del disegno di legge.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che il testo è già abbastanza esplicito sul punto. Dichiarata quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il presidente POSSA (*PdL*) fa presente incidentalmente che, in base al diritto comunitario, non possono essere compiute discriminazioni in ordine alla provenienza.

L'emendamento 8.49 è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore PITTONI (*LNP*), accedendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.50, conflueno sul successivo 8.51, che il senatore ASCIUTTI (*PdL*) riformula nel senso richiesto dal sottosegretario Pizza.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*), l'emendamento 8.51 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, è posto ai voti e approvato, con conseguente assorbimento degli emendamenti 8.52, 8.56 e 8.57.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) precisa che l'emendamento 8.53 è volto ad estendere il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi provenienti anche da organismi diversi dalle università o istituti di ricerca, come ad esempio gli enti privati di ricerca.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) conferma l'invito al ritiro.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) ritira dunque l'emendamento 8.53, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 8.54 decade per assenza del proponente.

La Commissione respinge infine l'emendamento 8.55.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 9.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*), con separate votazioni, la Commissione accoglie i subemendamenti 9.1/1 e 9.1/2.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) raccomanda l'approvazione del 9.1/3, sottolineando il rischio di un condizionamento dell'attività del docente se reclutato con risorse private.

Il subemendamento 9.1/3, posto ai voti, è respinto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine alla portata del 9.1/4, cui risponde il presidente POSSA (*PdL*).

Il subemendamento 9.1/4 è infine posto ai voti e accolto.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) insiste per la votazione del 9.1/5 che non giudica affatto recepito dall'emendamento del relatore. Al contrario, esso rappresenta l'ennesimo tentativo di semplificazione di un testo eccessivamente dettagliato.

Il subemendamento 9.1/5, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiarisce preliminarmente che l'intervento svolto questa mattina, nel corso delle audizioni tenute in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non aveva un intento polemico ma era volto a rimarcare l'inopportunità di coinvolgere la Presidenza della Repubblica in ordine alle scelte effettuate, pur comprendendo che la dialettica parlamentare possa essere alquanto accesa su temi rilevanti. Esprime dunque rammarico per il fraintendimento verificatosi durante l'audizione del sovrintendente del Teatro alla Scala.

Prende quindi la parola il ministro BONDI il quale coglie l'occasione dell'avvio del dibattito per puntualizzare di non aver mai sottovalutato l'importanza culturale del settore lirico-sinfonico né di aver intenzionalmente o meno voluto danneggiare il comparto. Ritiene invece che il provvedimento dimostri la piena consapevolezza, da parte dell'Esecutivo, del rilievo delle Fondazioni, che tuttavia versano in una situazione di crisi, peraltro denunciata anche dai sindaci e dai sovrintendenti.

Quanto allo strumento normativo prescelto, pur convenendo sull'opportunità di un disegno di legge, reputa tuttavia che tale atto non avrebbe affrontato con urgenza i problemi del settore. Ribadisce comunque la volontà politica di aprirsi al confronto con gli schieramenti, tanto di maggioranza quanto di opposizione, circa i contenuti del decreto-legge, come del resto ha dichiarato anche alle organizzazioni sindacali. Manifesta pertanto piena disponibilità a valutare le proposte emendative che saranno avanzate al fine di migliorare il testo nei suoi punti fondamentali.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale rammenta che la presenza del Ministro era stata richiesta al fine di conoscere gli esiti dell'incontro svolto con i sindacati. Pur riconoscendo che il sottosegretario Giro ne ha dato conto nella seduta di giovedì scorso, domanda maggiori chiarimenti al Ministro circa le eventuali scelte che il Governo intenderà intraprendere a seguito del confronto con le parti sociali.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ricorda la disponibilità dimostrata in più occasioni dal suo Gruppo per avviare un percorso condiviso di riforma che partisse dalla risoluzione approvata sull'affare assegnato inerente le Fondazioni lirico-sinfoniche (Doc. XXIV, n. 3) fino all'elaborazione di un apposito disegno di legge.

Manifesta dunque incredulità rispetto alla apertura dichiarata ora dal Ministro, atteso che la buona volontà a più riprese dimostrata dall'opposi-

zione non è stata finora raccolta. Richiamandosi a quanto affermato dal senatore Rusconi, chiede a sua volta maggiori dettagli circa i risultati dell'incontro con le organizzazioni sindacali, nonché conferma in ordine a prossime riunioni con i sindaci e i sovrintendenti. Si tratta infatti a suo giudizio di un passaggio essenziale per instaurare un clima di dialogo. Al riguardo chiede di conoscere la reale volontà di cambiamento del testo da parte del Governo, in modo da individuare le linee direttrici del provvedimento, che dichiara comunque di non condividere nel testo attuale.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) avrebbe auspicato maggiori informazioni sui propositi dell'Esecutivo rispetto al provvedimento. Nel rammentare l'audizione del Direttore generale per la valorizzazione, svolta questa mattina, lamenta che il decreto-legge non corrisponda affatto alle dichiarazioni rese dal dottor Resca, in quanto esso accentua il dirigismo e il centralismo.

Coglie poi l'occasione per stigmatizzare la decisione di appaltare la gestione degli Uffici di Firenze ad un ingegnere di Agrigento senza alcuna esperienza nel settore, scelta che ha provocato il profondo sconcerto dei cittadini di Firenze. Deplora dunque quanto meno la leggerezza commessa, che ha provocato enormi danni di immagine.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede quale sia la disponibilità reale nel Governo ad accogliere le istanze dei territori. Riservandosi di intervenire nel dibattito, fa presente tuttavia che, ove il decreto-legge fosse applicato nel testo in vigore, il Teatro Petruzzelli sarebbe chiuso dopo poco tempo dalla sua riapertura, con evidente noncuranza delle specificità di ciascuna Fondazione. Consegna dunque una documentazione al Ministro auspicando che siano introdotte deroghe a favore di realtà in via di definizione.

Il senatore VITA (*PD*) domanda al Ministro se, alla luce di quanto sta accadendo nel Paese, non ritenga di dover ritirare il decreto-legge e conseguentemente presentare un disegno di legge.

Il ministro BONDI tiene a precisare di aver incontrato tanto i sindaci quanto i sovrintendenti nella fase di elaborazione del decreto. Sottolinea di aver doverosamente instaurato ora un dialogo con i sindacati, analogamente a quanto ha in animo di fare nei confronti del Parlamento. Dichiarò pertanto di non voler assolutamente revocare il provvedimento, ribadendo tuttavia la disponibilità al confronto su proposte emendative concrete, non appena avrà inizio la discussione di merito.

Nel dibattito prende dunque la parola il senatore MARCUCCI (*PD*) il quale, pur ringraziando il Ministro per la presenza assicurata ai lavori della Commissione, evidenzia la necessità di riprendere il percorso iniziato con la risoluzione sull'affare assegnato, che è stata peraltro approvata all'unanimità da maggioranza e da opposizione. Tale documento, prosegue,

impegnava il Governo ad agire secondo obiettivi precisi, che avrebbero dovuto essere recepiti nel provvedimento di riforma tra cui ad esempio: l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per mantenere in vita il settore, la previsione di strumenti di raccordo tra i diversi enti, la destinazione di una quota crescente di stanziamenti in base alla qualità, l'incentivazione di un adeguato sostegno economico da parte degli enti locali, l'incremento della produttività, la garanzia di una maggiore stabilità del settore nonché una chiara definizione della responsabilità di gestione all'interno dei vari statuti. Si è trattato a suo avviso di uno sforzo rilevante per coniugare le posizioni di tutte le forze politiche, che tuttavia è stato consapevolmente disatteso.

Il decreto-legge n. 64 è invece a suo giudizio una sorta di delega atteso che non entra nel merito di alcun nodo principale, a partire dalla *governance* e dalla maggiore responsabilizzazione degli enti onde far corrispondere le spese alle effettive risorse disponibili. Ritiene altresì che il provvedimento non introduca meccanismi di incentivo per i privati ma rinvii la riorganizzazione del comparto dettando meramente alcuni principi ai quali si ispireranno i successivi regolamenti di delegificazione.

L'unico aspetto su cui il decreto-legge si sofferma, prosegue, è il costo del personale, affrontato tuttavia in maniera impropria e per certi versi addirittura illegittima. Reputa infatti fortemente penalizzante, per le Fondazioni che avevano siglato accordi integrativi contenuti, la previsione di un meccanismo retroattivo di decurtazione forfetaria della retribuzione, proprio in quanto ciascun ente ha stabilito una percentuale diversa di retribuzione connessa ai contratti di secondo livello. Interrogandosi sulla *ratio* del provvedimento, afferma che la legge n. 367 del 1996 non è affatto fallita ma tutt'al più necessita di un aggiornamento. Essa ha avuto il merito infatti di riconoscere le peculiarità di ogni Fondazione mentre il decreto-legge n. 64 ricalca una logica di forte centralismo imperniato sul contratto collettivo nazionale, in netta controtendenza rispetto al federalismo. Sarebbe stato perciò preferibile un sistema basato su un migliore controllo dei bilanci. Fa presente inoltre che la legge del 1996 ha salvaguardato alcune specificità, come ad esempio la nomina del presidente-sovrintendente dell'Accademia Santa Cecilia, seguendo una linea di diversificazione.

Dopo aver espresso perplessità e preoccupazione sulla formulazione dell'articolo 3, si sofferma poi sulle misure inerenti l'età pensionabile dei ballerini. In proposito, pur convenendo sulla necessità di provvedere ad una sistemazione del comparto, rammenta l'impegno formativo ed economico di tali soggetti, i quali rischiano di andare in pensione a 45 anni con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal decreto-legge in esame.

Dichiara quindi preferibile l'istituzione di un tavolo di confronto tra i sindacati, gli enti locali e i sovrintendenti finalizzato alla stesura di un provvedimento normativo organico che faccia tesoro dei punti di forza della legge n. 367 del 1996 e modifichi ciò che invece non ha funzionato, in sintonia anche con le Regioni. Ritiene perciò assai arduo elaborare emendamenti che migliorino un testo di per sé inaccettabile, che invita

a ritirare, come proposto dal senatore Vita, ad eccezione di alcuni aspetti che richiedono effettivamente un intervento urgente.

Passa poi ad esaminare l'articolo 4, inerente lo spettacolo dal vivo, affermando che esso vanifica gli accordi politici finora assunti presso la Camera dei deputati, in cui è in corso l'*iter* di riforma organica. Chiede altresì le ragioni sottese all'introduzione dell'articolo 5 riguardante Cinecittà che a suo giudizio esula dagli obiettivi del provvedimento. In merito, dopo aver richiamato la discussione svolta in occasione dell'atto del Governo (n. 178) riguardante ARCUS circa la devoluzione di parte delle risorse della Società in favore di Cinecittà, sollecita un maggiore approfondimento considerato che quest'ultima viene riportata sotto il controllo del Ministero svuotando di fatto il Parlamento della possibilità di confrontarsi.

Con particolare riferimento all'articolo 8 stigmatizza l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007 in quanto rivoluziona la normativa vigente sui servizi aggiuntivi. Esprime dunque viva preoccupazione per la decisione del Governo di eliminare tale disposizione, la quale era ispirata all'idea che tutti i servizi, anche quelli non remunerativi, fossero gestiti dai concessionari in modo da assicurare livelli omogenei tra tutti i poli museali. Paventa pertanto il rischio che solo i grandi musei saranno appetibili per i privati, che peraltro si concentreranno esclusivamente sui servizi con un evidente ritorno economico. Rispetto a ciò, reputa non convincente la posizione dichiarata dal Direttore generale per la valorizzazione nell'audizione di questa mattina, secondo cui le stazioni appaltanti, ossia le direzioni regionali, potranno discernere caso per caso e valutare se aggregare più siti tra loro. Si dichiara altresì preoccupato per i ruoli che il predetto Direttore generale occupa al di fuori del Ministero, tanto più che proprio la struttura alla quale è preposto sarà chiamata a definire i meccanismi di aggiudicazione dei servizi.

Avviandosi alla conclusione, conferma la disponibilità al confronto purchè si parta dalla legge del 1996 la quale – ribadisce – ha offerto grandi opportunità alle Fondazioni, confermati dai risultati ottenuti in termini di sostegno dei privati. Rinnova infine l'esigenza di elaborare un disegno di legge che recepisca in particolare i contenuti della risoluzione a suo tempo approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Art. 8.

8.51 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «di ricerca esteri», inserire le seguenti: «sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN».

Art. 9.

9.1/1

POSSA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «funzioni superiori,» inserire le seguenti: «purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori».

9.1/2

POSSA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9.1/3 (già 9.32)

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9.1/4

POSSA

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «quindicennale».

9.1/5 (già 9.45)

Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia assicurando un'adeguata provenienza dall'esterno, comunque non inferiore a 1/3 dei posti banditi da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e); in sede di valutazione si tiene conto delle percentuali di professori reclutati che non hanno prestato servizio presso l'università nei precedenti tre anni».

9.1/6

POSSA

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «prestato servizio» inserire le seguenti: «e non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari».

9.1/7

POSSA

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: «prestato servizio» inserire le seguenti: «e non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari»

9.1/8 (già 9.40)

PETERLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

9.1/9 (già 15.16 testo 3)

PETERLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano gli atenei presenti sul territorio potranno, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, per includere in tutti i corsi di laurea le lingue tedesca, inglese, ladina e italiana quali materie di base e/o caratterizzanti, nonché alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico e alla nomina per chiamata diretta, come prescritto dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

9.1/10

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

ai professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di altri corsi di studio universitari nell'ambito di specifiche attività formative;

ai professori a contratto di cui all'articolo 12;

al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

4-ter. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi».

9.1/11

ASCIUTTI

Al comma 5 sopprimere le parole: «primo periodo».

9.1/12 (già 9.69)

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8.

6-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento".».

9.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*). – 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente

alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) lo statuto disciplina le ipotesi in cui il ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura di selezione rinunci alla nomina, eventualmente prevedendo la possibilità che sia formulata un'altra proposta di chiamata;

e) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Nei primi sei anni dall'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere *c)*, primo periodo, ed *e)* del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera *a)*, del presente articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere *c)* ed *e)* del presente articolo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

9.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*). – 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) lo statuto disciplina le ipotesi in cui il ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura di selezione rinunci alla nomina, eventualmente prevedendo la possibilità che sia formulata un'altra proposta di chiamata;

e) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, ed e) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svol-

gono con le modalità di cui al comma 2, lettere c) ed e) del presente articolo.

9.2

MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori nel rispetto delle seguenti procedure:

a) procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati;

b) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

c) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;

d) istituzione, secondo procedure determinate dall'apposito regolamento di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente;

e) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;

f) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera g);

g) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), là ove istituita, con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato;

h) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità

degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e)».

9.3

ASCIUTTI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «professore di prima e seconda fascia» *con le seguenti:* «professore e professore aggregato».

9.4

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «mediante procedure di selezione pubblica» *fino a:* «ai seguenti criteri:» *con le seguenti:* «mediante procedure di cooptazione o di valutazione comparativa disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 prevedendo eventualmente un periodo per la conferma e in base ai seguenti criteri:».

9.5

VETRELLA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «complessivo dei candidati» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto anche delle attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

9.6

GIAMBRONE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «apposito regolamento» *aggiungere le seguenti:* «in osservanza dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a), e».

9.7

ASCIUTTI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore».

9.8

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di prima o di seconda fascia».

9.10

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per funzioni» con le seguenti: «per fasce».

9.11

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «titolari di tali funzioni» con le seguenti: «inquadri in tali fasce».

9.12

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) distinzione tra le procedure di assunzione per nuovo reclutamento, progressione di carriera e trasferimento, con la relativa individuazione delle risorse a ciò destinate;».

9.13

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f) e g).

9.14

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.15

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) istituzione di una commissione di almeno cinque professori, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, con il compito di procedere alle selezioni. Le procedure per la formazione delle commissioni saranno definite in appositi regolamenti di ateneo, garantendo comunque in ciascuna la maggioranza di professori ordinari. I membri delle commissioni dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g);».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e) e alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e),».

9.16

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera c), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

9.17

VITTORIA FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera c), sopprimere ovunque ricorrano le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

9.18

POSSA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e composta da tutti i professori» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dei candidati per ciascuno dei posti da coprire; definizione nel regolamento delle modalità di composizione delle commissioni;».

9.19

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

9.20

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)» con le seguenti: «delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b)».

9.21

MUSSO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e)» con le seguenti: «dell'ateneo».

9.22

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori associati» con le seguenti: «professori aggregati».

9.23

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

9.24

CALABRÒ

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «di settori affini» fino a: «lettera e)» con le seguenti: «appartenenti allo stesso settore e, solo in mancanza, afferenti a settori affini».

9.25

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di settori affini secondo la normativa vigente» con le seguenti: «appartenenti ai macrosettori di cui all'articolo 7».

9.26

SPADONI URBANI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «o stranieri».

9.27

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di prima o di seconda fascia».

9.28

PITTONI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «di prima e seconda fascia dei professori, e dei professori di prima e seconda fascia» con le seguenti: «e di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato già in servizio».

9.29

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato» con le seguenti: «e dei professori e professori aggregati relativamente alle chiamate dei professori aggregati».

9.30

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f),».

9.31

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f),».

9.32

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

9.33

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di personale universitario a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata congrua relativamente alla durata del contratto di lavoro e ad un piano economico-finanziario pluriennale dell'ateneo;».

9.34

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.35

MUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.36

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.37

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

9.38

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) valutazione delle capacità cliniche per i medici che concorrono ad acquisire l'abilitazione all'insegnamento di materie cliniche».

9.39

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) dall'anno 2016, l'obbligatorietà del possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, per la presentazione della candidatura alla procedura di selezione pubblica».

9.41

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche. La composizione della commissione comprende: tre membri provenienti da università straniere scelti in base a criteri di qualificazione scientifica nonché in possesso di relative competenze linguistiche e nominati con decreto del rettore; un membro interno; un membro esterno nominato dal Ministro tra i sorteggiati del relativo settore scientifico-disciplinare».

9.40

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

9.42

ASCIUTTI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.43

PITTONI

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.44

VETRELLA

Sopprimere il comma 3.

9.45

MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia assicurando un'adeguata provenienza dall'esterno, comunque non inferiore a 1/3 dei posti banditi da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e); in sede di valutazione si tiene conto delle percentuali di professori reclutati che non hanno prestato servizio presso l'università nei precedenti tre anni».

9.46

ASCIUTTI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «professori di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «professori e professori aggregati».

9.47

VITTORIA FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei seguenti criteri:» con le seguenti: «secondo criteri stabiliti autonomamente» e sopprimere le lettere a) e b).

9.48

MUSO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «almeno un quinto» con le seguenti: «almeno tre quinti».

9.49

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «di seconda fascia».

9.50

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

9.51

CALABRÒ

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio budget».

9.52

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «di prima fascia».

9.53

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dei posti di professore di prima fascia» aggiungere le seguenti: «arrotondato per difetto». Inoltre, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

9.54

CALABRÒ

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è istituito il ruolo transitorio ad esaurimento del professore universitario aggregato. Transitano nel nuovo ruolo, a domanda, i ricercatori confermati in possesso del titolo di professore aggregato da almeno cinque anni, mantenendo l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. I ricercatori confermati, che non sono in possesso del suddetto requisito, possono optare per il ruolo di professore aggregato, non appena lo maturano. Ai professori aggregati che acquisiscono l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, sono garantite le stesse modalità di progressione di carriera, previste per i ricercatori a tempo determinato».

9.55

VETRELLA

Sopprimere il comma 4.

9.56

MUSSO

Sopprimere il comma 4.

9.57

VITTORIA FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 4.

9.58

VITTORIA FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

9.59

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Nei cinque anni successivi» con le seguenti: «Nei sei anni successivi».

9.61

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale;».

9.60

VITTORIA FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e a una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia».

9.62

ASCIUTTI

Al comma 4, lettere a) e b), sopprimere le parole: «di prima e di seconda fascia».

9.63

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

9.64

CALABRÒ

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio budget».

9.65

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

9.66

VETRELLA

Sopprimere il comma 5.

9.67

GIAMBRONE, PARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le proposte di chiamata diretta per i professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altre università italiane sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettera f). Il Ministero destina annualmente una quota aggiuntiva del Fondo di finanziamento ordinario al finanziamento delle proposte di chiamata diretta».

9.68

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.».

9.69

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi viene essere integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l'ateneo che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8.

6-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

9.70

ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I professori ordinari e straordinari transitano direttamente nel ruolo unico dei professori. I professori associati confermati transitano nel ruolo unico dei professori al compimento dei nove anni di anzianità nel ruolo».

195^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 20,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 11 maggio 2010

185^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde S.p.A. e Tangenziale esterna di Milano S.p.A. (n. 206)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore, senatore MURA (*LNP*), illustra il provvedimento in titolo – recante lo schema di convenzione unica tra la CAL S.p.A. e la Tangenziale esterna di Milano S.p.A. – sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere.

Nel dettaglio, lo schema di convenzione – sottoscritto il 24 luglio 2009 ed esaminato in via preliminare dal CIPE – disciplina la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale a pedaggio tra l'autostrada A4 «Milano-Brescia», in prossimità di Agrate Brianza a nord e l'autostrada A1 «Milano-Bologna», presso Melegnano, a sud e di alcune opere connesse. Complessivamente, la nuova infrastruttura si sviluppa per circa 33 Km.

Lo schema di convenzione si compone di 44 articoli e 14 allegati tecnici.

In particolare, l'articolo 2 individua analiticamente l'oggetto della concessione, mentre l'articolo 3 ne fissa la durata in 56 anni, di cui 50 anni – decorrenti dalla data di apertura al traffico – riservati alla gestione dell'opera.

Con la convenzione, il concessionario (ossia la Tangenziale esterna di Milano Spa) assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla

progettazione, costruzione ed esercizio del collegamento autostradale in oggetto, nonché a tutti gli obblighi previsti puntualmente negli articoli 6 e 7 della convenzione, fino alla scadenza del termine di durata della medesima.

Gli articoli da 11 a 21 disciplinano le condizioni economico-finanziarie e patrimoniali della convenzione.

Tra le varie disposizioni, l'articolo 12 riguarda il canone di concessione annuo che il concessionario è tenuto a versare al concedente, quantificato nel 2,4 per cento del valore dei proventi netti dei pedaggi.

L'articolo 14 riconosce al concessionario il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il collegamento autostradale, per tutta la durata della concessione, percependo le tariffe di pedaggio e gli altri proventi, nei limiti di quanto disciplinato dalla convenzione.

Gli articoli da 22 a 33 disciplinano, quindi, la progettazione, esecuzione e gestione del collegamento autostradale. L'articolo 24 prevede che l'adempimento degli obblighi di progettazione debba essere assolto dal concessionario nel rispetto di un piano operativo che indichi un programma dettagliato per l'esecuzione delle prestazioni finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo, incluse tutte le attività prodromiche.

L'articolo 28 reca varie previsioni sui tempi di ultimazione dei lavori, disponendo che la realizzazione dell'arco TEM (Tangenziale Esterna di Milano) debba avvenire entro 700 giorni consecutivi dall'approvazione dello stralcio del progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'arco medesimo; la realizzazione completa del collegamento autostradale dovrà invece ultimarsi entro 1395 giorni consecutivi dall'approvazione del primo stralcio del progetto esecutivo, come previsto dal cronoprogramma.

L'articolo 32 stabilisce che il concessionario, previa autorizzazione del concedente, possa concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade.

Gli articoli da 35 a 39 disciplinano invece le varie fattispecie di inadempimento e decadenza della concessione, nonché le relative penali.

Per quanto riguarda gli allegati tecnici della convenzione, si segnalano l'allegato D che contiene il cronoprogramma dell'opera (la fine dei lavori è prevista per il novembre del 2014 e l'apertura al pubblico nel 2015), nonché l'allegato E recante il piano economico-finanziario dell'opera.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), nel rammentare che la Tangenziale esterna di Milano rappresenta un'opera su cui si è realizzata un'ampia convergenza, testimoniata dal comune impegno dei governi statali e delle amministrazioni territoriali di diverso orientamento politico, ricorda altresì che il via libera dei comuni interessati risultava condizionato all'attivazione di miglioramenti complessivi nel settore della mobilità, con particolare riferimento al trasporto ferroviario per i pendolari nell'area gravitante intorno a Milano.

Nell'esprimere soddisfazione per l'avvio di tale opera, rientrante nel pacchetto complessivo pacchetto di infrastrutture connesse all'*Expo* 2015, rimarca tuttavia come le promesse fatte ai comuni della provincia di Milano non siano state ancora mantenute.

Peraltro, la Tangenziale esterna di Milano non costituisce un'opera a sè stante, essendo connessa al complessivo sistema infrastrutturale lombardo ed in particolare alla Pedemontana. Tuttavia su quest'ultima infrastruttura persistono criticità di carattere sia politico che finanziario non ancora risolte. Per ciò che attiene l'aspetto politico, una mozione presentata dalla Lega Nord presso il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza, chiede che i comuni interessati dalla Pedemontana siano esentati dal pedaggio: se tale mozione venisse attuata, sarebbe irrimediabilmente compromesso l'aspetto remunerativo connesso alla gestione dell'opera. In merito, invece, agli aspetti di ordine finanziario, la Pedemontana è finanziata per un terzo con trasferimenti statali e per i residui due terzi con capitali da reperire sul mercato, riguardo ai quali assume una particolare importanza la garanzia fornita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Da ultimo, auspica pertanto che il Governo si impegni a realizzare celermente la Tangenziale esterna di Milano, in sinergia con il complessivo piano infrastrutturale lombardo.

Il presidente GRILLO (*PdL*) domanda se il piano finanziario allegato allo schema di convenzione preveda il subentro nella posizione del concessionario.

Il relatore, senatore MURA (*LNP*), dichiara che non è prevista possibilità di subentro.

Il Vice ministro CASTELLI rammenta innanzi tutto che il Governo sta monitorando attentamente lo stato di realizzazione del complesso delle opere connesse all'*Expo* 2015 di Milano. Al riguardo, giovedì prossimo il CIPE dovrebbe approvare i progetti preliminari delle linee metropolitane M2 e M3.

Come rilevato giustamente dal senatore Vimercati, la Tangenziale esterna di Milano è stata concepita all'interno del complessivo piano della mobilità lombarda: in particolare, la realizzazione della TEM risulta fondamentale per l'efficace funzionamento dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BRE-BE-MI), che altrimenti non riuscirebbe a far fronte al caos generato da eventuali ingorghi. Pertanto, la costruzione della tratta centrale della TEM deve essere contestuale alla realizzazione della BRE-BE-MI.

Per quanto riguarda, poi, la posizione avanzata da alcuni comuni lombardi nonché dalla provincia di Monza e della Brianza, evidenzia che, ferma restando l'autonomia degli enti locali, la posizione della Lega Nord, al pari di quella dell'intera maggioranza e del Governo, consiste nel procedere celermente alla realizzazione dell'intero tratto della Pedemontana, prevedendo il pedaggio della cosiddetta «tratta A»; altresì, va

ricordato che sono in corso le procedure per l'affidamento dell'appalto della restante tratta della Pedemontana medesima.

In assenza di ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore, senatore MURA (*LNP*) propone l'approvazione di un parere favorevole.

Il presidente GRILLO, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GRILLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 maggio 2010, convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

Comunica altresì che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione è integrato con la proposta di indagine conoscitiva sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 11 maggio 2010

140^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 si pone in una prospettiva di continuità con i precedenti provvedimenti anticrisi adottati dall'Esecutivo nell'ambito della propria politica economico-finanziaria, ed è ispirato da un approccio strategico di fondo orientato nella direzione del potenziamento dei meccanismi di contrasto all'evasione fiscale – anche in adeguamento alla normativa europea sulla fatturazione elettronica – come pure nella direzione del rafforzamento dell'efficienza e funzionalità dell'amministrazione finanziaria, della razionalizzazione dell'assetto organizzativo della stessa, dell'effettività del recupero tributario, del pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza relativamente alle concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, della deflazione del contenzioso tributario ed infine della razionalizzazione della riscossione fiscale.

All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge in esame viene costituito un apposito Fondo, finanziato con i gettiti recuperati attraverso gli interventi fiscali in questione, finalizzato al sostegno della domanda in particolari settori, nell'ottica prospettica del perseguimento di obiettivi di efficienza energetica, di ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul la-

voro. La dotazione del predetto Fondo – prosegue il Presidente relatore – ammonta a 300 milioni di euro per l'anno 2010, dei quali 200 milioni di euro sono finanziati attraverso il maggior gettito fiscale derivante dagli interventi prefigurati del decreto, 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1 comma 847 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ed infine 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d'imposta per investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, limitatamente al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Il predetto decreto ministeriale attuativo, già adottato dal Ministero per lo sviluppo economico in data 26 marzo 2010 (e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010), prevede all'articolo 1 comma 1 un limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi stabilendo altresì, al comma 2 del sopracitato articolo, che con ulteriori decreti ministeriali possono disporsi variazioni compensative di tali limiti, in relazione alle disponibilità di risorse a seguito degli andamenti delle erogazioni.

Per quel che concerne i profili di interesse della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare – prosegue il Presidente relatore – si segnala che l'articolo 1 comma 1 del predetto Decreto ministeriale attuativo destina 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e di movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste nel successivo all'articolo 2, comma 1 del Decreto ministeriale stesso.

L'articolo 2 del decreto ministeriale attuativo dispone che le risorse del fondo siano erogate mediante contributi, in determinate percentuali di costo, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal venditore. In particolare, la lettera l), comma 1, dell'articolo 2, relativa alle macchine agricole e movimento terra, stabilisce che il contributo per l'acquisto delle stesse sia concesso in una percentuale pari al dieci per cento del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratici uno sconto di pari misura sul prezzo di listino. È inoltre specificato che il contributo è concesso per l'acquisto di macchine agricole e movimento a terra aventi determinati requisiti tecnici, effettuato in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento a terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999, della stessa tipologia di quelle sostituite e con potenza non superiore al 50 per cento del rottamato.

Un'altra disposizione di interesse della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare – prosegue il Presidente relatore – è contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge in esame, atto ad ampliare le tipologie de-

gli interventi edilizi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, fatte comunque salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e fatto altresì salvo il rispetto delle altre normative di settore concernenti l'attività edilizia, quali norme antisismiche, norme di sicurezza, norme igienico-sanitarie, norme antincendio, norme relative all'efficienza energetica e norme sui beni culturali. In particolare, all'articolo 5, comma 1 vengono configurati come attività edilizia libera gli interventi finalizzati ai movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (lettera e), come pure gli interventi per la realizzazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (lettera g). Infine, l'articolo 5, al comma 2, semplifica altresì la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per le attività previste dal comma 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 9, è convocata una nuova seduta. Restano confermate le altre sedute, precedentemente convocate per la settimana in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

141ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
ANDRIA*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati

al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ANDRIA ricorda che nell'ultima seduta è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo.

Si apre il dibattito.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) esprime la propria insoddisfazione per gli interventi prospettati nell'ambito del decreto-legge in esame, evidenziando che gli stessi risultano del tutto insufficienti ed inadeguati rispetto alle esigenze del mondo agricolo, che versa attualmente in una condizione di particolare difficoltà.

L'unico incentivo previsto nell'ambito del decreto ministeriale attuativo del 26 marzo 2010 inerisce al settore delle macchine agricole, sicuramente importante e significativo. Va peraltro rilevato che l'incentivo in questione viene inopportuno circoscritto ai soli veicoli agricoli con potenza non superiore al 50 per cento di quelli rottamati, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale limitazione, sul piano dell'efficienza dei mezzi dell'impresa agricola.

Nell'ambito del provvedimento in titolo non è previsto alcun incentivo a favore del settore bieticolo-saccarifero, che attualmente versa in condizioni di particolare difficoltà, come pure non viene tenuto conto delle problematiche delle zone di montagna e delle aree svantaggiate, per quel che concerne in particolare le agevolazioni contributive, quanto mai importanti attesa l'esigenza di ridurre i costi di produzione per gli imprenditori agricoli dei predetti territori.

Non viene altresì destinato alcun incentivo in relazione al gasolio utilizzato nel comparto delle coltivazioni sotto serra, che versa attualmente in situazione di crisi, come pure non viene prevista alcuna agevolazione per il gasolio utilizzato nelle zone rurali di montagna.

L'oratrice conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio contrario sul provvedimento in esame.

Il senatore VALLARDI (LNP) rileva che il provvedimento in esame è orientato nella giusta prospettiva prefigurando, in un momento congiunturale particolarmente difficile a livello europeo, idonei rimedi atti a combattere l'evasione fiscale e a destinare il gettito recuperato anche a favore del settore agricolo, per il quale sono state introdotti importanti incentivi per la rottamazione delle macchine agricole, strategici sia sul piano della ecocompatibilità sia sul piano dell'elevazione degli *standards* di sicurezza sul lavoro.

Esprime infine un giudizio pienamente favorevole sul decreto-legge in esame.

La senatrice BERTUZZI (PD) rileva preliminarmente che qualora le misure di contrasto all'evasione fiscale fossero state introdotte all'inizio della legislatura, il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge in titolo potrebbe disporre di risorse ben più elevate di quelle prefigurate nell'ambito dello stesso articolo.

Nell'ambito della riforma sull'O.C.M. zucchero prospettata in ambito comunitario, all'Italia sono state chieste numerose rinunce e numerosi sacrifici, a fronte dei quali il Governo avrebbe dovuto predisporre idonee misure atte a salvaguardare i pochi zuccherifici ancora presenti sul territorio nazionale, atteso anche gli elevati *standards* qualitativi dello zucchero prodotto nel Paese. Nel decreto-legge in esame l'Esecutivo non ha destinato alcun incentivo a favore del settore bieticolo-saccarifero, nonostante le ripetute promesse, rivolte agli operatori del settore da parte dei rappresentanti del Governo. A fronte di tale situazione, numerosi agricoltori si trovano attualmente a dover decidere circa la semina, senza sapere se il Governo destinerà a favore del settore bieticolo-saccarifero degli incentivi.

Tale condizione di incertezza incide peraltro anche sui lavoratori impiegati negli zuccherifici, che attualmente ammontano a 6000 unità, e che non hanno prospettive chiare per il futuro, attesa la situazione di crisi del settore.

Il presidente ANDRIA (PD) esprime perplessità circa la scelta di demandare l'individuazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo- previsto dall'articolo 4 del decreto-legge in esame – ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, limitatamente al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, evidenziando che tale modulo procedurale risulta particolarmente macchinoso.

Dichiara di condividere le considerazioni critiche espresse dalla senatrice Bertuzzi relativamente al settore bieticolo-saccarifero, sottolineando l'esigenza di assicurare un idoneo sostegno ai quattro zuccherifici rimasti sul territorio nazionale.

Anche le altre problematiche citate dalla senatrice Pignedoli, inerenti agli sgravi contributivi per le aree svantaggiate nonché alle agevolazioni per le coltivazioni sotto serra, risultano particolarmente significative e peraltro tali nodi critici si sono ciclicamente manifestati e non è finora stata individuata da parte dell'Esecutivo una congrua soluzione, atta a risolvere definitivamente tali questioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ANDRIA (PD) avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 11 maggio 2010

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*

(1920) BUBBICO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(1998) POLI BORTONE. – *Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1507 e 1920, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1998 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1998, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1507 e 1920 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1507 e 1920 – nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente CURSI informa che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1998, d'iniziativa della senatrice Poli Bortone, in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare.

Dà quindi la parola alla relatrice, senatrice Vicari, per l'illustrazione del provvedimento che, in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1507 e 1920, già illustrati rispettivamente nelle sedute del 1° dicembre 2009 e del 13 gennaio 2010.

Conviene la Commissione.

La senatrice VICARI(*PdL*) illustra quindi il disegno di legge n. 1998, volto ad uniformare la normativa italiana in materia di canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi a quelle previste nella maggior parte dei Paesi produttori di idrocarburi.

Come è noto, attualmente, i titolari di concessioni per la coltivazione di olio e di gas debbono corrispondere un'aliquota di prodotto, denominate *royalties*, sulle loro produzioni. In Italia, la disciplina delle *royalties* è contenuta nel decreto legislativo n. 625 del 1996 che ha previsto una aliquota del 7 per cento per gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti sulla terraferma ed una aliquota del 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

L'articolo 1 prevede che i predetti canoni annui siano elevati al 40 per cento, mentre l'articolo 2 stabilisce le quote di competenza delle regioni e dei comuni interessati dall'attività estrattiva, prevedendo che le *royalties* vengano destinate per il 60 per cento alla regione sul cui territorio o acque territoriali ricade l'impianto estrattivo, per il 30 per cento ai comuni interessati e per il restante 10 per cento allo Stato.

Inoltre, si stabilisce che alle regioni rientranti nell'obiettivo convergenza di cui al regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, venga corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 10 per cento destinata allo Stato. Vengono inoltre fissati i criteri da adottare per la ripartizione della quota di spettanza nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più enti locali.

Da ultimo, l'articolo 3 fissa l'obbligo, da parte delle aziende produttrici, di corrispondere tutti gli oneri tributari previsti dalla legge alla regione nella quale insistono gli impianti produttivi e non in quella in cui hanno sede legale.

La relatrice Vicari informa infine la Commissione che è prossima la presentazione di un provvedimento della maggioranza sulla materia delle *royalties*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione delle Comunità europee – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (n. com (2010) 117 def.)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra una proposta di risoluzione pubblicata in allegato al resoconto, in cui, nell'esprimere un avviso favorevole con osservazioni e condizioni, sono ripresi anche i rilievi formulati dal senatore Bubbico e dalla senatrice Granaiola nel corso della discussione.

Il senatore BUBBICO (*PD*) e la senatrice GRANAIOLA (*PD*) concordano con il documento proposto.

Il presidente CURSI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di risoluzione, testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,50.

Il presidente CURSI, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame dei restanti provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COM (2010) 117 def.

La 10^a Commissione del Senato, esaminato l'atto in titolo,
premessi che:

– suscita perplessità la circostanza che si ipotizzi, all'articolo 9 della proposta di regolamento, una delega a tempo indeterminato, laddove l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere»;

esprime avviso favorevole con le seguenti condizioni:

a) che il controllo delle modalità di raccolta dei dati, dei protocolli di comunicazione e di organizzazione delle informazioni sia istituzionalmente effettuato più frequentemente per verificare con puntualità l'effettiva concordanza tra dato statistico ed andamento del mercato;

b) che i criteri individuati per l'acquisizione dei dati statistici sul turismo siano tali da garantire che vengano rappresentate tutte le peculiarità dell'offerta turistica presente in Italia;

c) che venga garantita quale base territoriale aggregativa dei dati la dimensione regionale.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 11 maggio 2010

152^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali**(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra il decreto-legge in titolo, per le parti di competenza della 11^a Commissione, facendo preliminarmente presente che esso si pone l'obiettivo di riformare l'assetto degli enti afferenti al settore lirico sinfonico, che da anni versa in un paralizzante stato di passività economica.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, che può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1^o gennaio 2011. Al comma 2, per i corpi artistici – ferma restando la facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 367 del 1996, di costituirsi in forma organizzativa autonoma se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione – viene espressamente previsto che il mancato adempimento dell'impegno (concernente il riconoscimento alla fondazione di alcuni vantaggi economici) di cui alla lettera *c*) del comma 2 del citato articolo 23, in quanto riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione, costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. Il comma 3 novella l'articolo 3-*ter*, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e

gli istituti dei contratti integrativi aziendali, stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 3-ter e con il medesimo contratto collettivo nazionale, non possano essere applicati e debbano essere ricontrattati tra le parti. Conseguentemente i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comma 4 prevede che, fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del 50 per cento. Il comma 5 vieta alle fondazioni lirico-sinfoniche fino al 31 dicembre 2012, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato; in ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Il comma 6 conferma l'applicazione alle fondazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 426 del 1977 che vietano i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 426 del 1977 stabiliscono che sono vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni attuate in violazione di tale divieto sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte. Il comma 7 si occupa dell'età pensionabile dei danzatori che viene fissata sia per gli uomini che per le donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica di 57 anni. Il comma 8 reca la copertura finanziaria del comma precedente, a cui si provvede, a decorrere dal 2010, con una riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). L'ENPALS provvederà al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7, riferendone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a quello per i beni e le attività culturali e a quello dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7 disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), in relazione alla messa in liquidazione dell'IMAIE precedentemente istituito. Il nuovo Istituto è un'associazione avente personalità giuridica di diritto privato e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto in liquidazione, al fine di garantire i diritti degli artisti, interpreti o esecutori e di esercitare attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. L'attività del nuovo Istituto mutualistico è soggetta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I predetti soggetti ne approvano lo statuto, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992 assicurandosi, quindi, che

l'assetto organizzativo sia strutturato in maniera tale da garantire efficaci forme di tutela degli artisti, interpreti ed esecutori. Il Ministero del lavoro, inoltre, nomina il presidente del collegio dei revisori. Il comma 2 specifica che, a partire dal 14 luglio 2009, si considerano trasferiti al nuovo IMAIE tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'IMAIE in liquidazione. Il nuovo IMAIE procede alla determinazione dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'istituto, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 82 della legge n. 633 del 1941. Il personale dell'Istituto in liquidazione viene trasferito, dalla data della relativa costituzione, al nuovo IMAIE. Inoltre, al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti anche l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Al fine di regolamentare tale aspetto si fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 2112 del Codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. Il comma 3 precisa, infine, che l'IMAIE procede alla pubblicazione sul proprio sito *internet* dell'elenco degli aventi diritto ai compensi.

In qualità di PRESIDENTE, fa infine presente che la discussione potrà essere avviata la settimana prossima, facendo tesoro della intensa attività conoscitiva e della discussione generale sul provvedimento che la Commissione di merito si appresta a svolgere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore CASTRO (*PdL*) illustra il decreto-legge in esame, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato in prima lettura dalla Camera. Con riferimento alle parti di competenza della 11ª Commissione, evidenzia l'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica – anche con riferimento al parco immobiliare esistente – ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro. La dotazione del Fondo è stabilita in 300 milioni di euro per il 2010. In attuazione della norma in esame, è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, che ha definito le tipologie di spesa oggetto dei contributi, le modalità di erogazione degli stessi e i limiti massimi dell'intervento finanziario complessivo per ciascuna tipologia.

L'articolo 5 del decreto-legge è volto ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, cioè nell'attività eseguibile senza alcun titolo abilitativo – anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA). A tale riguardo ricorda che la procedura di denuncia di inizio attività comporta anche l'obbligo di presentazione presso l'amministrazione ricevente la denuncia della certificazione di regolarità contributiva dell'impresa edile, mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Di interesse della Commissione sono altresì alcuni commi dell'articolo 1 del decreto-legge. In particolare, il comma 5 estende all'IPSEMA e all'Agenzia delle entrate l'applicazione di norme già vigenti in favore dell'INPS, intese a garantire la riscossione di somme nei confronti di imprese di navigazione marittima. I commi 6-*bis* e 6-*ter* – inseriti nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati – consentono il recupero coattivo mediante ruoli delle somme indebitamente erogate dall'INPS e dei crediti vantati dall'INPS nei confronti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici e riconosciuti dagli stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. In base a quest'ultimo comma, le istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria – direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle aziende sanitarie locali – possono adempiere il pagamento dei premi e contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori mediante la cessione all'ente previdenziale dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROILO (*PD*) dichiara di condividere i contenuti della relazione del senatore Castro sottolineando la necessità di garantire il valore della sicurezza dei lavoratori a prescindere dalla tipologia di contratto sottostante al rapporto di lavoro. Rileva tuttavia la consistenza minima di un provvedimento che vuole affrontare, con esiguità di mezzi, problematiche di ampio respiro. La crisi economica non si combatte infatti soltanto con il rigore sul versante del *deficit* e del debito pubblico ma anche e soprattutto intervenendo sui meccanismi che incentivano la crescita allo scopo di affrontare il crescente e drammatico fenomeno della disoccupazione. Sottolinea poi la scarsità delle risorse destinate a finanziare le misure contenute nel provvedimento: i 900 milioni di euro dello scorso anno si sono ridotti ad un terzo, appena 300 milioni di euro nonostante la crisi economica si manifesti ancora viva e persistente. Alcuni interventi come quelli indirizzati al settore agricolo sono certamente positivi ma risultano insufficienti se si tiene conto della assenza di misure in altri settori di valenza strategica, non risultando neanche certa la circostanza che le imprese possano beneficiare degli incentivi per tutto l'anno in corso. Conclude infine ribadendo il parere contrario del suo Gruppo sull'intero provvedimento e, in particolare, sulle parti di competenza della 11^a Commissione.

La senatrice CARLINO (*IdV*) fa presente che tra le criticità più rilevanti del decreto-legge in esame risulta esservi quella relativa alla copertura finanziaria. Più di un terzo dei fondi messi a disposizione per finanziare il fondo per il sostegno alla domanda finalizzata a obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro provengono infatti dalle maggiori entrate che il Governo prevede di incassare attraverso la lotta alla evasione fiscale. Tali importi sono pertanto incerti nel *an* e nel *quantum*.

Con riferimento all'articolo 5, manifesta perplessità nel merito della disposizione che deregolarizza le ristrutturazioni edilizie, permettendo che alcuni interventi possano essere svolti senza la preventiva denuncia di inizio attività (DIA) e senza l'intermediazione di tecnici abilitati poiché l'assenza di controllo determinerà la proliferazione di interventi progettuali di scarsa qualità in dispregio alle norme sulla qualità e sulla sicurezza dei lavori.

Il senatore ORSI (*PdL*) fa presente la necessità di approfondire l'ipotesi di ampliare il numero dei possibili interventi di edilizia libera. Ritiene poi che il meccanismo sottostante al DURC espliciti i suoi effetti positivi nel sistema dei lavori pubblici laddove è vietata qualsiasi forma di subappalto. Al contrario, per quanto riguarda i lavori privati – laddove il subappalto è possibile – ed i lavori sottoposti al regime dell'edilizia libera, tale meccanismo appare un onere che grava inutilmente sul cittadino.

Il presidente GIULIANO ritiene necessario verificare che gli interventi in edilizia libera vengano realizzati nel pieno rispetto dei requisiti di capacità e di sicurezza sul lavoro prevenendo possibili fenomeni di evasione fiscale.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il relatore CASTRO (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole sottolineando la necessità di valutare i possibili effetti negativi in tema di lavoro sommerso e di sicurezza sul lavoro che deriverebbero sulla base delle previsioni dell'articolo 5 che circoscrive l'ambito della procedura della DIA limitando indirettamente anche il connesso obbligo di presentazione del DURC.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GIULIANO pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione, illustrata dal Relatore e riportata in allegato al resoconto della seduta odierna, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1110) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il senatore NEROZZI (PD) interviene in discussione generale facendo presente che il disegno di legge in titolo mira a stabilizzare le condizioni di lavoro dei giovani lavoratori che, in maniera diversa nel Paese, sono interessati dalle problematiche della precarietà e del lavoro sommerso. A tal fine, l'atto Senato 1110 propone una riforma degli ammortizzatori sociali volta a favorire i lavoratori che attualmente non godono di sistemi di protezione sociale. Un punto qualificante del disegno di legge consiste poi nel valore che si intende conferire alla formazione del lavoratore, non soltanto nel momento dell'ingresso nel mondo del lavoro ma anche – per finalità di riqualificazione – nel corso della sua vita lavorativa per l'esigenza di una sua eventuale ricollocazione. Allo scopo di far fronte alla perdurante crisi economica è inoltre prevista la istituzione di un salario minimo per i lavoratori precari che permetta di fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni di difficoltà economica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2165**

La 11^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo,

rilevato che l'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per il sostegno della «domanda finalizzata» a determinati obiettivi, tra cui il miglioramento della sicurezza sul lavoro;

considerato che l'articolo 1, commi 5, 6-*bis* e 6-*ter*, reca norme che agevolano la riscossione di somme da parte dell'INPS e dell'IPSEMA (nonché da parte dell'Agenzia delle entrate);

rilevato che l'articolo 5 amplia le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, cioè nell'attività eseguibile senza alcun titolo abilitativo, anziché mediante denuncia di inizio attività,

esprime parere favorevole, invitando, tuttavia, a valutare i possibili effetti negativi, in tema di lavoro sommerso e di sicurezza sul lavoro, dell'intervento di cui all'articolo 5, che, circoscrivendo l'ambito della procedura della denuncia di inizio attività, limita indirettamente anche il connesso obbligo di presentazione (all'amministrazione ricevente la denuncia) del documento unico di regolarità contributiva dell'impresa edile.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 11 maggio 2010

94^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Intervengono il ministro per le politiche europee Ronchi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

La PRESIDENTE , dopo aver dichiarato conclusa la discussione generale, informa la Commissione che sono pervenute le relazioni delle Commissioni 1^a, 6^a, 9^a, 10^a, 13^a e Questioni regionali e che sono stati presentati 11 emendamenti e 6 ordini del giorno, tutti, ovviamente, correlati alle parti del disegno di legge comunitaria 2009 modificate dalla Camera dei deputati.

Prima di passare all'illustrazione ed alla votazione sia delle proposte emendative che degli ordini del giorno, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se intendono replicare.

Il relatore, senatore SANTINI (*PdL*) esprime il convincimento che il testo attualmente all'esame della Commissione, nel suo quarto passaggio parlamentare, debba essere considerato ormai definitivo e consolidato, ritenendo opportuno che le pur legittime aspirazioni di emendare ulteriormente il provvedimento vengano rinviate all'esame della legge comunitaria 2010, di imminente presentazione alle Camere da parte del Governo.

Seguono interventi della senatrice MARINARO (PD), che sollecita il relatore a manifestare un orientamento più preciso in merito all'opportunità di ritirare tutti gli emendamenti formulati, e del senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), il quale ricorda che, nel corso dell'ultima seduta, era stato raggiunto tra i Gruppi un *gentlemen's agreement* affinché non venisse presentato alcun emendamento. Al riguardo, gli duole constatare come tale impegno non sia stato, purtroppo, mantenuto.

Il relatore, senatore SANTINI (PdL), ribadisce la sostanza dell'impegno preso, sottolineando – se non altro per rispetto dei colleghi non appartenenti alla Commissione che hanno presentato apposite proposte modificative – l'esigenza che, a fronte del suddetto ritiro, venisse concesso ai commissari di illustrare comunque le ragioni sottese ai loro emendamenti.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, nel condividere l'impostazione del relatore, aderisce all'invito al ritiro per tutti gli emendamenti presentati.

La senatrice GERMONTANI (PdL) si sente in dovere di precisare che, per molti aspetti, è stata costretta a presentare le sue due proposte modificative all'articolo 13 del disegno di legge, a causa del totale stravolgimento della norma verificatosi durante l'esame presso la Camera dei deputati. Per tale motivo e anche allo scopo di salvaguardare la dignità istituzionale di questo ramo del Parlamento, ritiene, con il conforto, peraltro, della Commissione finanze, sia necessario ripristinare lo *status quo ante* e mantiene, pertanto, i propri emendamenti.

Seguono interventi della senatrice FONTANA (PD), che concorda con il punto di vista espresso dalla collega Germontani, del senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), che tiene a far presente, ancora una volta, come il disegno di legge comunitaria sia stato riempito, sempre di più, con contenuti impropri e non attinenti all'attuazione della normativa dell'Unione europea, e della senatrice MARINARO (PD), la quale, nel contestare l'utilizzo non istituzionale dello strumento rappresentato dalla legge comunitaria, invita i Gruppi di maggioranza a tenere fede al menzionato accordo che prevedeva la mutua astensione dalla presentazione di emendamenti.

Prende, quindi, la parola il ministro RONCHI, il quale, nel convenire con quanto testè affermato dalla senatrice Marinaro, dichiara l'impegno del Governo a rivedere, radicalmente e in tempi molto brevi, il formato della legge comunitaria annuale, con il preciso intento di evitare la sua perniciosa trasformazione in atto legislativo *omnibus*. Peraltro, la stessa applicazione del Trattato di Lisbona impone un ripensamento di tale strumento che consenta all'Italia di attivarsi con efficacia sia nella fase di elaborazione che nella fase di recepimento del diritto comunitario.

La senatrice ADAMO (*PD*) evidenzia che, in sede di 1^a Commissione, sono state avanzate perplessità di natura costituzionale in merito ad alcune modifiche apportate dalla Camera tra cui, ad esempio, quella riguardante l'articolo 17.

Secondo il senatore FLERES (*PdL*), dalla discussione in corso emerge la necessità di contemperare due diverse esigenze: da un lato quella di impedire un'ulteriore lettura del provvedimento ad opera dell'altro ramo del Parlamento, dall'altro, di non menomare le prerogative del singolo parlamentare nella sua potestà emendativa.

A suo avviso, queste due necessità possono essere egualmente garantite proponendo ai presentatori, qualora ne avessero l'intenzione, di trasformare i loro emendamenti in ordini del giorno.

La PRESIDENTE, nel riassumere i termini essenziali dello scambio di vedute intercorso, reputa, pertanto, come acquisito un consenso complessivo da parte di tutti i membri della Commissione circa l'opportunità di ritirare le varie proposte emendative al momento della loro votazione, con l'opzione facoltativa di trasformarle, in casi particolari, in atti di indirizzo verso il Governo.

Così è convenuto.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) ritira, conseguentemente, gli emendamenti 13.1 e 13.2, che vengono dalla stessa trasformati nell'ordine del giorno G/1781-B/7/14, che è accolto dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 13.3, fatto proprio dalla senatrice MARINARO (*PD*), viene ritirato.

Il senatore POSSA (*PdL*), dopo aver messo in rilievo che la legge comunitaria, pur con le sue lacune di natura ordinamentale, ha costituito per il Parlamento l'unica occasione per dibattere sul Programma «Europa 20/20/20», illustra gli emendamenti a sua firma 17.1, 17.2 e 17.3, che mirano, nella sostanza, ad adeguare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili a quanto necessario per dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE ed ad evitare, al contempo, che tale adeguamento comporti oneri aggiuntivi a carico degli utenti.

In adesione all'impegno testè preso, ritira i suddetti emendamenti.

Gli emendamenti 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 e 20.0.4 sono considerati decaduti, stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore PEDICA (*IdV*) fa proprio l'emendamento 24.1, chiedendo che venga messo in votazione.

Al riguardo, la senatrice SOLIANI (*PD*) dichiara di non partecipare al voto, in disapprovazione con l'intendimento del collega, che, in maniera del tutto biasimevole, va ad infrangere l'accordo raggiunto in seno alla Commissione.

La senatrice MARINARO (*PD*), nel richiamare il senso di responsabilità che sarebbe opportuno manifestare in tali frangenti, dichiara il voto contrario della propria parte politica su tale proposta emendativa.

Posto in votazione, il suddetto emendamento è respinto.

La PRESIDENTE avverte che si procede all'esame degli ordini del giorno presentati.

L'ordine del giorno G/1781-B/1/14, sul quale il relatore, senatore SANTINI (*PdL*), esprime parere contrario, non è accolto dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/1781-B/2/14, fatto proprio dai senatori LUSI (*PD*) e FONTANA (*PD*), è accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1781-B/3/14, dopo aver raccolto i pareri contrari del relatore, senatore SANTINI (*PdL*), e del Governo, viene messo in votazione e respinto.

Sull'ordine del giorno G/1781-B/4/14, fatto proprio dal senatore LUSI (*PD*), il relatore, senatore SANTINI (*PdL*), ed il Governo esprimono parere contrario. Posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/1781-B/5/14, dopo che il relatore, senatore SANTINI (*PdL*), ha dichiarato il relativo parere favorevole, è accolto dal rappresentante del Governo e, messo ai voti, viene approvato.

L'ordine del giorno G/1781-B/6/14, in merito al quale si esprimono in senso contrario sia il relatore, senatore SANTINI (*PdL*), che il Governo, viene messo in votazione e respinto.

Seguono, quindi, le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in titolo da parte della senatrice MARINARO (*PD*) e del senatore PEDICA (*IdV*), i quali esprimono, rispettivamente, l'astensione dei loro Gruppi.

Terminata la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, la Commissione conferisce, quindi, al relatore, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, autorizzandolo a chiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B**

Art. 13.

13.1

GERMONTANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88*).
– 1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:

d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;

d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;

d-quater) prevedere che, in riferimento ai principi e ai criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, rimanga salva l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai rapporti tra banche e clienti disciplinati dal presente articolo, ferme restando le competenze della Banca d'Italia e della Consob».

13.2

GERMONTANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88*).
– 1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;

d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità».

13.3

BARBOLINI, MARINARO

Al comma 1, lettera d-ter) aggiungere infine il seguente periodo:
«Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto ad acquisire il parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari relativamente ai criteri cui intende informare le procedure e dare implementazione al sistema;».

Art. 17.**17.1**

POSSA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da adottare» aggiungere le parole: «come stabilito dalla direttiva 2009/28/CE».

17.2

POSSA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e potenziare».

17.3

POSSA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «finanza pubblica», aggiungere le parole: «e senza incrementi delle tariffe elettriche a carico degli utenti».

Art. 20.**20.0.1**

D'ALÌ, ORSI, BONFRISCO, ZANETTA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privata, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero cedute a terzi, o utilizzati".

2. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non contaminati da inquinanti" sono aggiunte le seguenti: ", oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto".

3. All'articolo 8-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, comma 7-ter, il periodo da: "tali residui" a: "dell'oggetto" è sostituito con il seguente: "residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici è rispettare i valori limite, previsti nell'allegato cinque alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 tenendo conto di tutti i possibili

effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto"».

20.0.2

D'ALÌ

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"».

20.0.3

D'ALÌ

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. Al paragrafo 1, lettera *d*), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 dopo le parole: "non contaminati da inquinanti" sono aggiunte le seguenti: ", oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto"».

20.0.4

D'ALÌ, BONFRISCO, ORSI, ZANETTA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. All'articolo 8-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, comma 7-ter per il periodo da: "tali residui" a: "dell'oggetto" è sostituito con il seguente: "residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato cinque alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto"».

Art. 24.**24.1**

LANNUTTI, PEDICA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il trattamento economico omnicomprensivo dei presidenti e componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento».

G/1781-B/1/14

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Il Senato,

premessi che:

la legge comunitaria 2009 è il primo atto che il Senato discute dopo che il primo dicembre dello scorso anno è entrato in vigore del Trattato di Lisbona;

l'importanza di questo trattato è di grande rilievo, in quanto da un lato esso accresce la democraticità e la trasparenza dell'Unione europea, attraverso il rafforzamento dei ruoli del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, dall'altro definisce in maniera più precisa la ripartizione delle competenze tra il livello europeo e quello nazionale, procedendo anche alla semplificazione dei metodi di lavoro e delle norme di voto per rendere più efficiente l'Unione;

in seguito all'approvazione del Trattato di Lisbona urge una riflessione approfondita sul senso della legge comunitaria nell'ambito del quadro mutato, e sull'impegno che l'Italia può e deve mettere nel partecipare alla vita dell'Unione;

l'iter della legge comunitaria 2009 ha subito un notevole rallentamento, tanto che sono trascorsi 12 mesi dal momento in cui l'atto è stato presentato alla camera dei Deputati, e l'articolato stesso della norma è divenuto veicolo per istanze estranee al suo oggetto «proprio»;

in conseguenza di quanto raffigurato si rende particolarmente urgente procedere alla modifica della legge n. 11 del 2005 (cosiddetta legge Buttiglione), per consentire di rendere più efficace e tempestivo il lavoro parlamentare sulle tematiche europee:

sarebbe utile completare quanto prima, presso le Commissioni Politiche Europee di Camera e Senato, l'esame delle diverse proposte di legge di modifica della legge n. 11 del 2005, anche per approfondire le numerose questioni istituzionali e regolamentari poste dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

rilevato inoltre che:

la legge comunitaria 2009, all'articolo 10, apporta ulteriori modifiche all'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disponendo, congiuntamente agli articoli 6, 7, 8 e 9, nuove disposizioni in materia di attuazione degli atti di indirizzo delle Camere, relazioni annuali del Governo al Parlamento in merito agli orientamenti che intende assumere in seno alle Istituzioni europee, partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;

tale metodo, relativo all'inserimento nel provvedimento oggetto d'esame, di disposizioni di modifica della legge in questione, pur nella consapevolezza del percorso avviato sul tema alla Camera e al Senato, potrebbe arrecare confusione al processo di riforma organico intrapreso, non

essendo infatti la legge comunitaria lo strumento idoneo a modificare la legge Buttiglione, in quanto essa necessita di una riforma complessiva e coerente;

impegna il Governo,

a limitare, per quanto più possibile, ogni alto intervento di modifica della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che non avvenga tramite una propria proposta legislativa organica e coerente da associare a quelle già presenti nella Commissione politiche europee di Camera e Senato, e ad agevolare la rapida discussione delle stesse.

G/1781-B/2/14

BARBOLINI, FONTANA, LUSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1781-B recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009»;

premesso che:

all'articolo 13 del disegno di Legge Comunitaria 2009, modificato dalla Camera, viene prevista l'istituzione di un archivio centrale informatizzato a sostegno del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;

impegna il Governo:

a prevedere che tale archivio sia strutturato in tre diversi strumenti informatici:

a) una «interconnessione di rete», che consenta di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) un «modulo informatico centralizzato», che memorizzi, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica, e che permetta al titolare dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione;

c) un «modulo informatico di allerta», che memorizzi le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'Ufficio centrale anti-frode dei mezzi di pagamento (UCAMP) agli aderenti. Tali informazioni possono essere conservate nell'archivio il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi;

a prevedere che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP;

a prevedere che le informazioni dell'archivio siano limitate a dati contenuti in: – documenti di identità e di riconoscimento, compresi gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi; – partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito, esclusivamente per le finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo; – posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; – informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati. Di conseguenza, a prevedere che ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo sia individuato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

a prevedere che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano:

– specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;

– stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;

– individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati sono comunicati e gestiti;

– stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla finalità di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;

a garantire che tale decreto sia trasmesso, per l'espressione di un parere preventivo, alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali.

G/1781-B/3/14

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge comunitaria per il 2009, prevede il recepimento della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;

detta direttiva è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* europea del 5 giugno 2009, insieme ad altri atti legislativi che costituiscono l'ormai celebre «Pacchetto clima ed energia», che dovrebbe rappresentare una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea;

con il Pacchetto clima ed energia acquisiscono infatti valore giuridico vincolante gli obiettivi del 20-20-20 con i quali l'Unione europea si è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento, ridurre il consumo di energia del 20 per cento ed aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative del 20 per cento, entro il 2020. Occorre pertanto che anche il nostro Paese traduca l'obiettivo complessivo comunitario del 20 per cento in obiettivo individuale;

al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica;

in realtà la quasi totalità degli sforzi del Governo in materia energetica sta andando verso la produzione di energia nucleare, rischiando fortemente di compromettere il reale decollo delle fonti energetiche rinnovabili che, oltre ad una adeguata normativa, necessitano inevitabilmente di adeguate risorse finanziarie che ne consentano effettivamente la crescita;

con la legge riguardante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» del 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha infatti intrapreso la strada del ritorno al nucleare, creando le condizioni e le premesse, amministrative e procedurali, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare;

il medesimo provvedimento affronta anche il tema dello sviluppo delle energie alternative, prevedendo un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, ma senza alcuna nuova risorsa finanziaria stanziata. In realtà è difficile pensare a un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico, realmente efficace, se non si mettono in campo adeguate risorse e nuovi finanziamenti;

va tra l'altro sottolineato che il contributo che il nucleare potrà dare alla riduzione delle emissioni di CO₂ è del tutto marginale. Ricordiamo infatti che l'impegno europeo a ridurre del 20 per cento le emis-

sioni inquinanti e a produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnovabili scade nel 2020 e per quella data il Ministro dello sviluppo economico ha più volte annunciato che sarà pronta la prima centrale nucleare. Il nucleare non potrà servire in nessun modo a mantenere gli impegni delle emissioni concordati con gli altri *partner* europei;

impegna il Governo:

a valorizzare e incentivare ulteriormente tutte le misure di risparmio e di efficienza energetica al fine del raggiungimento degli obiettivi finali in materia di energia da fonti rinnovabili, individuando fin da subito quegli obiettivi intermedi indispensabili al conseguimento degli obiettivi obbligatori del 2020; a prevedere, fin dalla prossima manovra economica lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie – attualmente del tutto insufficienti – indispensabili per l'attuazione di efficaci politiche fiscali e industriali per il risparmio energetico e la promozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a non prorogare ulteriormente il termine – già differito con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 entro il quale applicare la norma, prevista dalla legge finanziaria per il 2008, che ha disposto l'obbligo per le nuove costruzioni dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G/1781-B/4/14

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, MOLINARI, MAZZUCONI, LUSI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 17 del disegno di legge in esame enuncia i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento, tra le altre, della direttiva 2009/28/CE;

la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 23 aprile 2009, «sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», all'articolo 3, stabilisce obiettivi obbligatori nel campo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungersi entro il 2020: una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 20 per cento del consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 ed una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro;

verosimilmente. il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti potrebbe comportare un vertiginoso aumento della domanda di materie prime per produrre biocarburanti;

la crescita della domanda di biocarburanti (siano essi biodiesel ricavato da colture come la soia, la colza, il girasole, oppure bioetanolo ricavato da mais, canna da zucchero e barbabietole) è stata tra le cause della crisi dei prezzi dei prodotti alimentari che si è abbattuta sui mercati internazionali, tra il 2007 e il 2008, e la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in occasione della pubblicazione del suo rapporto annuale *The State of Food and Agriculture (SOFA) 2008*, si è detta preoccupata per l'aumento dell'uso dei biocarburanti, alla luce delle possibili ripercussioni sull'obiettivo della sicurezza alimentare mondiale, della protezione dei contadini poveri, della promozione del generale sviluppo rurale e della sostenibilità ambientale;

l'Italia è già uno dei più importanti paesi produttori in Europa, con una capacità produttiva di oltre 1.657.000 tonnellate di biocarburanti l'anno, ripartita in 15 impianti operativi, mentre sono in fase di realizzazione quattro nuovi impianti per la produzione di biodiesel per un totale di ulteriori 600.000 tonnellate;

tuttavia, la scarsa reperibilità in territorio italiano di superfici destinate alla coltivazione dei vegetali adatti per la produzione dei biocarburanti ha comportato che il biodiesel prodotto nel nostro Paese sia ottenuto prevalentemente da materie prime importate, determinando un duplice rischio: da un lato quello di vanificare qualsiasi vantaggio dal punto di vista della sostenibilità ambientale a causa delle emissioni connesse al trasporto dei prodotti agricoli dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione in biocarburanti; e dall'altro, quello dell'aumento vertiginoso delle superfici coltivabili acquistate o prese in concessione dalle imprese italiane dai Paesi interessati in Africa, Asia ed America (cosiddetto fenomeno del *land grabbing*), determinando un radicale mutamento della destinazione d'uso delle superfici agricole dedicate non più alla coltivazione a fini alimentari, bensì alla produzione per fini energetici;

l'impiego di biocarburanti di prima generazione importati non rappresenta affatto l'unica via per raggiungere il target europeo della quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti di ciascuno Stato membro e sarebbe assai dannosa; meriterebbe, invece, maggiore attenzione la messa a punto di un quadro normativa che incentivi il ricorso al biometano, sostenga le biomasse da filiera corta e andrebbe sostenuta da parte del Governo la ricerca e lo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, come quelli derivanti da residui ligneo cellululosici o da scarti alimentari;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della direttiva 2009/28/CE il Governo italiano è chiamato ad adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili ed a notificarlo alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee e internazionali, per promuovere una moratoria sull'ulteriore espansione della produzione di biocarburanti da filiera lunga, in attesa che le Nazioni Unite ne valutino pienamente l'impatto a livello globale, garantendo altresì il pieno rispetto dei diritti umani delle comunità locali coinvolte e la sostenibilità ambientale dei territori nei quali esse vivono;

a non espandere – nell'ambito del piano d'azione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva europea 2009/28/CE per la promozione delle energie alternative (RED) l'utilizzo del biocarburanti prodotti da biomasse coltivate esternamente dal territorio nazionale oltre gli attuali livelli, sia nel settore dei trasporti sia negli altri settori rilevanti, prevedendo contestualmente adeguate misure di tutela per i biocarburanti da filiera corta; a predisporre quanto prima un piano d'azione volto ad incentivare la ricerca e lo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, e a favorire l'utilizzo del biometano.

G/1781-B/5/14

TOMASSINI, BOLDI

Il Senato,

in sede discussione del disegno di legge n. 1781/B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009»;

premessi che:

all'articolo 40, comma 2, come da ultimo modificato alla Camera, per la produzione di emoderivati si prevede la lavorazione del plasma in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento europeo;

considerato che:

il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, reca «Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE»;

al fine di dare compiuta attuazione alla suddetta direttiva, è necessario ed urgente introdurre modifiche al suddetto decreto legislativo, volte a prevedere diverse norme di natura tecnica, in merito a problematiche specifiche e di dettaglio, che vanno dalle preparazioni magistrali, ai prodotti omeopatici, agli allergeni, nonché modifiche nei settori della farmacovigilanza e dell'apparato sanzionatorio;

impegna il Governo:

considerate le difficoltà attuative del decreto legislativo esposte in premessa, a valutare pertanto la necessità di rivedere le disposizioni normative che necessitano di aggiornamento, al fine di garantire la compiuta attuazione e l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

G/1781-B/6/14

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Il Senato,

nell'esame dell'atto comunitario Atto Senato n. 1781-B,

premessi che:

per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea è stata registrata una rapidissima diminuzione della popolazione, tale da comportare un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e per gli equilibri biologici che si basano sulla diversità delle specie faunistiche;

gran parte delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, appartengono alle specie migratrici. Esse costituiscono un patrimonio comune, e come tale la loro protezione è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ai fini della loro protezione e di un costante controllo contro i rischi di un deterioramento del loro stato di conservazione e dei loro *habitat*;

la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare, pone dei problemi per i quali si rendono necessari lavori scientifici che permettano, tra l'altro, di valutare l'efficacia delle misure di tutela intraprese sia a livello nazionale che a livello comunitario;

ogni tre anni la Commissione Europea elabora e comunica agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva n. 709 del 1974;

considerato che:

la Legge comunitaria 2009, all'articolo 42, apporta modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE;

tali modifiche prevedono che la deroga al calendario venatorio eventualmente richiesta da parte delle regioni, che comunque non possono posticipare il calendario venatorio oltre la prima decade di febbraio, venga eventualmente concessa solo previo parere positivo dall'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi;

il summenzionato parere, che deve essere reso, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta viene formulato previa consultazione con gli equivalenti istituti regionali ove istituiti;

detti Istituti faunistici regionali, in realtà non sono di fatto ancora una realtà operante, e il fatto che siano di carattere regionale, rischiano di non dare quelle necessarie garanzie di terzietà ai fini del loro richiesto parere in materia di deroghe richieste da una regione alla quale appartengono;

rilevato, infine, che:

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a seguito dell'accorpamento dei tre Enti (A..P AT, ICRAM ed INFS) e del relativo commissariamento della struttura, è stato interessato da notevoli riduzioni di organico;

nello specifico tra gennaio e giugno 2009 circa 270 persone sono state licenziate, e ulteriori pari riduzioni erano state previste per il mese di gennaio 2010, in quanto non era stato predisposto il rinnovo dei contratti di detto numero di ricercatori presenti nell'Istituto;

anche a seguito di numerose proteste da parte dei ricercatori, e della vasta eco che queste hanno avuto sui media nazionali, il 20 gennaio ultimo scorso si è giunti alla firma di un Protocollo d'Intesa tra OO.SS. e Ministero, che dispone, in sintesi, il rinnovo dei contratti a tempo determinato e degli assegni di ricerca fino al 31 dicembre 2010, nonché l'indizione di nuovi bandi di concorso per collaborazioni continuate e continuative;

l'applicazione del Protocollo tuttavia, nei suoi punti qualificanti, rimane ancora in gran parte da attuare, e comunque lo stesso Protocollo, così come è stato formulato, appare incapace di garantire una seria e reale stabilità al personale dell'Istituto successivamente alla data del 31 dicembre 2010, fermo restando che i danni procurati dalle «fuoriuscite» di personale precario sulle attività di prevenzione e controllo sono stati pesanti;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di istituire in tempi rapidi e certi i summenzionati Istituti faunistici regionali, e a garantire loro la necessaria indipendenza ed imparzialità, anche tramite forme di finanziamento indipendenti dal bilancio della regione ospitante;

a porre in essere ogni atto di sua competenza al fine di garantire un rispetto reale del Protocollo d'Intesa al fine di tutelare il valore del lavoro di ricerca e prevenzione svolto dal personale, ricercatori e tecnici precari e non, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sia in relazione alla specifica tematica dell'attività venatoria che in riferimento agli altri ambiti di competenza dell'Istituto;

ad attivarsi per una completa stabilizzazione dell'organico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché per l'indi-

zione di nuovi bandi di concorso atti a garantire un livello di personale impiegato sufficiente per consentire piena operatività all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche in relazione alla nuova competenza assegnatagli con il citato articolo 42 della legge comunitaria per 2009 in esame.

G/1781-B/7/14

GERMONTANI, FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1781-B recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009",

considerato che:

l'incremento vistoso del ricorso allo strumento del credito al consumo e ai pagamenti dilazionati o differiti da parte delle persone fisiche e giuridiche, ha determinato una crescita esponenziale del numero delle frodi nel settore dei finanziamenti;

il cosiddetto furto di identità, ovvero la sottrazione di dati personali dell'interessato (carta di credito, numero di carta sanitaria, etc.), è in crescita preoccupante e comporta per le vittime costi economici e psicologici sempre più alti;

numerosi studi evidenziano che la gestione dei finanziamenti comporta serie ripercussioni economiche riconducibili al rischio di frode, e rilevano come i soggetti più colpiti siano non soltanto gli enti finanziatori (banche e intermediari finanziari), ma soprattutto i consumatori, a carico dei quali si determinano significativi danni dal punto di vista patrimoniale;

sono diversi i modi con cui i frodatori si procurano illegalmente i dati personali. Tra i più diffusi in ambito informatico c'è sicuramente il *phishing*, frode attraverso la quale vengono richiesti ed acquisiti illegittimamente i dati personali di soggetti, in genere tramite *e-mail*, che simulano, nella grafica e nel contenuto, una istituzione nota al destinatario, per esempio la sua banca; o il più recente *pharming*, tecnica attraverso la quale gli *hacker* (pirati informatici) riescono con sofisticate tecniche di intrusione a manipolare le direzioni verso le quali viaggiano le informazioni relative agli indirizzi *web*. Quindi, ad esempio, digitando l'indirizzo Internet della propria banca, l'utente viene reindirizzato, senza accorgersene, su un sito creato dal *pharmer*;

durante il G8 tenutosi a Roma lo scorso anno i Ministri dell'interno e della giustizia hanno posto grande attenzione sul tema del furto di identità;

il 16 settembre 2009 è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea del Senato il disegno di legge recante: "Disposizioni di contrasto al

furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo";

durante l'esame alla Camera del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", è stato inserito, all'articolo 13 (*Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88*), il capoverso *d-ter*), che prevede l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sui piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;

la formula introdotta diverge in maniera sostanziale dall'impianto del testo legislativo a suo tempo accolto dal Senato e stravolge e riduce notevolmente la portata dell'originario disegno di legge sopra citato,

impegna il Governo:

a tenere conto di quanto approvato dall'Assemblea del Senato con il DDL recante "*Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo*".

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 11 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 3209-bis Governo) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

(Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente relatore*, illustra il provvedimento in esame, soffermandosi in particolar modo sulle disposizioni che presentano contenuti connessi ai profili di competenza della Commissione; rileva al riguardo che l'articolo 2 contempla norme di semplificazione relativamente all'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane; l'articolo 5 è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi, prevedendosi che i medesimi non siano realizzabili con la denuncia di inizio attività e rientrano, pertanto, nell'attività edilizia libera, fatte salve le più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale; l'articolo 9 introduce una serie di interventi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volti a potenziare le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea; l'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia, previo parere della Conferenza unificata. Evidenzia quindi che l'articolo 3 interviene sugli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti e l'articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell'edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica. Osserva che l'articolo 18 riguarda la semplificazione delle co-

municazioni scuola-famiglia e l'accelerazione dell'innovazione digitale nelle università; l'articolo 20 reca novelle alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di allinearle alla normativa comunitaria mentre l'articolo 28 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini. Rileva quindi che l'articolo 30 reca una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) reputa il provvedimento apprezzabile sotto il profilo delle finalità, ma ne sottolinea le evidenti carenze in ordine all'approntamento delle risorse da destinare all'attuazione del medesimo. Dichiarò pertanto il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 2165 Governo, approvato dalla Camera) DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori

(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 10ª del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, in sostituzione del relatore, onorevole Paola Pelino, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha reso parere il 21 aprile 2010 alle commissioni riunite VI e X della Camera. Riferisce quindi in ordine alle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera. Rileva che all'articolo 2, al comma 4-*quinquies*, si prevede, per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti. Osserva che all'articolo 4 si prevede per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, il riconoscimento di uno specifico contributo alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi. Evidenzia che l'articolo 5, volto ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, prevede che le regioni a statuto ordinario possono

estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti. Osserva quindi che l'articolo 5-bis reca modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur condividendo le condizioni apposte alla proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il proprio voto contrario sulla medesima proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 2150 Governo) DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Nicolò Cristaldi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, volto a riformare il settore dello spettacolo ed in particolare il settore lirico-sinfonico, al fine di razionalizzare le spese degli enti lirici e implementare i livelli di qualità delle produzioni offerte. Evidenzia che l'articolo 1 reca disposizioni per il sistematico riordino, acquisito il parere della Conferenza unificata, del settore lirico-sinfonico, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità. Fa notare che l'articolo 2 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale, che si avvale della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime, mentre l'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, prescrivendosi che la gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche deve essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio e che per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei tescicorei e ballerini, l'età pensionabile sia fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica. Osserva che l'articolo 4 attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di rideterminare i criteri selettivi di assegnazione dei contributi alle attività svolte e rendicontate dello spettacolo dal vivo, nonché i criteri di liquidazione e di anticipazione dei contributi ancora da assegnare, in base ai livelli quantitativi e dell'importanza culturale della produzione svolta, alla regolarità gestionale degli organismi, nonché agli indici di affluenza del pubblico. Riferisce che l'articolo 5 provvede alla ridefinizione delle funzioni e dei compiti del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce Spa; l'articolo 6 consente di inserire nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche anche le

opere audiovisive; l'articolo 7 reca disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e l'articolo 8 abroga talune disposizioni normative in materia di spettacolo non più attuali, fra le quali l'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007, al fine di restituire all'Amministrazione il normale ambito di discrezionalità tecnico-amministrativa nella scelta di merito sulle procedure di affidamento in concessione dei cosiddetti «servizi aggiuntivi» degli istituti e luoghi della cultura.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) evidenzia l'opportunità che sia potenziato l'apporto ed il sostegno finanziario delle regioni nei confronti del settore lirico-sinfonico.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*) osserva che in base alla vigente normativa il sistema delle autonomie regionali contribuisce a fornire sostegno finanziario alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) avanza rilievi critici sui contenuti del provvedimento e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(Nuovo Testo unificato C. 60 e abb) *Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia*

(Parere alla VIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Osserva che l'articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile. Riferisce che l'articolo 2 reca la definizione delle attività professionali in edilizia, che possono essere svolte in forma d'impresa, individuale, societaria o cooperativistica; l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti indicati, che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, disciplinati, sul piano nazionale, dalla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, e dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione della Sezione speciale dell'edilizia presso ciascuna Camera di Commercio e sull'articolo 4, che disciplina i requisiti di idoneità pro-

fessionale del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione individuati all'interno dell'impresa esercente le attività professionali in edilizia. Osserva che gli articoli 5, 6 e 7 riguardano i requisiti di onorabilità, di idoneità morale e professionale richiesti per l'esercizio dell'impresa; il venir meno dei predetti requisiti comporta, ai sensi dell'articolo 12, la sospensione e decadenza dell'attività. Evidenzia che l'articolo 8 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico; le Regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove. Sottolinea che l'articolo 9 reca i requisiti di capacità organizzativa che devono essere posseduti all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia; l'articolo 10 stabilisce i compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti medesimi; l'articolo 11 dispone che le Regioni possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mentre gli articoli 13, 14, 15 e 16 riguardano, rispettivamente, specifiche previsioni sul periodo transitorio, le sanzioni amministrative per il mancato possesso dei requisiti, le responsabilità del direttore dei lavori ed il monitoraggio dei comuni sulle accertate violazioni.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) esprime rilievi critici in ordine ai contenuti dell'articolo 8, che regola aspetti inerenti all'organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio che dovrebbero essere riservati all'esclusiva competenza regionale.

Davide CAPARINI, *presidente*, rileva che l'articolo 8 assegna taluni compiti programmatori alle regioni, che dovrebbero attivarsi con celerità entro i tempi stabiliti dalla norma.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ravvisa l'esigenza che sia semplificata la disciplina recata dall'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe; formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis Governo, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordine pubblico e sicurezza, lo stato civile e anagrafi, l'ordinamento civile e penale, la previdenza sociale e la tutela dell'ambiente, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

evidenziato che le previsioni di cui agli articoli 2, 5, 9 e 24 del provvedimento attengono a profili di competenza regionale, prefigurando meccanismi di raccordo tra i diversi livelli di governo statale e regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (S. 2165 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, approvato dalla Camera e in corso di esame presso le commissioni 6^a e 10^a del Senato, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, su cui la Commissione ha reso parere alle commissioni riunite VI e X il 21 aprile 2010;

considerato il comma 3 dell'articolo 2, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, anche per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi; preso atto, ai sensi dell'articolo 5, delle disposizioni volte ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera;

evidenziate le ulteriori modifiche apportate al testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisata, all'articolo 2, comma 3, la portata delle norme che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni destinate a definire i principi fondamentali della materia, nonché gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;

2) sia previsto, all'articolo 4, comma 7, il coinvolgimento degli enti locali interessati nel procedimento di revoca e di riallocazione del fi-

nanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma»;

3) sia altresì previsto, all'articolo 5 in materia di semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi ivi richiamati, che sono fatte salve le più restrittive disposizioni previste dalle leggi regionali.

ALLEGATO 3

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (S. 2150 Governo)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali;

considerato che le norme del testo attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «tutela dei beni culturali», richiamati all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed s), della Costituzione; rilevato altresì che lo specifico ambito della valorizzazione dei beni culturali e dell'organizzazione delle attività culturali inerisce a profili di competenza concorrente Stato-Regioni;

valutato che sugli schemi di regolamento adottati dal Governo per la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 si preveda, attraverso lo strumento dell'intesa, un accordo tra Stato e Regioni al fine di regolare le procedure e le modalità d'intervento sull'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

ALLEGATO 4

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (nuovo testo unificato C. 60 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 60 e abb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;

considerato che il testo in esame reca norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in materia di «tutela della concorrenza», attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), alla esclusiva competenza statale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo;

2) sia semplificata la disciplina di cui all'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 11 maggio 2010

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente ZAVOLI apre la seduta ribadendo l'auspicio che sia trovata una sintesi tra le varie proposte in modo tale da favorire il recepimento delle istanze della Commissione, che interviene da ultima sulla bozza di parere.

Il relatore, deputato RAO (*UdC*) fa presente che la proposta di procedere ad una sintesi delle proposte emendative non ha ricevuto da parte di tutti la stessa accoglienza e, dunque, occorre esaminarle tutte nel dettaglio.

Il deputato CAPARINI (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce che il testo in esame richiede molti interventi ed è pertanto molto difficile operare una sintesi degli emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) concorda sull'opportunità di intervenire con un numero ampio di proposte emendative. In particolare alcuni aspetti, come la necessità di attribuire la funzione di controllo a soggetti esterni alla RAI, l'opportunità di immaginare maggiori spazi di accesso ai soggetti con disabilità e la proposta di creare un osservatorio sulla parità di genere, richiedono la dovuta considerazione.

Il senatore MORRI (*PD*) ritiene opportuno procedere oggi con la discussione generale e di avviare nella prossima seduta l'esame dei singoli emendamenti.

Secondo il deputato DE ANGELIS (*PdL*) osserva che l'espressione di pareri in Commissione solitamente non prevede la presentazione di emendamenti.

Fermo restando il diritto individuale a sostenere le proprie proposte, il relatore RAO (*UdC*) invita nuovamente a contenere gli emendamenti, anche tenendo conto della possibilità di collaborare con la RAI in un'ottica di miglioramento del testo.

La deputata SANTELLI (*PdL*) avanza l'ipotesi di procedere all'esame degli emendamenti raggruppandoli per principi ispiratori, allo scopo di velocizzare i lavori e contemporaneamente salvaguardare il diritto dei presentatori ad un loro esame.

Precisando di non avere alcun intento ostruzionistico, il deputato BELTRANDI (*PD*) sottolinea che qualsiasi accordo con la RAI non è convincente, perché la concessionaria ha sempre fatto resistenza a qualsiasi cambiamento. In questa occasione, del resto, i contributi dei rappresentanti della società civile non sono stati affatto considerati.

I deputati MERLO (*PD*) e CARRA (*UdC*) propongono di procedere alla discussione generale, per iniziare l'esame degli emendamenti nella seduta di domani.

Il relatore RAO (*UdC*) concorda.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) esprime insoddisfazione per lo schema di contratto di servizio nel suo complesso, che denota un lavoro poco accurato da parte del Governo, ed evidenzia che temi quali la qualità del servizio, lo sviluppo del digitale, l'accessibilità per i disabili e la pub-

blicità degli appalti RAI sono stati poco approfonditi, peraltro disattendendo le linee guida dell'Agcom.

Secondo il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) una riconsiderazione dello strumento contratto di servizio sarebbe necessaria, anche se in altra sede. Esso era nato nella fase della nascente contrapposizione tra servizio pubblico e privato, ma ora, con scenari mutati, occorre valorizzare la funzione del Parlamento nella sua predisposizione, mentre restano da verificare le garanzie di attuazione offerte dalla RAI. In tal senso, si potrebbe immaginare una specifica segnalazione al Parlamento affinché intervenga.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ribadisce l'opportunità di concentrarsi su poche grandi questioni, da concordare con il Governo, per ottenere risultati positivi e dimostrare l'importanza della funzione della Vigilanza.

Il PRESIDENTE ritiene che l'esame del contratto di servizio offre, se adeguatamente gestita, l'opportunità di valorizzare il ruolo della Commissione.

Il deputato CAPARINI (*LNP*), premettendo che il contratto di servizio deve regolamentare l'attività della società concessionaria del servizio pubblico pagato dai cittadini, evidenzia come il testo sottoposto a parere non definisca in maniera chiara cosa sia il servizio pubblico, come esista altresì la difficoltà di definirne la qualità, anche in relazione alla normativa europea, e come sarebbe necessario garantire una valorizzazione dell'industria culturale italiana, quanto meno nella quota di servizio pubblico. Inoltre, sarebbe necessario anche considerare il servizio pubblico che può essere garantito dalle emittenti locali, procedere a una specializzazione dell'attività dei centri di produzione, affrontare e risolvere la questione nell'inquadramento del canone e della relativa lotta all'evasione, e infine individuare possibili sanzioni nei casi di mancata applicazione del contratto di servizio da parte della RAI.

Sottolineando come l'intervento testé svolto renda evidente la possibilità di concentrarsi sulle questioni principali, anziché puntare alle singole modifiche di dettaglio delle norme contenute nel contratto di servizio, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta, convocata per domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 11 maggio 2010

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Vincenzo Macrì.

La seduta inizia alle ore 21,05.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione.

In relazione al quesito posto, nella precedente seduta, dall'onorevole Veltroni sui controlli per le candidature presentate alle scorse elezioni regionali e amministrative, comunica che finora sono giunte risposte da quattro prefetture e informa che l'onorevole Garavini ha segnalato diciotto casi di candidati su cui indagare.

In relazione alle notizie emerse sugli organi di informazione circa il coinvolgimento di appartenenti ai servizi segreti nell'attentato avvenuto

all'Addaura nel 1989, informa di avere già preso contatto con il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha già richiesto, anche su sua sollecitazione, una informativa in merito al responsabile del Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza, precisando di voler valutare ogni eventuale futura iniziativa al riguardo congiuntamente con il Presidente del citato Comitato in uno spirito di leale collaborazione.

Interviene l'onorevole GARAVINI per esprimere solidarietà al senatore Lumia per le minacce da lui ricevute e per proporre la convocazione in tempi brevi del procuratore Grasso affinché riferisca sulle indagini in corso sulle stragi di mafia.

Il senatore GARRAFFA si associa all'espressione di solidarietà e chiede di programmare un sopralluogo a Polizzi Generosa, comune dove è ubicato un bene confiscato alla mafia con problemi di assegnazione.

Il PRESIDENTE esprime, a nome di tutti i componenti della Commissione, solidarietà al senatore Lumia e rinvia all'Ufficio di Presidenza per le decisioni inerenti la programmazione dei lavori.

Audizione del Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Vincenzo Macrì, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Vincenzo Macrì, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ricordando le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009.

Il dottor MACRÌ svolge la propria relazione.

Pongono domande e formulano osservazioni i senatori LUMIA, con un passaggio in seduta segreta, SALTAMARTINI, MARITATI e LI GOTTI e gli onorevoli VELTRONI e TASSONE, il senatore CARUSO, gli onorevoli GARAVINI e NAPOLI, e la senatrice DELLA MONICA.

Risponde agli interventi il dottor MACRÌ.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la prossima seduta della Commissione si terrà mercoledì 19 maggio con l'audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Ionta.

La seduta termina alle ore 23,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 11 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, sul piano straordinario di contrasto ad irregolari procedure di impiego stagionale di extracomunitari nelle attività agricole

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatore Maurizio SACCONI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (*LNP*) e Massimo LIVI BACCI (*PD*), il deputato Vincenzo TADDEI (*PdL*), il senatore Filippo SALTAMARTINI (*PdL*), i deputati Ivano STRIZZOLO (*PD*) e Teresio DELFINO (*UdC*), il senatore Pierfrancesco GAMBA (*PdL*), nonché i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (*PdL*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatore Maurizio SACCONI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Maurizio Sacconi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 11 maggio 2010

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del presidente dell'Associazione CIFA *for children*, Gianfranco Arnoletti, su questioni concernenti le adozioni internazionali

L'audizione informale si è svolta dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 12,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 11 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,05.

Audizione del Maresciallo dei Carabinieri Nicolò Moschitta
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Maresciallo dei Carabinieri Nicolò Moschitta.

Nicolò MOSCHITTA, *Maresciallo dei Carabinieri*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il senatore Vincenzo DE LUCA (PD), il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PDL), il deputato Pietro FRANZOSO (PDL).

Nicolò MOSCHITTA, *Maresciallo dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Maresciallo Moschitta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,20.

Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta
(Svolgimento e conclusione)

Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 11 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 12,15.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Simone OMBUEN, *segretario generale dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA e i deputati Rolando NANNICINI (*PD*) e Marco CAUSI (*PD*).

Simone OMBUEN, *segretario generale dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU)* risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il segretario generale dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), Simone Ombuen, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio,
Aldo Brancher.*

La seduta inizia alle ore 13,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che i relatori stanno finendo di elaborare la relazione sul provvedimento, anche tenendo conto delle risultanze delle riunioni tecniche che si stanno svolgendo in questi giorni.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) ricorda il proprio intervento svolto nel corso dell'audizione dell'ANCI relativo alla disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2010, che ha previsto la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili del Ministero della difesa al risanamento finanziario del Comune di Roma. Al fine di acquisire informazioni in ordine ai procedimenti di alienazione in atto, propone di audire i rappresentanti del Comune di Roma o del Ministero della difesa, per verificare la conformità del citato processo con i principi generali dello schema di decreto all'esame.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) concorda con il senatore D'Ubaldo sulla necessità di acquisire informazioni sulle modalità con cui si sta applicando la citata normativa, in quanto questa rappresenta un'operazione di conferimento di beni immobili, che si potrebbe rivelare utile, ai fini dell'esame dello schema di decreto, anche in relazione alla determinazione del valore dei beni in conferimento ai fondi immobiliari pubblici a partecipazione privata.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) segnala di aver avanzato, la scorsa settimana, una richiesta all'Agenzia del Demanio affinché fornisca l'elenco dei beni disponibili dello Stato, il cui valore economico era stato indicato, durante l'audizione, in circa 3 miliardi. Dal momento che tali

dati non risultano disponibili sul sito internet dell'Agenzia del demanio e non è ancora giunta risposta dall'Agenzia stessa, chiede al Presidente, qualora risulti opportuno, di avanzare richiesta in tal senso.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.

Presidenza del Presidente

Enrico LA LOGGIA

indi del Vice Presidente

Paolo FRANCO

indi del Presidente

Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 20,10.

AUDIZIONI

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, ricordando che nella seduta del 27 aprile scorso, dopo la relazione svolta dal prof. Antonini e dal prof. Longobardi, erano stati effettuati alcuni interventi.

Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), Antonio MISIANI (*PD*) e Rolando NANNICINI (*PD*), e i senatori Walter VITALI (*PD*), Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) e Marco STRADIOTTO (*PD*).

Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* ed Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo*

fiscale (COPAFF) rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il prof. Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* e il prof. Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 21,55 alle ore 22,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 11 maggio 2010

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta sull'analisi comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane: comunicazioni dei relatori

Dopo una introduzione del PRESIDENTE, i relatori dell'inchiesta all'ordine del giorno, senatori COSENTINO e RIZZI, espongono alla Commissione le proprie proposte e considerazioni circa il prosieguo dell'attività di indagine.

Intervengono per svolgere considerazioni e formulare proposte il PRESIDENTE e i senatori MASCITELLI e BIONDELLI.

Il PRESIDENTE sintetizza le risultanze del dibattito e comunica che, sulla base di quanto emerso, sarà sua cura, con l'ausilio dei collaboratori della Commissione, predisporre uno schema di audizioni e approfondimenti, che sarà sottoposto ai relatori e, quindi, all'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 11 maggio 2010

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Maysa Zorob, Louis Frankenthaler, Daragh Murray; rappresentanti delle ONGs palestinesi e israeliane REMDH (Network Euro Mediterraneo per i diritti umani).

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti delle ONGs palestinesi e israeliane REMDH (Network Euro Mediterraneo per i diritti umani)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite per la loro presenza alla seduta odierna ricordando che nel maggio dello scorso anno una delegazione della Commissione si è recata in Israele e a Gaza.

Maysa ZOROB, di al-Haq, presenta il Network Euro Mediterraneo per i diritti umani e illustra il programma seguito dalla delegazione in questi giorni di visita a Roma.

Louis FRANKENTHALER, del Public Committee Against Torture in Israel, rileva come Israele segua una politica restrittiva riguardo all'attività delle organizzazioni non governative, come dimostrano due progetti di legge che sono attualmente in discussione.

Daragh MURRAY, del Palestinian Center for Human Rights, sottolinea gli aspetti negativi della politica israeliana nella Striscia di Gaza, in particolare l'azione di distruzione delle infrastrutture durante l'operazione «Piombo fuso», e l'attuale chiusura delle frontiere che incide negativamente sulla condizione della popolazione civile, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cibo e medicinali.

Maysa ZOROB, di al-Haq, mette in luce come sia Israele sia Hamas attuino politiche contrarie al diritto internazionale. Per quanto riguarda Hamas desta particolare preoccupazione la condizione delle donne, che appaiono rispetto al passato ancor più prive di tutela.

Il presidente MARCENARO prende quindi la parola per svolgere un breve intervento e fare una domanda.

Il senatore DELLA SETA (PD) rivolge una domanda alle personalità audite.

Rispondono Louis FRANKENTHALER, Daragh MURRAY e Maysa ZOROB.

Prende quindi la parola il senatore LIVI BACCI (PD) per porre una domanda.

Risponde Louis FRANKENTHALER.

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta ringraziando le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 maggio 2010

104^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere non ostativo condizionato sugli emendamenti)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.1 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la Commissione di merito accerti che la finalità perseguita dalla proposta non sia suscettibile di ledere i principi costituzionali in materia di tutela dell'ambiente e del territorio che, invece, sono stati adeguatamente considerati nel decreto.

In riferimento all'emendamento 1.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che il testo sia riformulato in modo da assicurare che i procedimenti ivi previsti possano essere attivati esclusivamente in presenza di ben definite condizioni, così come opportunamente prevede il decreto, al fine di evitare che si determini di fatto una sanatoria generale di ogni ipotesi di abuso edilizio.

Quanto all'emendamento 1.3, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando, anche in questo caso, che il procedimento ivi disciplinato, non essendo adeguatamente circoscritto entro precisi limiti ogget-

tivi e soggettivi, è suscettibile di determinare una sanatoria di qualsiasi intervento straordinario di ampliamento edilizio effettuato in violazione della normativa vigente.

Il senatore CECCANTI (*PD*), nel condividere i rilievi del relatore, propone che le osservazioni riferite agli emendamenti 1.1 e 1.3 siano formulate come condizioni.

Il relatore MALAN (*PdL*) conviene con la proposta del senatore Ceccanti e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione concorda.

(850) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori
(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le Agenzie per le imprese (n. 208)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nell'illustrare lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 13.3 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'incongruità di prevedere un parere parlamentare sull'attuazione di un singolo criterio di delega.

Quanto all'emendamento 24.1, propone di formulare un parere non ostativo, osservando che l'individuazione del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, come parametro di retribuzione per

i soggetti indicati nella proposta emendativa, appare potenzialmente suscettibile di ledere il principio di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli organi parlamentari.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 maggio 2010

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2050) AMATO e CANTONI. – Disposizioni in materia di misure di contrasto alla pirateria marittima: parere favorevole;

alle Commissioni 6^a e 10^a riunite:

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 maggio 2010

91^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,15.

(1223) MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani

(1431) CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), prevede l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio, prefigurando un organo ulteriore rispetto all'Agenzia stessa, sul quale occorrerebbe acquisire chiarimenti. Inoltre, in relazione all'articolo 4, comma 2, prevede che l'assunzione di personale avvenga nel rispetto del limite di spesa. Il successivo comma 8 prevede un limite di spesa annuo per le spese sostenute per le finalità dei commi 6 e 7 della disposizione; al riguardo, occorre sia chiarito a quali spese si faccia riferimento con la previsione di tali risorse, posto che la norma finanziaria sembrerebbe riferirsi alla sola possibilità di avvalersi di esperti esterni (comma 6) ovvero di contributi di università e centri di ricerca (comma 7), mentre sembrerebbe rimanere esclusa la copertura degli oneri di personale ordinariamente da assumere per l'attività dell'Agenzia. Occorre al riguardo un chiarimento. In ordine al comma 4 dell'articolo 4, ove si prevede che le spese di funzionamento dell'Agenzia siano poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, occorre siano forniti elementi di chiarimento, posto che tali risorse ap-

paiono ulteriori rispetto al limite di spesa previsto dal citato comma 8. Segnala altresì la disposizione del comma 3 dell'articolo 4, ove si prevede la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di personale di amministrazioni pubbliche, organi costituzionali e enti pubblici, collocati in posizioni di fuori ruolo, su cui dovrebbero essere forniti elementi di chiarimento in ordine al numero di unità di personale interessate. In via complessiva, posto che il testo in esame non reca alcuna indicazione sull'entità e le dimensioni strutturali dell'agenzia, occorre comunque acquisire una apposita relazione tecnica al fine di valutare la congruità delle risorse indicate. Infine, in relazione alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 6, oltre a segnalare la necessità di aggiornare l'anno di riferimento rileva l'assenza delle relative risorse sui Fondi speciali per gli anni 2010 e 2011.

In relazione all'emendamento 5.0.1, che prevede l'istituzione della figura de difensore civico delle persone private della libertà personale, prevedendo la sostituzione nel testo dell'ammontare delle risorse previste a copertura, occorre valutare la congruità delle risorse in relazione agli elementi richiesti sul testo, con apposita quantificazione della proposta. Ribadisce inoltre che non sussistono le risorse sui fondi speciali secondo quanto già osservato in relazione al testo.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che, alla luce degli obblighi assunti in sede internazionale, si impone una pronta definizione in sede di ratifica del testo in esame.

Il PRESIDENTE sollecita quindi il rappresentante del GOVERNO a fornire gli elementi di chiarimento richiesti. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1736) Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in oggetto ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifica alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 10 febbraio 2009.

Il PRESIDENTE ricorda che a seguito dell'illustrazione del testo del provvedimento era stata richiesta la relazione tecnica sul testo. Sollecita quindi il rappresentante del Governo a presentare la relazione tecnica in questione al fine di poter procedere ad una pronta definizione dei profili inerenti il testo e poter così procedere all'esame dei relativi emendamenti.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire in tempi congrui la relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 maggio 2010

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 6^a e 10^a riunite:

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 13

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 13).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Gianvittore Vaccari (Doc. IV-ter, n. 16).

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del vice Presidente Balboni in ordine a cariche rivestite da senatori.

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

**Commissioni III e XIV riunite
(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento della Camera, di una delegazione della Commissione affari esteri del Parlamento europeo sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a – Affari costituzionali)
(11^a – Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/*bis*) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32,

da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a – Finanze e tesoro)

(10^a – Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 15,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (2165) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di poten-

ziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (2165) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (2165) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Seguito ell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive. (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).

- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di pros-

simità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell’articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell’inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell’inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell’inno «Fratelli d’Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).

– SAIA ed altri. – Riconoscimento dell’Inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero (26).

– BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero (624).

– CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero (976).

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero (2048).

– FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero (2049).

– CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all’estero (2063).

– e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (33).

– ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).

– MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).

– BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).

– Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (977).

- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore

a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» (n. 212).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (n. COM (2010) 93 definitivo).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).
- e dei voti regionali nn. 20 e 21 e della petizione n. 848 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).
- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).
- e della petizione n. 487 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).
- MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).
- CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).
- VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).

- LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio» (n. 198).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009 (n. 210).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani (2096).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria (162).

– CONTINI. – Iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, alla Cassa sottufficiali della Marina militare e alla Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare dei volontari di truppa in servizio permanente (1614).

– CONTINI e CAMBER. – Tutela assicurativa del personale medico militare per rischi professionali (1616).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).

– PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).

– TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).

– e della petizione n. 15 ad essi attinente.

III. Esame dei disegni di legge:

– RAMPONI. – Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare (168).

– PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (1736) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:

– GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria.

- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.
- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.
- MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

III. Esame dei disegni di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI ed altri. Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARAVENTANO. Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).

- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati

al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (2165) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (2165) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/ 2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (n. COM (2010) 145 definitivo).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti» (n. 197).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri – Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio (1507) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BUBBICO ed altri – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (1920).
- POLI BORTONE. – Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (1998).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (n. 207).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le Agenzie per le imprese (n. 208).
- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2010 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Au-

torità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 211).

- Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità del mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (n. 213).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).

- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. – Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).

- LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
 - BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 8,45 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).
- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).

- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273, 808, 1131, 1137 e 1142 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzioni a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (2165) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 13

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (n. COM (2010) 105 definitivo).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 13,30

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (*Doc. n. 191*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

- Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza ed assi-

stenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto Piazza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 14,30

Riunione con i coordinatori dei gruppi di lavoro.

**DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare NATO**

Mercoledì 12 maggio 2010, ore 14

Comunicazioni del Presidente in merito alla sessione primaverile dell'assemblea Nato (Riga, 28 maggio - 1° giugno 2010).
